

XVII LEGISLATURA

# BOLLETTINO

## DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

---

### INDICE

---

CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII) .....	<i>Pag.</i>	2
<i>INDICE GENERALE</i> .....	<i>Pag.</i>	76

---

**N. B.** Sigle dei gruppi parlamentari: Partito Democratico: PD; Movimento 5 Stelle: M5S; Forza Italia - Il Popolo della Libertà - Berlusconi Presidente: (FI-PdL); Area Popolare (NCD-UDC): (AP); Scelta Civica per l'Italia: (SCpI); Sinistra Ecologia Libertà: SEL; Lega Nord e Autonomie - Lega dei Popoli - Noi con Salvini: (LNA); Per l'Italia-Centro Democratico (PI-CD); Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale: (FdI-AN); Misto: Misto; Misto-MAIE-Movimento Associativo italiani all'estero-Alleanza per l'Italia: Misto-MAIE-ApI; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling; Misto-Partito Socialista Italiano (PSI) - Liberali per l'Italia (PLI): Misto-PSI-PLI; Misto-Alternativa Libera: Misto-AL.

## VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

### S O M M A R I O

#### SEDE REFERENTE:

Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti. C. 2994 Governo, e abb. C. 416 Caparini, C. 1595 Antimo Cesaro, C. 1835 Cimbro, C. 2043 Vezzali, C. 2045 Carfagna, C. 2067 Coccia, C. 2291 Ascani, C. 2524 Centemero, C. 2630 Paglia, C. 2860 Iori, C. 2875 Di Benedetto, C. 2975 Chimienti (Seguito dell'esame e rinvio) .....	2
ALLEGATO 1 (Subemendamenti ed emendamenti della relatrice) .....	19
ALLEGATO 2 (Emendamenti presentati agli articoli 3 e 4) .....	32
ALLEGATO 3 (Emendamenti approvati) .....	66

#### SEDE REFERENTE

*Domenica 3 maggio 2015. — Presidenza della vicepresidente Flavia PICCOLI NARDELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Davide Faraone.*

#### La seduta comincia alle 10.25.

**Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti.**

**C. 2994 Governo, e abb. C. 416 Caparini, C. 1595 Antimo Cesaro, C. 1835 Cimbro, C. 2043 Vezzali, C. 2045 Carfagna, C. 2067 Coccia, C. 2291 Ascani, C. 2524 Centemero, C. 2630 Paglia, C. 2860 Iori, C. 2875 Di Benedetto, C. 2975 Chimienti.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato, da ultimo, nella seduta di giovedì 30 aprile 2015.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, poiché non vi sono obiezioni, accoglie la richiesta di attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Ricorda che nella seduta del 30 aprile la relatrice aveva espresso parere contrario su tutti i subemendamenti al suo emendamento 2.2000 (*vedi allegato 1*) e che il Governo aveva espresso parere conforme. Ricorda, inoltre, che la relatrice ha altresì presentato le ulteriori proposte emendative 2.2001, 2.2002, 2.2003 – alle quali sono stati presentati subemendamenti – 4.02 (ex 4.2000), 7.2000 e 14.0.2000, e che il termine per la presentazione dei subemendamenti alle proposte emendative 4.02, 7.2000 e 14.0.2000 scade alle ore 12 della giornata odierna, essendo già scaduto il termine per la presentazione dei subemendamenti ai restanti emendamenti 2.2001, 2.2002 e 2.2003 (*vedi allegato 1*).

Rammenta altresì che con l'emendamento 2.2000 la relatrice si propone di far proprio lo spirito di molti emendamenti presentati dai colleghi e che, ove esso fosse approvato, risulterebbero precluse molte proposte emendative. Fa, altresì, presente

che gli emendamenti dichiarati decaduti in ragione dell'assenza dei presentatori saranno da considerarsi respinti al fine di rendere possibile una loro ripresentazione in Assemblea. Avverte che si procederà ora alla votazione dell'emendamento 2.2000 della relatrice, preceduta dalla votazione sui relativi subemendamenti.

La Commissione respinge il subemendamento Cristian Iannuzzi 0.2.2000.11. Si considerano inoltre respinti ai fini suddetti i subemendamenti Chimienti 0.2.2000.15 e 0.2.2000.16, Marzana 0.2.2000.17 e Chimienti 0.2.2000.25.

Elena CENTEMERO (FI-PdL) illustra le finalità del suo subemendamento 0.2.2000.1.

Maria COSCIA (PD), *relatrice*, assicura che lo spirito del subemendamento Centemero 0.2.2000.1, in materia di parità di genere, sul quale conferma il parere contrario, sarà recuperato dall'emendamento Martelli 2.41, accantonato nella seduta del 27 aprile scorso, che sarà successivamente esaminato.

Elena CENTEMERO (FI-PdL), alla luce di quanto testé esposto dalla collega Coscia, ritira il suo subemendamento 0.2.2000.1.

La Commissione respinge il subemendamento Pannarale 0.2.2000.9.

Elena CENTEMERO (FI-PdL), dopo averne illustrato la *ratio*, ritira i suoi subemendamenti 0.2.2000.6 e 0.2.2000.5.

La Commissione respinge il subemendamento Centemero 0.2.2000.4. Si intendono quindi respinti, ai fini di una ripresentazione in Assemblea, i subemendamenti Marzana 0.2.2000.26, Chimienti 0.2.2000.18, Simone Valente 0.2.2000.46, Marzana 0.2.2000.30, Chimienti 0.2.2000.24 e 0.2.2000.23, Marzana 0.2.2000.31 e Chimienti 0.2.2000.20.

La Commissione respinge poi il subemendamento Rampelli 0.2.2000.56.

Elena CENTEMERO (FI-PdL) ritira il suo subemendamento 0.2.2000.7.

La Commissione respinge il subemendamento Cristian Iannuzzi 0.2.2000.13. Si intende inoltre respinto, ai fini di una sua ripresentazione in Assemblea, il subemendamento Luigi Gallo 0.2.2000.32.

Manuela GHIZZONI (PD) avverte che il riferimento al capoverso 2-*bis* dell'emendamento della relatrice 2.2000 deve intendersi invero quale un periodo finale al comma 2 del predetto emendamento. La Commissione concorda e considera inoltre respinti, ai fini di una loro ripresentazione in Assemblea, i subemendamenti Luigi Gallo 0.2.2000.42, Chimienti 0.2.2000.19, Simone Valente 0.2.2000.29 e 0.2.2000.28.

La Commissione respinge il subemendamento Pannarale 0.2.2000.8. Si considerano inoltre respinti, ai fini di una loro ripresentazione in Assemblea, i subemendamenti Luigi Gallo 0.2.2000.33, Vacca 0.2.2000.36, 0.2.2000.35 e 0.2.2000.40 e Chimienti 0.2.2000.34.

Elena CENTEMERO (FI-PdL) illustra le finalità del suo subemendamento 0.2.2000.2 e ne auspica l'approvazione. La Commissione lo respinge.

La Commissione considera inoltre respinti, ai fini di una loro ripresentazione in Assemblea, i subemendamenti Simone Valente 0.2.2000.44 e 0.2.2000.45. Respinge poi, con distinte votazioni, i subemendamenti Cristian Iannuzzi 0.2.2000.59, 0.2.2000.58 e 0.2.2000.57. Si intende inoltre respinto, ai fini di una sua ripresentazione in Assemblea, il subemendamento Simone Valente 0.2.2000.43. La Commissione respinge poi il subemendamento Cristian Iannuzzi 0.2.2000.12. Si intendono inoltre respinti, ai fini di una loro ripresentazione in Assemblea, i subemendamenti Luigi Gallo 0.2.2000.37, Chimienti 0.2.2000.38 e Vacca 0.2.2000.39. La Commissione respinge altresì, con distinte votazioni, i subemendamenti Cristian Iannuzzi 0.2.2000.14 e Giancarlo Giordano

0.2.2000.10. Si intendono inoltre respinti, ai fini di una loro rappresentazione in Assemblea, i subemendamenti Vacca 0.2.2000.48, Chimienti 0.2.2000.50 e 0.2.2000.49, Marzana 0.2.2000.54, Luigi Gallo 0.2.2000.52 e Vacca 0.2.2000.51.

Elena CENTEMERO (FI-PdL) ritira il suo subemendamento 0.2.2000.3.

La Commissione considera inoltre respinti, ai fini di una loro rappresentazione in Assemblea, i subemendamenti Vacca 0.2.2000.47 e 0.2.2000.55.

Maria COSCIA (PD), *relatrice*, illustra il suo emendamento 2.2000, segnalando che esso, oltre a novellare l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 275 del 1999, modifica il contenuto del disegno di legge in esame, valorizzando il ruolo degli organi collegiali della scuola. Il piano triennale dell'offerta formativa e le sue revisioni annuali saranno elaborati dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico, sottolineando che lo stesso Piano sarà però approvato dal consiglio di circolo o di istituto, il quale, come noto, comprende anche le rappresentanze degli studenti e dei genitori. Ne raccomanda quindi l'approvazione.

Maria Grazia ROCCHI (PD) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sull'emendamento della relatrice 2.2000, il quale rafforza l'autonomia delle scuole che era stata negli ultimi anni mortificata a causa della diminuzione delle risorse assegnate.

Elena CENTEMERO (FI-PdL) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sull'emendamento della relatrice 2.2000, segnalando che con norma legislativa si sta sostituendo l'articolo di un regolamento adottato con decreto del Presidente della Repubblica. Apprezza in particolare, pur ritenendo tale disposizione perfettibile, il cambiamento di *governance* indicato al

comma 3 del nuovo articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 275 del 1999, che recupera l'autonomia didattica e un ruolo al consiglio di istituto, il quale approva il piano triennale e le eventuali revisioni annuali.

Milena SANTERINI (PI-CD) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sull'emendamento della relatrice 2.2000, auspicando una maggiore collegialità nella predisposizione del piano triennale dell'offerta formativa e salutando favorevolmente l'apertura della scuola nei confronti degli enti locali.

Il sottosegretario Davide FARAONE sottolinea come il testo, grazie all'opera emendatrice che la Commissione sta portando avanti, sta cambiando. Vengono gradualmente affrontati gli aspetti ritenuti più critici del testo originariamente presentato, come il ruolo del dirigente scolastico e degli organi collegiali. Evidenzia, quindi, come su importanti aspetti della *governance* degli istituti scolastici non si sia delegato il Governo, ai sensi del successivo articolo 21.

Giancarlo GIORDANO (SEL) ricorda che i colleghi del Movimento 5 Stelle hanno deciso di non partecipare più ai lavori della Commissione, reputando tale comportamento un errore. Sottolinea, quindi, nel merito, come si sia cambiata l'idea originaria che sottendeva il disegno di legge presentato, modificandosi quindi il testo, evidenziando comunque che rimane importante assicurare la qualità dell'autonomia scolastica, evitando che il dirigente scolastico possa influire negativamente sulla stessa. Ricorda, infine, che domani verrà deliberato dall'Assemblea il contingentamento dei tempi di esame del presente provvedimento, auspicando che ciò non pesi eccessivamente su una discussione e valutazione seria del testo.

Elena CENTEMERO (FI-PdL) invita a riflettere sulle profonde differenze di livello nella preparazione dei docenti: occorrono pertanto seri strumenti di valu-

tazione e di autovalutazione, al fine di evitare che proprio gli studenti siano pregiudicati.

La Commissione approva quindi l'emendamento 2.2000 della relatrice.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, comunica che risultano preclusi i restanti emendamenti relativi ai commi 8 e 9 dell'articolo 2.

Giancarlo GIORDANO (SEL) intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede di sospendere i lavori della Commissione in occasione dello sciopero annunciato per il prossimo 5 maggio. Chiede altresì alla presidente di stabilire, in sede di ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, le modalità per il prosieguo dei lavori della Commissione.

Simona Flavia MALPEZZI (PD) aderisce alla richiesta avanzata dal collega Giordano.

Elena CENTEMERO (FI-PdL) chiede che nella giornata di lunedì le sia data la possibilità di partecipare a un'assemblea convocata alle 10.30 per decidere la posizione del suo gruppo in merito alla votazione sull'A. C. 3 e abbinati (il c.d. *Italicum*).

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, assicura che la presidenza terrà conto di tutte le richieste formulate dai colleghi.

Maria COSCIA (PD), *relatrice*, propone una riformulazione dell'emendamento Martelli 2.41, che non risulterebbe precluso dall'approvazione dell'emendamento 2.2000. In particolare, chiede di sopprimere l'inciso « nelle scuole di ogni ordine e grado », inserendolo dopo la parola « promuovendo ».

Simona Flavia MALPEZZI (PD), Elena CENTEMERO (FI-PdL) e Bruno MOLEA (SCpI) chiedono di sottoscrivere l'emendamento Martelli 2.41.

Milena SANTERINI (PI-CD), pur condividendo lo spirito della riformulazione, ritiene necessario porre attenzione su qualsiasi forma di violenza, non solo su quella di genere.

Maria COSCIA (PD), *relatrice*, precisa che anche altre proposte emendative sono finalizzate alla promozione delle attività di prevenzione della violenza in tutte le sue forme.

La Commissione approva l'emendamento Martelli 2.41.

Maria COSCIA (PD), *relatrice*, invita i presentatori dell'emendamento Pagano 2.1004 a trasfonderne il contenuto in un ordine del giorno.

Rosanna SCOPELLITI (AP), intervenendo in merito all'emendamento Pagano 2.1004, invita il sottosegretario Faraone a pronunciarsi sulla disponibilità ad accoglierne il contenuto, ove trasfuso in un ordine del giorno.

Il sottosegretario Davide FARAONE conferma.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, comunica che gli emendamenti 2.106 Vacca e 2.105 Luigi Gallo si intendono respinti ai fini della ripresentazione in Assemblea.

Rosanna SCOPELLITI (AP) ritira quindi l'emendamento Pagano 2.1004.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, comunica che, in assenza dei presentatori, gli emendamenti Terrosi 2.173 e Vacca 2.107 si intendono respinti ai fini della ripresentazione in Assemblea.

Umberto D'OTTAVIO (PD) ritira il suo emendamento 2.152.

La Commissione respinge quindi gli identici emendamenti Rampelli 2.207, Pannarale 2.312, Simonetti 2.253, Cristian Iannuzzi 2.227 e Amoddio 2.138.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, comunica che, in assenza dei presentatori, gli emendamenti Luigi Gallo 2.108 e Chimienti 2.109 si intendono respinti ai fini della ripresentazione in Assemblea.

La Commissione approva quindi l'emendamento Pannarale 2.314, respinge l'emendamento Cristian Iannuzzi 2.1066 e Pannarale 2.313.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, comunica che, a seguito dell'approvazione dell'emendamento 2.200 della relatrice, risulta precluso l'emendamento Simonetti 2.243.

Elena CENTEMERO (FI-PdL) ritira l'emendamento Altieri 2.27, di cui è co-firmataria.

Giancarlo GIORDANO (SEL) interviene sull'emendamento a sua firma 2.345, raccomandandone l'approvazione.

La Commissione respinge l'emendamento Giancarlo Giordano 2.345.

Elena CENTEMERO (FI-PdL) ritira il suo emendamento 2.26.

La Commissione considera respinti, ai fini di una loro ripresentazione in Assemblea, gli emendamenti Chimienti 2.110 e Labriola 2.1067.

Giancarlo GIORDANO (SEL), intervenendo sull'emendamento Carocci 2.172, chiede chiarimenti in ordine alla differenza tra la parola « scelgono » e « individuano », come previsto dalla predetta proposta emendativa.

Mara CAROCCI (PD) illustra la *ratio* della sua proposta emendativa 2.172, evidenziando che la parola « individuano » riferita ai dirigenti scolastici rende meglio l'attività di selezione del personale attraverso la valutazione dei *curriculum*.

La Commissione approva l'emendamento Carocci 2.172 (*vedi allegato 3*). Con-

sidera inoltre respinto per l'Aula l'emendamento Vacca 2.134. Accantona quindi l'emendamento Centemero 2.1081. Si considera inoltre respinto per l'Aula l'emendamento Simonetti 2.262.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, avverte che è stato ritirato l'emendamento Burtone 2.135.

La Commissione respinge quindi gli identici emendamenti Cristian Iannuzzi 2.228, Rampelli 2.206, Simonetti 2.254, Giancarlo Giordano 2.340, Amoddio 2.137, Vacca 2.114, Baldassarre 2.1074. Si considerano inoltre respinti per l'Aula gli emendamenti Vacca 2.112 e Luigi Gallo 2.113.

La Commissione respinge altresì l'emendamento Pannarale 2.311.

Marco DI LELLO (Misto-PSI-PLI) ritira la sua proposta emendativa 2.6.

La Commissione considera respinto per l'Aula l'emendamento Chimienti 2.115. Respinge quindi l'emendamento Pannarale 2.310. Si considerano inoltre respinti per l'Aula gli emendamenti Labriola 2.1070 e Marzana 2.116. La Commissione respinge altresì l'emendamento Cristian Iannuzzi 2.1069. Si considera inoltre respinto per l'Aula l'emendamento Bruno Bossio 2.48. La Commissione accantona quindi l'emendamento Rocchi 2.161. Si considera altresì respinto per l'Aula l'emendamento Simonetti 2.263.

Elena CENTEMERO (FI-PdL), in qualità di cofirmataria, ritira l'emendamento Altieri 2.29.

La Commissione respinge l'emendamento Rostellato 2.1075. Passa quindi all'esame dell'emendamento della relatrice 2.2003 e dei relativi subemendamenti.

Maria COSCIA (PD), *relatrice*, esprime parere contrario sui subemendamenti Vezzali 0.2.2003.9, Giancarlo Giordano 0.2.2003.8, Cristian Iannuzzi 0.2.2003.10,

Centemero 0.2.2003.3, 0.2.2003.1 e 0.2.2003.5 e Cristian Iannuzzi 0.2.2003.11. Propone quindi l'accantonamento del subemendamento Centemero 0.2.2003.2.

La Commissione acconsente.

Maria COSCIA (PD), *relatrice*, esprime altresì parere contrario sui subemendamenti Centemero 0.2.2003.4 e 0.2.2003.6 e propone l'accantonamento del subemendamento Centemero 0.2.2003.7.

La Commissione acconsente.

Il sottosegretario Davide FARAONE esprime parere conforme a quello della relatrice.

Bruno MOLEA (SCpI) interviene in favore del subemendamento Vezzali 0.2.2003.9, segnalando che nel decreto ministeriale n. 254 del 2012 è indicato il termine « educazione fisica », che andrebbe quindi sostituito a quello di « educazione motoria ».

Fabio RAMPELLI (FdI-AN) condivide le osservazioni del collega Molea, osservando che il termine « educazione fisica » comprende anche l'« educazione motoria ».

Luisa BOSSA (PD), intervenendo sul subemendamento Centemero 0.2.2003.2, chiede di indicare il significato di « comprovate capacità ».

Elena CENTEMERO (FI-PdL), rispondendo alla collega Bossa, chiarisce che per « comprovate capacità » si devono intendere capacità certificate.

Milena SANTERINI (PI-CD), intervenendo anch'ella sul subemendamento Centemero 0.2.2003.2, ritiene importante verificare che il risultato della sua approvazione e di quella dell'emendamento 2.2003 della relatrice non comporti il superamento dei docenti abilitati in lingua inglese per la scuola primaria da parte di docenti abilitati per la scuola secondaria.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, propone una breve sospensione dei lavori per ulteriori approfondimenti.

La Commissione conviene.

**La seduta, sospesa alle 12, è ripresa alle 12,15.**

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, comunica che l'onorevole Pes è sostituita dall'onorevole Cominelli.

Maria COSCIA (PD), *relatrice*, ribadisce il suo parere contrario sul subemendamento Vezzali 02.2003.9.

Bruno MOLEA (SCpI) ritira il subemendamento Vezzali 02.2003.9.

Giancarlo GIORDANO (SEL) ritira il suo subemendamento 02.2003.8.

La Commissione respinge il subemendamento Iannuzzi 02.2003.10.

Elena CENTEMERO (FI-PdL) ritira i suoi subemendamenti 02.2003.3, 02.2003.1 e 02.2003.5.

Cristian IANNUZZI (Misto) ritira il suo subemendamento 02.2003.11.

Maria COSCIA (PD), *relatrice*, illustra una nuova formulazione del suo emendamento 2.2003, che recepisce lo spirito del subemendamento Centemero 02.2003.2 (*vedi allegato 3*).

Elena CENTEMERO (FI-PdL), alla luce di ciò, illustra una nuova formulazione del suo subemendamento 02.2003.2 (*vedi allegato 3*).

Cristian IANNUZZI (Misto) osserva che la nuova formulazione dell'emendamento 2.2003 della relatrice conferisce la medesima importanza ai docenti abilitati all'insegnamento per la scuola primaria in possesso di competenze certificate rispetto ai docenti abilitati all'insegnamento anche di altri gradi di istruzione.

Maria COSCIA (PD), *relatrice*, ritiene che l'istituzione scolastica debba utilizzare le competenze professionali di cui dispone in modo flessibile.

Milena SANTERINI (PI-CD), pur ritenendo opportuno che sia data priorità ai docenti abilitati all'insegnamento per la scuola primaria in possesso di competenze certificate rispetto ai docenti abilitati all'insegnamento anche di altri gradi di istruzione, sottolinea come la specifica formazione assicurata a questi ultimi nell'ambito del piano nazionale di cui all'articolo 10 comma 4 mitighi il contenuto della norma.

La Commissione, quindi, approva, con distinte votazioni, il subemendamento Centemero 02.2003.2 (*nuova formulazione*) e l'emendamento della relatrice 2.2003.

Elena CENTEMERO (FI-PdL) ritira il suo emendamento 2.35.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, comunica che, in assenza dei presentatori, gli emendamenti Vacca 2.123 e Causin 2.281 si intendono respinti ai fini della ripresentazione in Assemblea.

La Commissione approva quindi l'emendamento Ghizzoni 2.1029.

Maria COSCIA (PD), *relatrice*, evidenzia che l'emendamento Adornato 2.282, pur condivisibile, dia adito a numerosi problemi interpretativi, non chiarendo se il personale scolastico debba essere utilizzato per le attività educative, ricreative, culturali, artistiche e sportive da svolgersi presso gli edifici scolastici. Propone quindi una riformulazione dell'emendamento Adornato 2.282.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, chiede all'onorevole Adornato se accetti la riformulazione proposta dalla relatrice.

Intervengono in successione e a più riprese Ferdinando ADORNATO (AP), Manuela GHIZZONI (PD), Elena CENTE-

MERO (FI-PdL), Bruno MOLEA (SCpI) – che sottoscrive l'emendamento – Marco DI LELLO (Misto-PSI-PLI), Giancarlo GIORDANO (SEL), Fabio RAMPELLI (FdI-AN), Maria COSCIA (PD), *relatrice*, Roberto RAMPI (PD) e Luisa BOSSA (PD).

Indi la Commissione accantona l'emendamento Simonetti 2.246.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, comunica che, in assenza del presentatore, l'emendamento Baldassarre 2.1076 si intende respinto ai fini della ripresentazione in Assemblea.

Elena CENTEMERO (FI-PdL), dopo averne illustrate le finalità, ritira il suo emendamento 2.1077 e il suo articolo aggiuntivo 2.01. Propone di accantonare l'articolo aggiuntivo Gelmini 2.02, chiedendo di valutarne l'inserimento tra le proposte emendative all'articolo 4.

La Commissione concorda.

Elena CENTEMERO (FI-PdL), chiede che il suo articolo aggiuntivo 2.03 si intenda respinto ai fini della ripresentazione in Assemblea.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, comunica che l'articolo aggiuntivo Malpezzi 2.06 è stato sottoscritto da tutti i colleghi del PD.

La Commissione approva quindi l'articolo aggiuntivo Malpezzi 2.06.

Giancarlo GIORDANO (SEL) chiede di accantonare gli articoli aggiuntivi Costantino 2.04 e 2.05, per consentire alla prima firmataria di illustrarne il contenuto in una prossima occasione.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, accorda tale possibilità all'onorevole Giordano e dà atto del ritiro dell'articolo aggiuntivo Pisicchio 2.0.1000. Sospende quindi la seduta, che riprenderà alle 14.30.

**La seduta, sospesa alle 13.10, è ripresa alle 14.35.**



Maria COSCIA (PD), *relatrice*, illustra un'ulteriore nuova formulazione dell'emendamento Adornato 2.282 e si svolge un nuovo dibattito tra i deputati Manuela GHIZZONI (PD), Marco DI LELLO (Misto-PSI-PLI), il sottosegretario Davide FARAONE, Ferdinando ADORNATO (AP), Elena CENTEMERO (FI-PdL) e Luisa BOSSA (PD).

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, sospende quindi la seduta.

**La seduta, sospesa alle 15.15, è ripresa alle 16.15.**

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, avverte che la Commissione passa ora all'esame dell'emendamento Pagano 2.1016.

Maria COSCIA (PD), *relatrice*, ribadisce l'invito al ritiro motivando tale scelta con il fatto che le finalità dell'emendamento Pagano 2.1016 sono state sostanzialmente perseguite da altri emendamenti della relatrice già approvati.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, avverte che l'emendamento Pagano 2.1016 s'intende respinto ai fini della sua presentazione in Assemblea.

Maria COSCIA (PD), *relatrice*, pur considerando che l'emendamento Pes 2.1024 affronta una problematica di sicuro rilievo, osserva le difficoltà esistenti per garantire a queste realtà le necessarie risorse e pertanto ribadisce il proprio giudizio contrario.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, avverte che l'emendamento Pes 2.1024 s'intende respinto ai fini della sua presentazione in Assemblea.

Elena CENTEMERO (FI-PdL), intervenendo sul suo emendamento 2.9, rileva che alcune parti sono già state assorbite da altri emendamenti approvati e che rimane invece fuori il riferimento allo sviluppo delle competenze e delle cono-

scenze in materia di diritto e di economia. Propone, quindi, di mantenere l'accantonamento soltanto per questa ulteriore parte.

Maria COSCIA (PD), *relatrice*, osserva che il riferimento alla lettera d) del comma 3 dell'articolo 2 è oggetto di intervento da parte di numerosi altri emendamenti e, pertanto, propone una riformulazione dell'emendamento Santerini 2.288 che dovrebbe assorbire in tutto o in parte gli emendamenti Blažina 2.185, Brescia 2.120, Cristian Iannuzzi 2.1061, Caruso 2.1001, Centemero 2.16, Santerini 2.1002, Centemero 2.14 e Pannarale 2.300.

Elena CENTEMERO (FI-PdL) precisa che il proprio emendamento 2.9 ha comunque un ambito più ampio, riferendosi allo sviluppo delle competenze giuridiche ed economiche.

Simona Flavia MALPEZZI (PD) osserva che tali discipline vengono trasversalmente insegnate nelle scuole superiori.

Elena CENTEMERO (FI-PdL) non condivide le considerazioni della collega Malpezzi, sottolineando l'importanza dell'insegnamento di tali materie anche ai fini dell'orientamento delle future scelte universitarie degli studenti liceali.

Maria Grazia ROCCHI (PD) segnala l'esigenza di non tornare indietro su importanti scelte già operate.

Milena SANTERINI (PI-CD) fornisce un'ulteriore precisazione riguardo agli insegnamenti trasversali nell'ambito delle scuole superiori.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, avverte che l'emendamento Centemero 2.9 s'intende respinto.

Giancarlo GIORDANO (SEL), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede alla presidente precisazioni riguardo alle procedure adottate al fine di poter ripresentare in Assemblea gli emendamenti.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, ricorda di aver avvertito all'inizio della seduta che avrebbe considerato tecnicamente respinti per l'Aula gli emendamenti i cui presentatori non fossero presenti o sui quali non fosse insistito per la votazione.

Tamara BLAŽINA (PD), accettando la riformulazione proposta dalla relatrice dell'emendamento Santerini 2.288, ritira il proprio emendamento 2.185.

Elena CENTEMERO (FI-PdL) dichiara di voler mantenere i propri emendamenti 2.16 e 2.14.

Giancarlo GIORDANO (SEL) osserva che la riformulazione dell'emendamento Santerini 2.288 non assorbe la materia del proprio emendamento 2.329, che riguarda lo studio della Costituzione italiana e della normativa comunitaria.

Maria COSCIA (PD), *relatrice*, propone di modificare la propria riformulazione dell'emendamento Santerini 2.288, nel senso di sostituire la lettera *d*) con la seguente: « *d*) sviluppare le competenze di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace per il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture; sostenere l'assunzione di responsabilità nonché solidarietà e cura dei beni comuni e la consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in materia di diritto e di economia, di alfabetizzazione economico-finanziaria, di educazione all'autoimprenditorialità. ».

La Commissione approva l'emendamento Santerini 2.288, così come riformulato dalla relatrice (*vedi allegato 3*).

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, dichiara, quindi, che gli emendamenti Centemero 2.14 e 2.16 s'intendono respinti ai fini della loro presentazione in Assemblea.

Maria COSCIA (PD), relatrice, conferma il parere contrario sull'emendamento Pannarale 2.328.

La Commissione respinge gli emendamenti Pannarale 2.328 e Giancarlo Giordano 3.329 e considera l'emendamento Chimienti 2.69 respinto ai fini della sua presentazione in Assemblea.

La Commissione considera respinto per l'Aula l'emendamento Costantino 2.304, mentre considera assorbita dall'emendamento Martelli 2.41 la proposta emendativa Vargiu 2.268. Analogamente essa considera respinti per l'Aula gli emendamenti Chimienti 2.71 e Brescia 2.121.

Maria COSCIA (PD), *relatrice*, propone una riformulazione dell'emendamento Vezzali 2.273 che prevede la soppressione dell'inciso « l'adozione di disposizioni per » e della parola « agonistica ».

Laura COCCIA (PD) evidenzia come sopprimendo la parola « agonistica » dall'emendamento Vezzali 2.273 si permetterebbe la partecipazione degli alunni impegnati nei giochi sportivi studenteschi, oltre che degli studenti impegnati in attività sportiva agonistica.

Bruno MOLEA (SCpI) osserva come i giochi sportivi studenteschi siano già possibili, essendo attualmente organizzati insieme alle scuole. Ritiene quindi che si debba mantenere la parola « agonistica » nell'emendamento Vezzali 2.273, concordando con la relatrice sulla soppressione da tale emendamento dell'inciso da lei indicato nella proposta di riformulazione.

Mara CAROCCI (PD) concorda con il collega Molea, evidenziando come attualmente l'attività agonistica sia penalizzata, in considerazione del fatto che non sono agevoli le convenzioni tra scuole, Coni e federazioni sportive, al fine di far recuperare ore di lezione perse in diverse materie agli studenti atleti agonisti i quali, in vista della preparazione di importanti impegni sportivi, possono assentarsi dagli istituti scolastici per lunghi periodi.

Maria COSCIA (PD), *relatrice*, riformula quindi l'emendamento Vezzali 2.273, nel senso di sopprimere l'inciso « l'adozione di disposizioni per », mantenendo però la parola « agonistica ».

Bruno MOLEA (SCpI), in qualità di cofirmatario, accetta la riformulazione testé esposta dalla collega Coscia.

La Commissione approva l'emendamento Vezzali 2.273, così come riformulato (*vedi allegato 3*). Considera inoltre respinto per l'Aula l'emendamento Brescia 2.1045.

Annalisa PANNARALE (SEL) insiste per la votazione dell'emendamento Giancarlo Giordano 2.307.

Maria COSCIA (PD), *relatrice*, osserva che l'emendamento Giancarlo Giordano 2.307 potrebbe risultare assorbito dall'articolo aggiuntivo Malpezzi 2.1023, del quale illustra una nuova formulazione.

Cristian IANNUZZI (Misto), con riferimento all'emendamento Malpezzi 2.1023 chiede che, nel momento in cui esso sarà esaminato, si chiarisca che cosa si intenda per « pesca sociale ».

Maria COSCIA (PD), *relatrice*, osserva che lo spirito dell'emendamento Nicchi 2.305 verrà ripreso nell'emendamento 2.2001 della relatrice, che, nell'attesa di esaminare i subemendamenti ad esso riferiti, intanto riformula inserendo dopo le parole « bullismo » le seguenti « e cyberbullismo ».

La Commissione considera respinto per l'Aula l'emendamento Nicchi 2.305. Passa quindi all'esame dell'emendamento 2.2001 della relatrice e dei relativi subemendamenti.

Maria COSCIA (PD), *relatrice*, esprime parere favorevole sul subemendamento Centemero 02.2001.3. Chiede quindi che sia respinto per l'Aula il subemendamento Giancarlo Giordano 02.2001.9. Esprime

poi parere contrario sui subemendamenti Binetti 02.2001.1 e Nicchi 02.2001.7. Invita poi al ritiro dei subemendamenti Centemero 02.2001.4, Costantino 02.2001.10, Simonetti 02.2001.6 e Nicchi 02.2001.11. Esprime poi parere favorevole sul subemendamento Centemero 02.2001.5, e parere contrario sui subemendamenti Cristian Iannuzzi 02.2001.14 e 02.2001.13. Riformula poi il subemendamento Nicchi 02.2001.8, nel senso di aggiungere dopo le parole « servizi » le seguenti: « socio-sanitari ed educativi territoriali », sopprimendo le parole « e degli enti locali ». Esprime infine parere contrario sul subemendamento Cristian Iannuzzi 02.2001.12.

Annalisa PANNARALE (SEL), in qualità di cofirmataria, accetta la riformulazione del subemendamento Nicchi 02.2001.8.

Il sottosegretario Davide FARAONE esprime parere conforme a quello della relatrice.

Il sottosegretario Davide FARAONE esprime parere conforme a quello del relatore.

La Commissione approva il subemendamento Centemero 0.2.2001.3.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, comunica che il subemendamento Giancarlo Giordano 0.2.2001.9 è da intendersi respinto ai fini della ripresentazione in Assemblea. Avverte altresì che il subemendamento Binetti 0.2.2001.1 è stato ritirato.

Rosanna SCOPELLITI (AP) chiede di sottoscrivere il subemendamento Binetti 0.2.2001.1.

La Commissione respinge il subemendamento Nicchi 0.2.2001.7.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, comunica che i subemendamenti Centemero 0.2.2001.4, Costantino 0.2.2001.10, Simonetti 0.2.2001.6 e Nicchi 0.2.2001.11 sono da intendersi respinti ai fini della

ripresentazione in Assemblea e che il subemendamento Centemero 0.2.2001.05 è da intendersi decaduto.

La Commissione respinge il subemendamento Cristian Iannuzzi 0.2.2001.13.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, chiede ai presentatori se accettino la riformulazione del subemendamento Nicchi 0.2.2001.8.

Annalisa PANNARALE (SEL) accetta la riformulazione proposta dalla relatrice.

La Commissione approva il subemendamento Nicchi 0.2.2001.8.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, comunica che il subemendamento Cristian Iannuzzi 0.2.2001.12 è da intendersi respinto ai fini della ripresentazione in Assemblea.

La Commissione approva quindi l'emendamento della relatrice 2.2001, così come riformulato.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, comunica che gli emendamenti Centemero 2.17, Pannarale 2.342 e Centemero 2.1084, precedentemente accantonati, risultano quindi preclusi dall'approvazione dell'emendamento 2.2001 della relatrice.

Milena SANTERINI (PI-CD) ricorda che il suo emendamento 2.287 era stato accantonato affinché fosse riesaminato nell'ambito delle norme relative alla valutazione e, in particolare, con riferimento alla delega di cui all'articolo 21.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, comunica che, in assenza dei presentatori, gli emendamenti Luigi Gallo 2.75 e Vacca 2.52 sono da intendersi respinti ai fini della ripresentazione in Assemblea. Chiede quindi alla relatrice di esprimere i pareri sui subemendamenti al suo emendamento 2.2002.

Maria COSCIA (PD), *relatrice*, esprime parere contrario sui subemendamenti Centemero 0.2.2002.5, Caparini 0.2.2002.10, Centemero 0.2.2002.1 e 0.2.2002.2, mentre esprime parere favorevole sul subemendamento Carocci 0.2.2002.7. Esprime poi parere contrario sul subemendamento Centemero 0.2.2002.6, nonché sul subemendamento Santerini 0.2.2002.9, che ritiene possa risultare assorbito da un'eventuale approvazione del suo emendamento 2.2002, riformulato. Esprime poi parere contrario sui subemendamenti Cristian Iannuzzi 0.2.2002.12, 0.2.2002.13 e 0.2.2002.11, mentre propone di accantonare il subemendamento Pannarale 0.2.2002.8.

Il sottosegretario Davide FARAONE esprime parere conforme a quello della relatrice.

Elena CENTEMERO (FI-PdL) chiede che tutti i suoi subemendamenti all'emendamento della relatrice 2.2002 siano da intendersi respinti ai fini della ripresentazione in Assemblea.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, comunica che, in assenza del presentatore, il subemendamento Caparini 0.2.2002.10 è da intendersi respinto ai fini della ripresentazione in Assemblea.

La Commissione approva, quindi, il subemendamento Carocci 0.2.2002.7 e respinge il subemendamento Santerini 0.2.2002.9.

Cristian IANNUZZI (Misto) illustra il suo subemendamento 0.2.2002.12, raccomandandone l'approvazione.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, i subemendamenti Cristian Iannuzzi 0.2.2002.12, 0.2.2002.13 e 0.2.2002.11.

Annalisa PANNARALE (SEL) ritira il suo subemendamento 0.2.2002.8.

La Commissione approva quindi l'emendamento della relatrice 2.2002.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, riprendendo l'esame degli emendamenti all'articolo 2, avverte che gli emendamenti Cimbro 2.1022 e Santerini 2.1003 e 2.286 risultano preclusi dall'approvazione dell'emendamento 2.2002 della relatrice.

Milena SANTERINI (PI-CD), intervenendo in merito al suo emendamento 2.286, ne illustra le finalità e ne raccomanda l'approvazione.

Maria COSCIA (PD), *relatrice*, suggerisce all'onorevole Santerini di trasferirne il contenuto in un ordine del giorno.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, comunica che gli emendamenti Pisano 2.80, Pannarale 2.300, Simonetti 2.244, Luigi Gallo 2.86 e Chimienti 2.87 sono da intendersi respinti ai fini della ripresentazione in Assemblea.

Maria COSCIA (PD), *relatrice*, illustra un'ulteriore nuova formulazione dell'emendamento Adornato 2.282 (*vedi allegato 3*).

La Commissione approva l'emendamento Adornato 2.282, così come riformulato.

Maria COSCIA (PD), *relatrice*, propone e illustra una riformulazione dell'emendamento Blažina 2.184.

Tamara BLAŽINA (PD) dichiara di accettare la riformulazione proposta dalla relatrice, osservando che il provvedimento reca molte novità che occorre declinare anche con riguardo alle scuole del Friuli-Venezia Giulia con lingua di insegnamento slovena.

La Commissione approva l'emendamento Blažina 2.184, così come riformulato (*vedi allegato 3*).

Maria COSCIA (PD), *relatrice*, propone una riformulazione dell'emendamento Malpezzi 2.1023, precisando il fine di promuovere l'educazione ad una sana alimentazione.

Simona Flavia MALPEZZI (PD), intervenendo sul proprio emendamento 2.1023, fornisce precisazioni sul significato di « pesca sociale ».

Cristian IANNUZZI (Misto) considera una stravaganza l'inserimento del concetto di « pesca sociale » nella promozione di un'alimentazione sana e per tali motivi preannuncia un voto contrario.

Maria Grazia ROCCHI (PD) sottoscrive l'emendamento Malpezzi 2.1023.

La Commissione approva l'emendamento Malpezzi 2.1023 (*vedi allegato 3*).

Maria COSCIA (PD), *relatrice*, propone di mantenere accantonato l'emendamento Bossa 2.182 per discuterlo congiuntamente agli emendamenti riferiti all'articolo 7, che riguardano i criteri per l'individuazione degli insegnanti.

Luisa BOSSA (PD) condivide la proposta della relatrice.

La Commissione acconsente.

Cristian IANNUZZI (Misto) chiede chiarimenti riguardo alla votazione del proprio emendamento 2.1064.

Maria COSCIA (PD), *relatrice*, precisa che l'emendamento Cristian Iannuzzi 2.1064 è stato assorbito dal suo emendamento che ha riformulato il comma 4.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, avverte che gli emendamenti Giancarlo Giordano 2.319, Santerini 2.289, Luigi Gallo 2.97, Martelli 2.41, Carocci 2.1038 e Rocchi 2.1032 sono preclusi dall'approvazione dell'emendamento della relatrice 2.2000.

Sospende, quindi, brevemente la seduta.

**La seduta, sospesa alle 17, riprende alle 17.35.**

Maria COSCIA (PD), *relatrice*, propone una riformulazione dell'emendamento Rocchi 2.161 che illustra.

Maria Grazia ROCCHI (PD) dichiara di accettare la riformulazione proposta dalla relatrice.

La Commissione approva l'emendamento Rocchi 2.161, così come riformulato dalla relatrice (*vedi allegato 3*).

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, avverte che la relatrice ha avanzato in forma di emendamento (il 2.2004) una proposta di coordinamento formale.

La Commissione approva.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, avverte che le proposte emendative Bossa 2.182, Santerini 2.287, Centemero 2.1081, Gelmini 2.02, nonché le proposte emendative Costantino 2.306, 2.04 e 2.05 e Simonetti 2.246 saranno discusse successivamente. Precisa, infatti, che le prime sono riferite a materie trattate anche in altri articoli, mentre per le seconde i presentatori hanno fatto richiesta di poterle illustrare. Dichiara quindi concluso l'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 2.

Ilaria CAPUA, assunta la presidenza, avverte che la Commissione passa adesso all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 3.

Maria COSCIA (PD) formula parere contrario sugli emendamenti Vacca 3.18, Rampelli 3.37, Vacca 3.19, Centemero 3.4, mentre esprime parere favorevole sull'emendamento Rocchi 3.3. Formula quindi un invito al ritiro sull'emendamento Carocci 3.26, parere contrario sugli

identici emendamenti Giancarlo Giordano 3.49 e Russo 3.5, nonché sull'emendamento Giancarlo Giordano 3.44; invito al ritiro sull'emendamento Carocci 3.1003 e Santerini 3.40, mentre parere contrario sugli emendamenti Giancarlo Giordano 3.45 e Centemero 3.3.

Esprime parere favorevole sull'emendamento Rocchi 3.32 e un invito al ritiro sugli emendamenti Santerini 3.41 e Martelli 3.8. Formula, quindi, un parere favorevole sull'emendamento Ghizzoni 3.30 e un invito al ritiro sull'emendamento Pagano 3.1000. Formula, altresì, un parere contrario sull'emendamento Baldassarre 3.38 e un parere favorevole, purché riformulato, sull'emendamento De Rosa 3.24; parere contrario sugli emendamenti Baldassarre 3.2, nonché sugli identici emendamenti Chimienti 3.22 e Giancarlo Giordano 3.47. Esprime, inoltre, parere favorevole, purché riformulato, sull'emendamento Carocci 3.27 e parere contrario sugli emendamenti Vacca 3.15, 3.16 e 3.13, Giancarlo Giordano 3.46, Vacca 3.14, Pillozzi 3.9, sugli identici emendamenti Burton 3.25 e Pagano 3.1001, nonché sugli emendamenti Simonetti 3.36, Pannarale 3.43, Chimienti 3.23, Cristian Iannuzzi 3.39, Luigi Gallo 3.21, Russo 3.6 e Brescia 3.20. Formula quindi un invito al ritiro sugli emendamenti Bruno Bossio 3.11 e 3.12, mentre parere favorevole sull'emendamento Ascani 3.1002. Esprime quindi parere contrario sugli identici emendamenti Giancarlo Giordano 3.48 e Marzana 3.17; invita al ritiro o parere contrario sugli Albini 3.10 e Santerini 3.42; parere favorevole, purché riformulato sull'emendamento Coppola 3.1 e parere favorevole sull'emendamento Rocchi 3.34. Esprime parere favorevole, purché riformulato sull'emendamento Beni 3.29, mentre parere contrario sull'emendamento Catalano 3.1004 ed invito al ritiro o parere contrario sull'emendamento Antimo Cesaro 3.025. Formula, infine, un parere contrario sugli articoli aggiuntivi Palese 3.01, Bechis 3.08, 3.013, 3.028, 3.030, 3.035, 3.037, 3.038 e 3.049.

Il sottosegretario Davide FARAONE esprime parere conforme a quello della relatrice.

Ilaria CAPUA, *presidente*, avverte che s'intendono respinti ai fini della ripresentazione in Assemblea gli emendamenti Vacca 3.18, Rampelli 3.37, Vacca 3.19 e Centemero 3.4.

La Commissione approva, quindi, l'emendamento Rocchi 3.33.

Dopo che Mara CAROCCI ha ritirato i suoi emendamenti 3.26 e 3.0003 la Commissione respinge gli identici emendamenti Giancarlo Giordano 3.49 e Russo 3.5, gli emendamenti Giancarlo Giordano 3.44 e 3.45 e Centemero 3.3.

La Commissione approva gli emendamenti Rocchi 3.32 e Ghizzoni 3.30, dopo che Milena Santerini ha ritirato il suo emendamento 3.41 e che Mara Carocci, dopo averlo sottoscritto, ha ritirato l'emendamento 3.8 Martelli.

Rosanna SCOPELLITI (AP) sottoscrive e ritira l'emendamento Pagano 3.1000.

Ilaria CAPUA, *presidente*, avverte altresì che gli emendamenti Baldassarre 3.38 e 3.2 s'intendono respinti ai fini della ripresentazione in Assemblea.

Maria COSCIA (PD), *relatrice*, propone una riformulazione dell'emendamento De Rosa 3.24, sottoscritto anche dai deputati Manzi e Rampi. Avendo costoro accettato la riformulazione, la Commissione lo approva (*vedi allegato 3*).

Ilaria CAPUA, *presidente*, avverte che risulta precluso l'emendamento Rostellato 3.1006 e pone ai voti gli identici emendamenti Chimienti 3.22 e Giancarlo Giordano 3.47.

La Commissione li respinge, mentre approva – dopo che Annalisa PANNA-RALE (SEL) vi si è dichiarato contraria –

l'emendamento Carocci 3.27 come riformulato (*vedi allegato 3*).

Ilaria CAPUA, *presidente*, avverte che risultano pertanto preclusi gli emendamenti da 3.15 fino a 3.20 (pagine 100 e 101 del fascicolo vecchio). Avverte ancora che ai fini della ripresentazione in Assemblea s'intende respinto l'emendamento Bruno Bossio 3.11, mentre l'emendamento Bruno Bossio 3.12, sottoscritto dalla deputata Carocci è ritirato.

La Commissione approva l'emendamento Ascani 3.1002 (*vedi allegato 3*) e respinge gli identici emendamenti Giancarlo Giordano 3.48 e Marzana 3.17.

Ilaria CAPUA, *presidente*, fa presente che è stato ritirato l'emendamento Albini 3.10, mentre è respinto ai fini della ripresentazione in Aula l'emendamento Sant'erini 3.42.

La Commissione approva gli emendamenti Coppola 3.1, come riformulato, Rocchi 3.4 e Beni 3.29, come riformulato (*vedi allegato 3*).

Ilaria CAPUA, *presidente*, avverte che s'intendono respinti ai fini della ripresentazione in Assemblea gli emendamenti Catalano 3.1004 e Antimo Cesaro 3.025.

La Commissione accantona, al fine di consentirgliene l'illustrazione in una prossima seduta, l'articolo aggiuntivo Palese 3.01, indi respinge l'articolo aggiuntivo Bechis 3.013, risultando così preclusi gli articoli aggiuntivi Bechis 3.07, 3.08, 3.028, 3.030 e 3.049. La Commissione respinge, altresì, l'articolo aggiuntivo Bechis 3.035, risultando così preclusi gli articoli aggiuntivi Bechis 3.037 e 3.038.

Manuela GHIZZONI (PD) si dichiara rammaricata per la diffusione di notizie di stampa dalle quali emergerebbe che, durante l'esame in Commissione, è stata approvata una norma che prevede la partecipazione di un genitore e di un alunno agli scrutini. Ritiene che tale menzogna

infici il lavoro positivo intrapreso dalla Commissione.

La Commissione prende atto.

Ilaria CAPUA, *presidente*, comunica che risultano preclusi tutti i restanti emendamenti riferiti al comma 2 dell'articolo 3. Chiede quindi alla relatrice di esprimere i pareri all'articolo 4.

Maria COSCIA (PD), *relatrice*, esprime parere contrario sugli emendamenti Vacca 4.28, Pannarale 4.1021, Luigi Gallo 4.1005 e 4.26, mentre esprime parere favorevole sull'emendamento Rocchi 4.58, la cui approvazione determinerebbe l'assorbimento degli identici emendamenti Vignali 4.69 e Santerini 4.79, nonché degli identici emendamenti Centemero 4.3 e Rocchi 4.57. Ricorda quindi che l'emendamento Catalano 4.1006 risulta assorbito dall'approvazione di una proposta emendativa all'articolo 2. esprime quindi parere contrario sugli identici emendamenti Cristian Iannuzzi 4.1010 e 4.1007, nonché sugli emendamenti Luigi Gallo 4.27, Centemero 4.1 e Caruso 4.1000. Esprime poi parere contrario sugli emendamenti Vezzali 4.68, D'Uva 4.25 e Rostellato 4.1011, mentre esprime parere favorevole sull'emendamento Ghizzoni 4.51. Esprime poi parere contrario sull'emendamento Vezzali 4.83 e formula un invito al ritiro sull'emendamento Binetti 4.73. Esprime parere contrario altresì sugli emendamenti Luigi Gallo 4.24, Vacca 4.22 e invita al ritiro dell'emendamento Pagano 4.1002. Esprime poi parere contrario sugli identici emendamenti Vacca 4.23 e Cristian Iannuzzi 4.66, mentre esprime parere favorevole sull'emendamento Carocci 4.50. Invita al ritiro dell'emendamento Santerini 4.76, mentre esprime parere favorevole sull'emendamento Binetti 4.72. Esprime parere contrario sull'emendamento Marzana 4.21 e invita al ritiro dell'emendamento Fioroni 4.61. Esprime poi parere contrario sugli emendamenti Vacca 4.18, Luigi Gallo 4.20 e Vacca 4.19, mentre esprime parere favorevole sull'emendamento Labriola 4.1012. Esprime quindi parere contrario

sugli emendamenti Vacca 4.44 e 4.45, mentre esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Gelmini 4.5, Chimenti 4.32, Malpezzi 4.53, Pisicchio 4.65, Santerini 4.77, Giancarlo Giordano 4.81, Miotto 4.1003 e Palmieri 4.1016. Risultano pertanto preclusi tutti i restanti emendamenti riferiti al comma 6. esprime altresì parere contrario sugli emendamenti Palese 4.7, Vacca 4.36, Cristian Iannuzzi 4.1008, sugli identici emendamenti Altieri 4.2 e Caruso 4.1001, nonché sugli emendamenti Pannarale 4.1019, Russo 4.9, Vacca 4.35, Giancarlo Giordano 4.1020, Altieri 4.1017, Labriola 4.10105 e Marzana 4.38. Ricorda che l'emendamento Manzi 4.47 è stato ritirato ed esprime parere favorevole sugli emendamenti Ghizzoni 4.52 e Binetti 4.74, mentre esprime parere contrario sugli emendamenti Marzana 4.37 e Centemero 4.1018. Esprime parere favorevole sull'emendamento Malpezzi 4.55, purché riformulato, mentre esprime parere contrario sugli emendamenti Centemero 4.12 e 4.13, mentre ritiene che l'emendamento Centemero 4.14 possa confluire nell'emendamento Malpezzi 4.55. Esprime parere contrario sull'emendamento Marzana 4.39, mentre esprime parere favorevole sull'emendamento Carocci 4.49, purché riformulato. Esprime parere contrario sull'emendamento Cristian Iannuzzi 4.1009, mentre esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Centemero 4.01, purché riformulato.

Il sottosegretario Davide FARAONE esprime parere conforme.

Ilaria CAPUA, *presidente*, comunica che, in assenza del presentatore, l'emendamento Vacca 4.28 si intende respinto ai fini della rappresentazione in Assemblea.

Annalisa PANNARALE (SEL) ritira il suo emendamento 4.1021.

Ilaria CAPUA, *presidente*, comunica che, in assenza del presentatore, gli emendamenti Luigi Gallo 4.1005 e 4.26 si intendono respinti ai fini della rappresentazione in Assemblea.



La Commissione approva l'emendamento Rocchi 4.58.

Ilaria CAPUA, *presidente*, ricorda che l'approvazione dell'emendamento Rocchi 4.58 preclude gli identici emendamenti Vignali 4.69 e Santerini 4.79, nonché gli identici emendamenti Centemero 4.3 e Rocchi 4.57.

Ilaria CAPUA, *presidente*, avverte che gli emendamenti Cristian Iannuzzi 4.1010, Luigi Gallo 4.27 e Centemero 4.1 sono respinti ai fini della loro rappresentazione in Assemblea.

Dopo che Elena CENTEMERO ha sottoscritto l'emendamento Caruso 4.1000, Ilaria CAPUA, *presidente*, avverte che gli emendamenti Caruso 4.1000, Vezzali 4.68, D'Uva 4.25 e Rostellato 4.10 e 4.11 sono respinti ai fini della loro rappresentazione in Assemblea.

La Commissione approva l'emendamento Ghizzoni 4.51.

Ilaria CAPUA, *presidente*, avverte che l'emendamento Vezzali 4.83 si intende respinto al fine della sua rappresentazione in Assemblea.

Rosanna SCOPELLITI (AP) sottoscrive e ritira l'emendamento Binetti 4.73.

Ilaria CAPUA, *presidente*, avverte che gli emendamenti Luigi Gallo 4.24 e Vacca 4.22 si intendono respinti ai fini della loro rappresentazione in Assemblea.

Dopo che Rosanna SCOPELLITI ha sottoscritto l'emendamento Pagano 4.1002 avverte che gli emendamenti Pagano 4.1002, e gli identici emendamenti Vacca 4.23 e Cristian Iannuzzi 4.66 si intendono respinti ai fini della loro rappresentazione in Assemblea.

La Commissione approva quindi l'emendamento Carocci 4.50.

Milena SANTERINI (PI-CD) ritira il proprio emendamento 4.76.

Milena SANTERINI (PI-CD), Rosanna SCOPELLITI (AP), Elena CENTEMERO (FI-PdL) e Luisa BOSSA (PD) sottoscrivono l'emendamento Binetti 4.72.

Giancarlo GIORDANO (SEL), pur dichiarando di condividere la finalità di favorire l'acquisizione delle lingue straniere preannuncia il voto contrario del proprio gruppo in ragione della contrarietà alla complessiva cornice in cui si inserisce tale norma.

La Commissione approva l'emendamento Binetti 4.72.

Dopo che la presidente ha ricordato che l'emendamento Altieri 4.4 è stato dichiarato inammissibile, Elena Centemero si dissocia dalla presentazione di tale proposta emendativa che deve considerarsi una iniziativa individuale di alcuni componenti del gruppo di Forza Italia.

Ilaria CAPUA, *presidente*, avverte che gli emendamenti Marzana 4.21 deve intendersi respinto al fine della sua rappresentazione in Assemblea.

Mara CAROCCI (PD) sottoscrive e ritira l'emendamento Fioroni 4.61.

Ilaria CAPUA, *presidente*, avverte che gli emendamenti Vacca 4.18, Luigi Gallo 4.20, Vacca 4.19 devono intendersi respinti ai fini della loro rappresentazione in Assemblea.

Maria Grazia ROCCHI (PD) sottoscrive l'emendamento Labriola 4.1012, che la Commissione approva.

Ilaria CAPUA, *presidente*, avverte che gli emendamenti Vacca 4.44 e 4.45 si intendono respinti ai fini della loro rappresentazione in Assemblea.

La Commissione approva gli identici emendamenti Malpezzi 4.53, Gelmini 4.5,

Chimienti 4.32, Pisicchio 4.65, Santerini 4.77 e Giancarlo Giordano 4.81, risultando così preclusi i successivi emendamenti Vacca 4.1004, Centemero 4.6, Chimienti 4.30, Vacca 4.31, Simone Valente 4.42, Santerini 4.78, D'Uva 4.29, Simone Valente 4.41.

Indi la Commissione respinge gli emendamenti Palese 4.7, e Cristian Iannuzzi 4.1008.

Ilaria CAPUA, *presidente*, da per respinti ai fini della presentazione in Assemblea gli emendamenti Vacca 4.36 e gli identici emendamenti Altieri 4.2 e Caruso 4.1001.

Dopo che la Commissione ha respinto l'emendamento Pannarale 4.1019, Ilaria Capua dà per respinti ai fini della presentazione in Assemblea gli emendamenti Russo 4.9 e Vacca 4.35.

La Commissione respinge altresì l'emendamento Giancarlo Giordano 4.1020 e Ilaria Capua, *presidente*, avverte che sono stati ritirati gli emendamenti Altieri 4.1017 e Manzi 4.47 mentre si intendono respinti ai fini della presentazione in Assemblea gli emendamenti Labriola 4.1015 e Marzana 4.38. Indi la Commissione approva gli emendamenti Ghizzoni 4.52 e Binetti 4.74 sottoscritto dalle deputate Carocci e Scopelliti.

Ilaria CAPUA, *presidente*, dato per respinto l'emendamento Marzana 4.37, pone ai voti l'emendamento Centemero 4.1018 che la Commissione respinge.

Viene altresì approvato l'emendamento Malpezzi 4.55 come riformulato in modo da assorbire il contenuto degli emendamenti Centemero 4.14 e Carocci 4.49.

Indi la Commissione respinge gli emendamenti Centemero 4.12 e 4.13 nonché l'emendamento Cristian Iannuzzi 4.1009, dandosi per respinto ai fini della ripresentazione in Assemblea l'emendamento Marzana 4.39.

La Commissione quindi approva l'articolo aggiuntivo Centemero 4.01 successivamente sottoscritto anche dalle deputate Malpezzi, Bossa e Carocci. Mentre, respinge i subemendamenti Giancarlo Giordano 0.4.02.2, Centemero 0.4.02.9, Pannarale 0.4.02.3, Centemero 0.4.02.8, Simonetti 0.4.02.1, Centemero 0.4.02.7, 0.4.02.6 e 0.4.02.5 su cui la relatrice e il Governo hanno espresso parere contrario.

La Commissione approva in conclusione l'articolo aggiuntivo 4.02 della relatrice.

**La seduta termina alle 19.40.**

## ALLEGATO 1

**Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti. C. 2994 Governo, e abb. C. 416 Caparini, C. 1595 Antimo Cesaro, C. 1835 Cimbro, C. 2043 Vezzali, C. 2045 Carfagna, C. 2067 Coccia, C. 2291 Ascani, C. 2524 Centemero, C. 2630 Paglia, C. 2860 Iori, C. 2875 Di Benedetto, C. 2975 Chimienti.**

## SUBEMENDAMENTI ED EMENDAMENTI DELLA RELATRICE

## ART. 2.

*Al capoverso 1, sostituire le parole:* con la partecipazione di tutte le sue componenti *con le seguenti:* con delibera del Collegio dei docenti e del Consiglio d'istituto per le proprie competenze.

**0. 2. 2000. 11.** Cristian Iannuzzi.

*Al capoverso primo periodo, sostituire le parole:* rivedibile annualmente *con le seguenti:* soggetto ogni anno a conferma e ad eventuale revisione da parte del consiglio di circolo o d'istituto.

**0. 2. 2000. 15.** Chimienti, Luigi Gallo, Marzana, Simone Valente, Vacca, Brescia, D'Uva, Di Benedetto.

*Al capoverso, 1, sostituire le parole:* rivedibile annualmente *con le seguenti;* soggetto ogni anno alla eventuale revisione da parte del consiglio di circolo o di istituto.

**0. 2. 2000. 16.** Chimienti, Luigi Gallo, Marzana, Simone Valente, Vacca, Brescia, D'Uva, Di Benedetto.

*Al capoverso 1, sostituire il secondo periodo con il seguente:* L'attuazione del piano è monitorata dal collegio docenti

che ne relaziona all'Ufficio scolastico regionale anche ai fini della verifica.

**0. 2. 2000. 17.** Marzana, Simone Valente, Vacca, Luigi Gallo, Brescia, D'Uva, Di Benedetto, Chimienti.

*Al capoverso comma 2, all'alinea, primo periodo, dopo le parole:* a norma dell'articolo 8 e *aggiungere le seguenti parole:* e con l'obiettivo di riduzione progressiva del numero di alunni per classe, in modo da superare le disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81 e.

**0. 2. 2000. 25.** Chimienti, Luigi Gallo, Marzana, Simone Valente, Vacca, Brescia, D'Uva, Di Benedetto.

*Al capoverso, 2, alinea, dopo il primo periodo aggiungere il seguente:* Il Piano assicura altresì l'attuazione dei principi di pari opportunità, non discriminazione e inclusione, promuovendo azioni di prevenzione, contrasto e sensibilizzazione.

**0. 2. 2000. 1.** Centemero, Palmieri.

*Al capoverso 2, primo periodo, aggiungerà le seguenti parole:* , anche al fine di orientarla verso la sensibilizzazione e la crescita educativa, culturale ed emotiva degli alunni, la promozione dei principi di parità di genere e di solidarietà sociale,

l'integrazione e l'inclusione sociale, il contrasto alla dispersione scolastica, l'alfabetizzazione degli alunni migranti.

**0. 2. 2000. 9.** Pannarale, Giancarlo Giordano, Nicchi, Costantino, Duranti.

*Al capoverso 2, all'alinea, secondo periodo, dopo le parole: opzioni metodologiche aggiungere le seguenti: e didattiche.*

**0. 2. 2000. 6.** Centemero, Palmieri.

*Al capoverso 2, all'alinea, secondo periodo, dopo le parole: opzioni metodologiche aggiungere le seguenti: e pedagogico-didattiche.*

**0. 2. 2000. 5.** Centemero, Palmieri.

*Al capoverso 2, aggiungere in fine le seguenti parole: con riferimento agli standard della qualità del servizio di cui all'articolo 8, comma 1, lettera f).*

**0. 2. 2000. 4.** Centemero, Palmieri.

*Al capoverso ART. 3, comma 2, all'alinea, secondo periodo, sopprimere le parole: anche di gruppi minoritari.*

**0. 2. 2000. 26.** Marzana, Simone Valente, Vacca, Luigi Gallo, Brescia, D'Uva, Di Benedetto, Chimienti.

*Al capoverso 2, all'alinea, secondo periodo, sopprimere le parole: gli insegnamenti e le discipline tali da coprire.*

**0. 2. 2000. 18.** Chimienti, Luigi Gallo, Marzana, Simone Valente, Vacca, Brescia, D'Uva, Di Benedetto.

*Al capoverso 2, all'alinea, secondo periodo, sopprimere le parole: sopprimere le parole: e le discipline.*

**0. 2. 2000. 46.** Simone Valente, Marzana, Vacca, Chimienti, Luigi Gallo, Brescia, D'Uva, Di Benedetto, Chimienti.

*Al capoverso ART. 3, comma 2, lettera a), dopo le parole: monte orario inserire le seguenti: di ciascuno.*

**0. 2. 2000. 30.** Marzana.

*Al capoverso ART. 3, comma 2, lettera a), dopo le parole: quota di autonomia dei curricoli inserire le seguenti: all'obiettivo di riduzione progressiva del numero di alunni per classe, in modo da superare le disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81.*

**0. 2. 2000. 24.** Chimienti, Luigi Gallo, Marzana, Simone Valente, Vacca, Brescia, D'Uva, Di Benedetto.

*Al capoverso ART. 2, lettera a), dopo le parole: dei numero di alunni con disabilità inserire le seguenti: e della connessa necessità di raggiungere la inedia di un docente ogni due alunni disabili in tutte le classi, secondo le modalità previste dall'articolo 19, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.*

**0. 2. 2000. 21.** Chimienti, Luigi Gallo, Marzana, Simone Valente, Vacca, Brescia, D'Uva, Di Benedetto.

*Al capoverso 2, lettera d), dopo le parole: del numero di alunni con disabilità inserire le seguenti: e della connessa necessità di raggiungere la media di un docente ogni due alunni disabili in tutte le classi, secondo le modalità previste dall'articolo 19, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.*

**0. 2. 2000. 22.** Chimienti, Luigi Gallo, Marzana, Simone Valente, Vacca, Brescia, D'Uva, Di Benedetto.

*Al capoverso 2, lettera a), dopo le parole: con disabilità inserire le seguenti: tenendo conto del rapporto di un docente ogni due*

alunni disabili, secondo quanto previsto dall'articolo 19, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

**0. 2. 2000. 23.** Chimienti, Luigi Gallo, Marzana, Simone Valente, Vacca, Brescia, D'Uva, Di Benedetto.

*Al capoverso 2, alla lettera a), dopo la parola: "disabilità" inserire la seguente: accertata.*

**0. 2. 2000. 31.** Marzana.

*Al capoverso comma 2, lettera b), dopo le parole: "potenziamento dell'offerta formativa" inserire le seguenti: "tenendo in considerazione la necessità di attribuire le cattedre unicamente a docenti in possesso delle competenze didattico-disciplinari richieste per lo svolgimento dei singoli insegnamenti.*

**0. 2. 2000. 20.** Chimienti, Luigi Gallo, Marzana, Simone Valente, Vacca, Brescia, D'Uva, Di Benedetto.

*Al capoverso 2, lettera b) dopo le parole: "offerta formativa," aggiungere infine le seguenti parole: "ivi compresi i posti per compensare esoneri e semiesoneri dall'insegnamento dei docenti con funzioni e compiti organizzativi e di staff.*

**0. 2. 2000. 56.** Rampelli.

*Al capoverso 2, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:*

*b-bis) i criteri per l'individuazione dei posti dell'organico dell'autonomia e per la scelta del personale da assegnare ai medesimi posti.*

**0. 2. 2000. 7.** Centemero, Palmieri.

*Al capoverso 2, dopo la lettera b), aggiungere la lettera:*

*b-bis) di fabbisogno del personale ATA.*

**0. 2. 2000. 13.** Cristian Iannuzzi.

*Al capoverso 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

*b-bis) il fabbisogno dei servizi necessari per le innovazioni metodologiche-didattiche.*

**0. 2. 2000. 32.** Luigi Gallo.

*Al capoverso 2-bis, dopo le parole: "di attrezzature materiali" aggiungere le seguenti: ", e di servizi.*

**0. 2. 2000. 42.** Luigi Gallo, Marzana, Simone Valente, Vacca, Brescia, D'Uva, Di Benedetto, Chimienti.

*Al capoverso 2-bis, sopprimere le parole: "nonché i piani fino alla fine del capoverso.*

**0. 2. 2000. 19.** Chimienti, Luigi Gallo, Marzana, Simone Valente, Vacca, Brescia, D'Uva.

*Al capoverso 2-bis, sostituire le parole: "nonché i" con le seguenti anche sulla base dei.*

**0. 2. 2000. 29.** Simone Valente, Marzana, Vacca, Luigi Gallo, Brescia, D'Uva, Di Benedetto, Chimienti.

*Al capoverso 2-bis, sopprimere le parole: "dell'istituzione scolastica.*

**0. 2. 2000. 28.** Simone Valente, Marzana, Vacca, Luigi Gallo, Brescia, D'Uva, Di Benedetto, Chimienti.

*Sostituire il capoverso 3, con il seguente:*

3. Il Piano dell'offerta formativa è elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi generali per le attività della scuola e delle scelte generali di gestione e di amministrazione definiti dal consiglio di circolo o di istituto, tenuto conto delle proposte e dei pareri formulati dagli organismi e dalle associazioni anche di fatto dei genitori e, per le scuole secondarie superiori, degli studenti. Il Piano è adottato dal consiglio di circolo o di istituto.

*Conseguentemente al capoverso 4, sopprimere le parole:* tiene altresì conto delle proposte e dei pareri formulati dagli organismi e dalle associazioni dei genitori e, per le scuole secondarie superiori, degli studenti.

**0. 2. 2000. 8.** Pannarale, Giancarlo Giordano.

*Sostituire il capoverso 3, con il seguente:*

3. Il piano triennale dell'offerta formativa è elaborato, modificato e approvato dal collegio docenti e può essere predisposto da un'apposita commissione eletta nell'ambito del collegio dei docenti. Nella elaborazione del piano triennale sono, altresì coinvolti genitori e studenti, come agli articoli 13, 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, i quali possono proporre e votare progetti educativi da inserire nel piano triennale.

**0. 2. 2000. 33.** Luigi Gallo.

*Sostituire il capoverso 3, con il seguente:*

3. Il piano triennale dell'offerta formativa è elaborato dal collegio dei docenti e adottato dal consiglio d'Istituto, con l'eventuale coinvolgimento dei principali soggetti economici, sociali e culturale del territorio.

**0. 2. 2000. 36.** Vacca.

*Sostituire il capoverso 3, con il seguente:*

3. Il Piano è elaborato dal collegio dei docenti, con la partecipazione dei genitori e, limitatamente alle scuole secondarie di secondo grado, degli studenti nonché con l'eventuale coinvolgimento dei principali soggetti istituzionali, culturali sociali ed economici del territorio ed è adottato dal consiglio d'istituto.

**0. 2. 2000. 35.** Vacca.

*Sostituire il capoverso 3, con il seguente:*

3. Il Piano dell'offerta formativa è elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi generali per le attività della scuola e delle scelte generali di gestione e di amministrazione definiti dal consiglio di circolo o di istituto, tenuto conto delle proposte e dei pareri formulati dagli organismi e dalle associazioni anche di fatto dei genitori e, per le scuole secondarie superiori, degli studenti. Il Piano è adottato dal consiglio di circolo o di istituto.

**0. 2. 2000. 40.** Vacca, Marzana, Simone Valente, Luigi Gallo, Brescia, D'Uva, Di Benedetto, Chimienti.

*Sostituire il capoverso 3, con il seguente:*

3. Il piano triennale è elaborato dal collegio dei docenti e adottato dal consiglio d'istituto, in accordo con il dirigente scolastico, nonché con l'eventuale coinvolgimento dei principali attori economici, sociali e culturali del territorio.

**0. 2. 2000. 34.** Chimienti.

*Al capoverso 3, dopo la parola:* elaborato *aggiungere le seguenti:* , con apposita commissione.

**0. 2. 2000. 2.** Centemero, Palmieri.

*Al capoverso articolo 3 comma 3, dopo le parole:* degli indirizzi *inserire le seguenti*

, definiti dal consiglio di circolo o di istituto,.

**0. 2. 2000. 44.** Simone Valente, Marzana, Vacca, Luigi Gallo, Brescia, D'Uva, Di Benedetto, Chimienti.

*Al capoverso articolo 3 comma 3, dopo le parole degli indirizzi inserire le seguenti*, definiti dal consiglio di circolo o di istituto,.

*Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire la parola definiti con la seguente definite.*

**0. 2. 2000. 45.** Simone Valente, Marzana, Vacca, Luigi Gallo, Brescia, D'Uva, Di Benedetto, Chimienti.

*Al capoverso 3, primo periodo, sostituire le parole: è elaborato con le seguenti: è deliberato e la parola: definiti con la seguente: proposti.*

**0. 2. 2000. 59.** Cristian Iannuzzi.

*Al capoverso 3, primo periodo, sostituire le parole: degli indirizzi per le attività con le seguenti: degli indirizzi generali per le attività.*

**0. 2. 2000. 58.** Cristian Iannuzzi.

*Al capoverso 3, primo periodo, sopprimere le parole: definiti dal dirigente scolastico.*

**0. 2. 2000. 57.** Cristian Iannuzzi.

*Al capoverso articolo 3 comma 3, sostituire la parola definiti con la seguente definite.*

**0. 2. 2000. 43.** Simone Valente, Marzana, Vacca, Luigi Gallo, Brescia, D'Uva, Di Benedetto, Chimienti.

*Al capoverso articolo 3, al comma 3, sostituire le parole: dal dirigente scolastico con le seguenti: dal consiglio di circolo o di istituto, tenuto conto delle proposte e dei pareri formulati dagli organismi e dalle associazioni anche di fatto dei genitori e, per le scuole secondarie superiori, degli studenti.*

**0. 2. 2000. 12.** Cristian Iannuzzi.

*Al capoverso articolo 3 comma 3 sostituire le parole il dirigente scolastico con le seguenti la specifica funzione strumentale eletta dal collegio docenti.*

**0. 2. 2000. 37.** Luigi Gallo, Chimienti, Marzana, Simone Valente, Vacca, Brescia, D'Uva, Di Benedetto.

*Al capoverso articolo 3 comma 3, sostituire le parole: dirigente scolastico con le seguenti: dal consiglio di circolo o d'istituto.*

**0. 2. 2000. 38.** Chimienti, Luigi Gallo, Marzana, Simone Valente, Vacca, Brescia, D'Uva, Di Benedetto.

*Al capoverso articolo 3 comma 3 sostituire la parola approvato con la seguente adottato.*

**0. 2. 2000. 39.** Vacca, Marzana, Simone Valente, Luigi Gallo, Brescia, D'Uva, Di Benedetto, Chimienti.

*Al capoverso articolo 3, al comma 4, sostituire le parole della predisposizione del Piano, con le parole di cui al comma 2.*

**0. 2. 2000. 14.** Cristian Iannuzzi.

*Al capoverso 8, articolo 3, al comma 4, primo periodo, dopo le parole: il dirigente scolastico aggiungere le seguenti: , sentiti gli enti locali di riferimento, e conseguentemente le parole: con gli enti locali e sono soppresse.*

**0. 2. 2000. 10.** Giancarlo Giordano, Panarale.

*Al capoverso articolo 3, comma 4, sostituire le parole* il dirigente scolastico attiva i necessari rapporti con gli enti locali e con le *con le seguenti* il collegio dei docenti può tenere conto delle proposte e dei pareri formulati dai rappresentanti delle.

**0. 2. 2000. 48.** Vacca.

*Al capoverso articolo 3, comma 4, sostituire le parole da* il dirigente scolastico attiva *fino a* territorio *con le seguenti* il collegio dei docenti può tenere conto delle proposte e dei pareri formulati dai principali soggetti istituzionali, culturali, sociali, economici del territorio.

**0. 2. 2000. 50.** Chimienti.

*Al capoverso articolo 3, comma 4, sostituire le parole da:* il dirigente scolastico attiva *fino a* territorio *con le seguenti* il collegio dei docenti può tenere conto delle proposte e dei pareri formulati dai principali attori economici, sociali e culturali del territorio.

**0. 2. 2000. 49.** Chimienti.

*Al capoverso 4, dopo le parole:* il dirigente scolastico attiva *inserire le seguenti:*, sulla base delle indicazioni del collegio docenti,.

**0. 2. 2000. 54.** Marzana, Simone Valente, Vacca, Luigi Gallo, Brescia, D'Uva, Di Benedetto, Chimienti.

*Al capoverso 4 sostituire le parole:* tiene altresì conto delle proposte e dei pareri *con le seguenti* inserisce almeno un progetto didattico.

**0. 2. 2000. 52.** Luigi Gallo, Chimienti, Marzana, Simone Valente, Vacca, Brescia, D'Uva, Di Benedetto.

*Al capoverso 4, sostituire le parole:* dagli organismi e dalle associazioni *con le seguenti* dai rappresentanti.

**0. 2. 2000. 51.** Vacca.

*Al capoverso 4, dopo le parole* operanti sul territorio *aggiungere* nonché con il coinvolgimento degli ordini professionali e delle imprese, anche attraverso le rispettive associazioni di categoria.

**0. 2. 2000. 3.** Centemero, Palmieri.

*Al capoverso 4, sostituire le parole:* dagli organismi e dalle associazioni dei *con la seguente* dai e *sostituire la parola* degli *con la seguente* dagli.

**0. 2. 2000. 47.** Vacca.

*Al capoverso 5, sostituire le parole:* sui siti delle istituzioni scolastiche *con le seguenti* sito web delle singole istituzioni scolastiche di appartenenza.

**0. 2. 2000. 55.** Vacca.

*Sostituire il comma 8 con il seguente:*

8. L'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, è sostituito dal seguente:

« ART. 3.

*(Piano triennale dell'offerta formativa).*

1. Ogni istituzione scolastica predispone, con la partecipazione di tutte le sue componenti, il Piano triennale dell'offerta formativa, rivedibile annualmente. Il Piano è il documento fondamentale costitutivo dell'identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa ed organizzativa che le singole scuole adottano nell'ambito della loro autonomia.

2. Il Piano è coerente con gli obiettivi generali ed educativi dei diversi tipi e



indirizzi di studi determinati a livello nazionale a norma dell'articolo 8 e riflette le esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale, tenendo conto della programmazione territoriale dell'offerta formativa. Esso comprende e riconosce le diverse opzioni metodologiche, anche di gruppi minoritari, valorizza le corrispondenti professionalità e indica gli insegnamenti e le discipline tali da coprire:

a) il fabbisogno dei posti comuni e di sostegno dell'organico dell'autonomia sulla base del monte orario degli insegnamenti, con riferimento anche alla quota di autonomia dei curricoli e agli spazi di flessibilità, nonché del numero di alunni con disabilità, ferma restando la possibilità di istituire posti di sostegno in deroga;

b) il fabbisogno dei posti per il potenziamento dell'offerta formativa.

Il Piano indica altresì il fabbisogno relativo ai posti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, il fabbisogno di infrastrutture e di attrezzature materiali, nonché i piani di miglioramento dell'istituzione scolastica di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 80 del 2013.

3. Il Piano è elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico. Il Piano è approvato dal consiglio di circolo o d'istituto.

4. Ai fini della predisposizione del Piano, il dirigente scolastico attiva i necessari rapporti con gli enti locali e con le diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti sul territorio; tiene altresì conto delle proposte e dei pareri formulati dagli organismi e dalle associazioni dei genitori e, per le scuole secondarie superiori, degli studenti.

5. Il Piano, nonché le eventuali revisioni annuali, sono resi pubblici tramite la pubblicazione sui siti delle istituzioni scolastiche. ».

*Conseguentemente, sopprimere il comma 9.*

**2. 2000.** La Relatrice.

*Dopo le parole: iniziative per aggiungere le seguenti: la prevenzione e.*

**0. 2. 2001. 3.** Centemero, Palmieri.

*Alla lettera i), dopo le parole: dispersione scolastica, aggiungere le seguenti: anche prevedendo l'innalzamento dell'obbligo formativo fino al diciottesimo anno di età.*

**0. 2. 2001. 9.** Giancarlo Giordano, Pannarale.

*Al capoverso lettera i), dopo le parole: contrasto dei fenomeni della dispersione scolastica aggiungere le seguenti: anche mediante adeguato rafforzamento delle sanzioni penali e amministrative a carico della responsabilità genitoriale, nonché.*

**0. 2. 2001. 1.** Binetti.

*Alla lettera i), dopo le parole: dispersione scolastica, aggiungere le seguenti: attraverso interventi rivolti alle alunne ed agli alunni in situazioni di disagio socio-ambientale o in difficoltà di apprendimento.*

**0. 2. 2001. 7.** Nicchi, Pannarale, Giancarlo Giordano, Duranti, Costantino.

*Dopo le parole: della discriminazione sono aggiunte: e della violenza di genere.*

**0. 2. 2001. 4.** Centemero, Palmieri.

*Alla lettera i), le parole: e del bullismo, sono sostituite dalle seguenti: , del bullismo, con particolare riguardo al cyberbullismo attraverso la promozione di comportamenti solidali, che educino alle differenze ed accrescano il senso critico verso*

quei canoni estetici predeterminati e discriminatori che gli adolescenti subiscono dal web.

**0. 2. 2001. 10.** Costantino, Duranti, Nicchi, Giancarlo Giordano, Pannarale.

*Dopo le parole:* e del bullismo e *inserire le seguenti:* per un'ampia diffusione di una cultura antinfortunistica e a tutela della sicurezza e della salute sui luoghi di lavoro, nonché.

**0. 2. 2001. 6.** Simonetti, Borghesi.

*Alla lettera i), dopo le parole:* bisogni educativi speciali *aggiungere le seguenti:* o diversamente abili, *conseguentemente, dopo le parole:* individualizzati e personalizzati *aggiungere le seguenti:* progettati anche in base all'eventuale diagnosi funzionale.

**0. 2. 2001. 11.** Nicchi, Pannarale, Giancarlo Giordano, Duranti, Costantino.

*Dopo le parole:* educativi speciali anche attraverso *sopprimere le parole:* l'attività di.

**0. 2. 2001. 5.** Centemero, Palmieri.

*Sostituire le parole* anche attraverso l'attività *con le seguenti:* , che vengono inseriti in numero non superiore ad uno per classe nella Scuola dell'infanzia e nella Primaria e a due in quella Secondaria per garantire loro l'attivazione.

**0. 2. 2001. 14.** Cristian Iannuzzi.

*Sostituire le parole* anche in collaborazione *con le seguenti:* avvalendosi di personale docente opportunamente formato in dotazione aggiuntiva nell'organico funzionale e della collaborazione.

**0. 2. 2001. 13.** Cristian Iannuzzi.

*Alla lettera i), sostituire le parole:* in collaborazione con gli enti territoriali, *con le seguenti:* in collaborazione con i servizi socio-educativi territoriali e degli enti locali.

**0. 2. 2001. 8.** Nicchi, Pannarale, Giancarlo Giordano, Duranti, Costantino.

*Dopo le parole:* associazioni di settore *aggiungere in fine il seguente periodo:* . Lo Stato, nell'ambito delle risorse destinate al potenziamento dell'offerta formativa, assicura a ogni scuola una dotazione aggiuntiva di docenti opportunamente formati o formate, che concorre alla realizzazione delle iniziative di cui al precedente periodo, insieme ai docenti e alle docenti delle singole classi.

**0. 2. 2001. 12.** Cristian Iannuzzi.

*Al comma 3, sostituire la lettera i) con la seguente:*

*i)* iniziative per il contrasto dei fenomeni della dispersione scolastica, della discriminazione e del bullismo e a garanzia della più ampia inclusione scolastica; e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali anche attraverso l'attività di percorsi individualizzati e personalizzati, nonché misure educative e didattiche di supporto anche in collaborazione con gli enti territoriali e le associazioni di settore.

**2. 2001.** Relatrice.

*Le parole da:* attraverso a organizzare *sono sostituite dalle seguenti:* attraverso percorsi formativi, laboratori di cittadinanza e iniziative dirette a rafforzare e migliorare la lingua italiana.

**0. 2. 2002. 5.** Centemero, Palmieri.

*Dopo le parole:* corsi e laboratori *aggiungere le seguenti:* ovvero apposite classi di inserimento temporaneo.

**0. 2. 2002. 10.** Caparini, Simonetti, Borghesi.

*Sopprimere le parole:* per alunni e studenti.

**0. 2. 2002. 1.** Centemero, Palmieri.

*Sopprimere le parole:* e o di lingua non italiana.

**0. 2. 2002. 2.** Centemero, Palmieri.

*Sopprimere le parole:* secondo quanto previsto dall'articolo 14, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 81 del 2009.

**0. 2. 2002. 7.** Carocci, Rocchi.

*Dopo le parole:* Presidente della Repubblica n. 81 del 2009, *aggiungere le seguenti:* attuabili con laboratori permanenti di apprendimento.

**0. 2. 2002. 6.** Centemero, Palmieri.

*Dopo le parole:* anche tra reti di scuole *aggiungere le seguenti:* , attraverso l'apporto delle comunità di origine e dei mediatori culturali.

**0. 2. 2002. 9.** Santerini.

*Dopo le parole:* reti di scuole *aggiungere le seguenti:* avvalendosi del personale docente opportunamente formato e in possesso dei titoli specifici.

**0. 2. 2002. 12.** Cristian Iannuzzi.

*Dopo le parole:* reti di scuole *aggiungere le seguenti:* avvalendosi, nell'ambito delle risorse destinate al potenziamento dell'offerta formativa, di una dotazione aggiuntiva di personale docente opportunamente formato e in possesso dei titoli specifici.

**0. 2. 2002. 13.** Cristian Iannuzzi.

*Sopprimere le parole:* il terzo settore e il volontariato.

**0. 2. 2002. 11.** Cristian Iannuzzi.

*Alla lettera q), in fine, dopo le parole:* e il volontariato, *aggiungere le seguenti:* , anche realizzando percorsi di accoglienza, orientamento e supporto in favore delle loro famiglie, al fine di renderle pienamente partecipi dell'esperienza formativa dei propri figli e di favorirne la partecipazione alla vita sociale.

**0. 2. 2002. 8.** Pannarale, Giancarlo Giordano, Costantino, Nicchi.

*Al comma 3, sostituire la lettera q) con la seguente:*

q) alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano L2 attraverso corsi e laboratori, per alunni e studenti di cittadinanza e o di lingua non italiana da organizzare secondo quanto previsto dall'articolo 14, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 81 del 2009 anche tra reti di scuole e in collaborazione con gli enti locali, il terzo settore e il volontariato.

**2. 2002.** Relatrice.

*Al comma 15, sostituire le parole:* educazione motoria *con le seguenti:* educazione fisica.

**0. 2. 2003. 9.** Vezzali, Molea.

*Al comma 14, le parole:* docenti abilitati all'insegnamento anche di altri gradi di istruzione in qualità di specialisti ai quali è assicurata una specifica formazione nell'ambito del Piano Nazionale di cui all'articolo 10 comma 4., *sono sostituite dalle seguenti:* docenti di madre lingua o abilitati all'insegnamento nelle relative classi di concorso, anche in ruolo in altri gradi di istruzione, in qualità di specialisti.

**0. 2. 2003. 8.** Giancarlo Giordano, Pannarale.

*Sopprimere le parole:* anche di altri gradi di istruzione.

**0. 2. 2003. 10.** Cristian Iannuzzi.

*Dopo le parole:* qualità di specialisti *aggiungere le seguenti:* oppure avvalendosi di atleti o musicisti professionisti di chiara fama nazionale o regionale inseriti negli albi territoriali secondo le modalità stabilite di concerto tra MIUR e CONI con apposito regolamento.

**0. 2. 2003. 3.** Centemero, Palmieri.

*Dopo le parole:* qualità di specialisti *aggiungere le seguenti:* ovvero attraverso l'attribuzione dell'insegnamento a docenti di scuola primaria in possesso di comprovate capacità.

**0. 2. 2003. 1.** Centemero, Palmieri.

*Dopo le parole:* qualità di specialisti *aggiungere le seguenti:* oppure avvalendosi di atleti o musicisti professionisti di chiara fama nazionale o regionale da assumere con incarico da esperti.

**0. 2. 2003. 5.** Centemero, Palmieri.

*Dopo le parole:* di specialisti *aggiungere le seguenti:* in possesso di titoli specifici per l'insegnamento dell'italiano come L2 o LS o quelli.

**0. 2. 2003. 11.** Cristian Iannuzzi.

*Dopo le parole:* comma 4 *aggiungere le seguenti:* ovvero attraverso l'attribuzione dell'insegnamento a docenti di scuola primaria in possesso di comprovate capacità.

**0. 2. 2003. 2.** Centemero, Palmieri.

*Dopo le parole:* comma 4 *aggiungere le seguenti:* oppure avvalendosi di atleti o musicisti professionisti di chiara fama nazionale o regionale inseriti negli albi ter-

ritoriali secondo le modalità stabilite di concerto tra MIUR e CONI con apposito regolamento.

**0. 2. 2003. 4.** Centemero, Palmieri.

*Dopo le parole:* comma 4 *aggiungere le seguenti:* oppure avvalendosi di atleti o musicisti professionisti di chiara fama nazionale o regionale da assumere con incarico da esperti.

**0. 2. 2003. 6.** Centemero, Palmieri.

*Dopo le parole:* comma 4 *aggiungere il seguente periodo:* A domanda possono essere utilizzati come docenti specialisti di educazione fisica nella scuola primaria anche i docenti di scuola primaria in possesso di diploma ISEF o laurea in Scienze motorie.

**0. 2. 2003. 7.** Centemero, Palmieri.

*Sostituire i commi 14 e 15 con i seguenti:*

14. Per l'insegnamento della lingua inglese, della musica e dell'educazione motoria nella scuola primaria sono utilizzati, nell'ambito delle risorse di organico disponibili, docenti abilitati all'insegnamento anche di altri gradi di istruzione in qualità di specialisti ai quali è assicurata una specifica formazione nell'ambito del Piano Nazionale di cui all'articolo 10, comma 4.

**2. 2003.** Relatrice.

#### ART. 4.

*Sopprimere il capoverso 1.*

**0. 4. 0. 2. 2.** Giancarlo Giordano, Panarale.

*All'articolo 4-bis, capoverso « comma 2 », dopo le parole « Conferenza Stato-regioni » aggiungere le seguenti: « , anche in apprendistato ».*

**0. 4. 0. 2. 9.** Centemero, Palmieri.

All'articolo 4-bis, capoverso « comma 3 », sostituire la lettera a) con la seguente:

« a) razionalizzazione dell'offerta formativa su base regionale con mantenimento degli Istituti ex-pareggiati quale sede autonoma o loro eventuale trasformazione in sede distaccata di altro Istituto ex-pareggiato o Conservatorio, e conseguente aumento della dotazione organica nazionale in misura corrispondente al personale degli istituti ex pareggiati statalizzati. »

**0. 4. 0. 2. 4.** Centemero, Palmieri.

All'articolo 4-bis, comma 3, sopprimere la lettera b).

**0. 4. 0. 2. 3.** Pannarale, Giancarlo Giordano.

All'articolo 4-bis, capoverso « comma 3 », lettera b), dopo le parole « dagli studenti », aggiungere le parole « per la frequenza e ».

**0. 4. 0. 2. 8.** Centemero, Palmieri.

Al comma 3, lettera d), sostituire le parole « non inferiore a euro 100.000 » con le seguenti « non inferiore a euro 50.000 »

**0. 4. 0. 2. 1.** Simonetti, Borghesi.

All'articolo 4-bis, capoverso « comma 3 », lettera d), sopprimere le parole « e comunque che garantisca la piena realizzazione di un ciclo completo di percorsi ».

**0. 4. 0. 2. 7.** Centemero, Palmieri.

All'articolo 4-bis, capoverso « comma 3 », lettera e), sostituire la parola « unificate » con la seguente « semplificato ».

**0. 4. 0. 2. 6.** Centemero, Palmieri.

All'articolo 4-bis, capoverso « comma 3 », lettera e), aggiungere in fine il seguente periodo: « Al fine di rafforzare l'efficienza del sistema, le Fondazioni di partecipazione possono costituire tra loro Consorzi. »

**0. 4. 0. 2. 5.** Centemero, Palmieri.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

(Istituti Tecnici Superiori).

1. Le risorse messe a disposizione dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a valere sul fondo previsto dall'articolo 1, comma 875, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, così come modificato dall'articolo 7, comma 37-ter, della legge 7 agosto 2012, n. 135, destinate ai percorsi degli Istituti Tecnici Superiori, da ripartire secondo l'accordo in Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, dall'anno 2016 sono assegnate, in misura non inferiore al trenta per cento del loro ammontare, alle singole Fondazioni, tenendo conto del numero dei diplomati e del tasso di occupabilità a 12 mesi raggiunti in relazione ai percorsi da ciascuna di esse attivati, con riferimento al termine dell'anno precedente a quello del finanziamento. Tale quota costituisce elemento di premialità, da destinare all'attivazione di nuovi percorsi degli Istituti Tecnici Superiori da parte delle Fondazioni esistenti.

2. I giovani e gli adulti accedono ai percorsi realizzati dagli Istituti Tecnici Superiori con il possesso dei seguenti titoli di studio:

diploma di istruzione secondaria superiore;

diploma professionale conseguito al termine dei percorsi quadriennali di istruzione e formazione professionale di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, compresi nel Repertorio nazionale di cui agli Accordi in Conferenza Stato-Regioni

del 27 luglio 2011 e del 19 gennaio 2012, integrato da un percorso di Istruzione e formazione Tecnica Superiore di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 2008, di durata annuale, la cui struttura e i cui contenuti sono definiti con accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni.

3. Per favorire le misure di semplificazione e promozione degli Istituti Tecnici Superiori, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono emanate le linee guida per conseguire i seguenti obiettivi, a sostegno delle politiche di istruzione e formazione sul territorio e dello sviluppo dell'occupazione dei giovani:

a) semplificare e snellire le procedure per lo svolgimento delle prove conclusive dei percorsi attivati dagli Istituti Tecnici Superiori, prevedendo modifiche alla composizione delle commissioni di esame e alla predisposizione e valutazione delle prove di verifica finali;

b) prevedere l'ammontare del contributo dovuto dagli studenti per gli esami conclusivi dei percorsi e per il rilascio del diploma;

c) prevedere che la partecipazione dei soggetti pubblici in qualità di soci fondatori delle Fondazioni di partecipazione cui fanno capo gli Istituti Tecnici Superiori e le loro attività possano avvenire senza determinare nuovi e maggiori oneri a carico dei propri bilanci;

d) prevedere che, ai fini del riconoscimento della personalità giuridica da parte del Prefetto, le Fondazioni di partecipazione cui fanno capo gli Istituti Tecnici Superiori siano dotate di un patrimonio, uniforme su tutto il territorio nazionale, non inferiore a euro 100.000 e co-

munque che garantisca la piena realizzazione di un ciclo completo di percorsi;

e) prevedere per le Fondazioni di partecipazione cui fanno capo gli Istituti Tecnici Superiori un regime contabile e uno schema di bilancio per la rendicontazione dei percorsi uniforme su tutto il territorio nazionale.

4. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro dello sviluppo economico, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono emanate le linee guida relativamente ai percorsi degli Istituti Tecnici Superiori relativi all'area della Mobilità sostenibile, ambiti « Mobilità delle persone e delle merci – conduzione del mezzo navale » e « Mobilità delle persone e delle merci – gestione degli apparati e impianti di bordo », per unificare le prove di verifica finale con le prove di esame di abilitazione allo svolgimento della professione di Ufficiale di marina mercantile, di navigazione e di macchina, integrando la composizione della commissione d'esame, mediante modificazione delle norme vigenti in materia.

5. All'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 16 Aprile 2013, n. 75 dopo la lettera b) è aggiunta la seguente lettera: « b) diploma di Tecnico Superiore di cui al D.P.C.M. 25 Gennaio 2008, conseguito in esito ai percorsi relativi alle figure nazionali definite dall'Allegato A, Area 1 – Efficienza energetica, del D.I. 7 settembre 2011. ».

6. All'articolo 2, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 16 Aprile 2013, n. 75 dopo le parole « ordini e collegi professionali, » sono aggiunte le seguenti parole: « Istituti Tecnici Superiori dell'area Efficienza energetica, ».

7. All'articolo 4, comma 1, del decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37 dopo la lettera a) è aggiunta la seguente lettera: « a) diploma di Tecnico Superiore di cui al DPCM 25 Gennaio 2008, conseguito in esito ai percorsi relativi alle figure nazionali definite dall'Allegato A, Area 1 – Efficienza energetica del D.I. 7 Settembre 2011. ».

8. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, sentiti i Ministri competenti, sono definiti i criteri per il riconoscimento dei crediti acquisiti dallo studente a conclusione dei percorsi realizzati dagli Istituti Tecnici Superiori di cui al capo II del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008, definiti ai sensi dell'articolo 69, comma 1, della legge 17

maggio 1999, n. 144, secondo le tabelle di confluenza tra gli esiti di apprendimento in termini di competenze acquisite al termine dei suddetti percorsi e le competenze in esito ai corsi di laurea ad essi assimilabili. L'ammontare dei crediti formativi universitari riconosciuti non potrà essere comunque inferiore a cento per i percorsi della durata di quattro semestri, e a centocinquanta per i percorsi della durata di sei semestri.

9. All'articolo 55 comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, dopo le parole « della durata di 4 semestri, », sono aggiunte le seguenti parole: « oppure i percorsi formativi degli Istituti Tecnici Superiori di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008 ».

*Conseguentemente all'articolo 21, comma 2, sopprimere la lettera h).*

**4. 0. 2.** Relatrice.

## ALLEGATO 2

**Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti. C. 2994 Governo, e abb. C. 416 Caparini, C. 1595 Antimo Cesaro, C. 1835 Cimbro, C. 2043 Vezzali, C. 2045 Carfagna, C. 2067 Coccia, C. 2291 Ascani, C. 2524 Centemero, C. 2630 Paglia, C. 2860 Iori, C. 2875 Di Benedetto, C. 2975 Chimienti.**

## EMENDAMENTI PRESENTATI AGLI ARTICOLI 3 E 4

## ART. 3.

*Sopprimerlo.*

- 3. 18.** Vacca, Marzana, Luigi Gallo, Brescia.

*Al comma 1 premettere il seguente:*

01. Al fine di tutelare la libertà di insegnamento e di apprendimento e di favorire l'innovazione didattica e l'uso delle nuove tecnologie, nelle scuole secondarie non sono previsti testi scolastici obbligatori. I docenti possono scegliere di utilizzare materiali didattici alternativi e gli studenti possono usare altri libri di testo o materiali purché siano in linea con gli obiettivi curricolari.

- 3. 37.** Rampelli.

*Al comma 1, premettere le seguenti parole:* Come previsto dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567.

- 3. 19.** Vacca, Luigi Gallo, Marzana, Brescia.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole:* Al fine di soddisfare pienamente le esigenze didattiche e formative personalizzate degli studenti *con le seguenti:* al

fine di favorire la crescita e lo sviluppo personale e culturale degli studenti.

*Conseguentemente, al medesimo comma:*

*al primo periodo, sostituire la parola:* introducono *con la seguente:* attivano.

*al primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* , coerenti con il profilo educativo, culturale e professionale dello studente previsto dal percorso scelto;

*al secondo periodo, dopo le parole:* di cui all'articolo 2 *aggiungere le seguenti:* e della rilevazione degli effettivi bisogni degli studenti e delle esigenze delle famiglie.

- 3. 4.** Centemero, Palmieri.

*Al comma 1 sostituire le parole da:* introducono insegnamenti *fino alla fine del periodo con le seguenti:* introducono gli insegnamenti opzionali nel 2° biennio e nell'ultimo anno delle scuole secondarie di secondo grado anche utilizzando la quota di autonomia e gli spazi di flessibilità.

- 3. 33.** Rocchi, Carocci, Malpezzi, Ascani, Blažina, Bossa, Coccia, Crimi, D'Ottavio, Ghizzoni, Malisani, Manzi, Narduolo, Pes, Rampi, Andrea Romano, Rossi, Sgambato, Ventricelli, Fassina, Mazzoli, Fabbri.



*Al comma 1, sostituire le parole:* introducono insegnamenti opzionali *fino a:* ordine ed opzione di istruzione *con le seguenti:* introducono gli insegnamenti opzionali negli ultimi tre anni di studi per ogni studente, il quale individuerà le materie da approfondire su un quinto del monte orario totale per lo specifico grado, ordine ed opzione di istruzione.

**3. 26.** Carocci, Rocchi, Malpezzi, Ascani, Blažina, Bossa, Coccia, Crimì, D'Ottavio, Ghizzoni, Malisani, Manzi, Narduolo, Pes, Rampi, Andrea Romano, Rossi, Sgambato, Ventricelli, Fassina, Mazzoli.

*Al comma 1, dopo la parola:* introducono *inserire le seguenti:* sentiti gli enti locali di riferimento.

**\*3. 49.** Giancarlo Giordano, Pannarale.

*Al comma 1, dopo la parola:* introducono *inserire le seguenti:* sentiti gli enti locali di riferimento.

**\*3. 5.** Russo, Squeri, Altieri.

*Al comma 1, al primo periodo, sopprimere la parola:* opzionali.

*Conseguentemente al medesimo comma, al secondo periodo, sopprimere le parole da:* e sono inseriti *fino alla fine del periodo.*

**3. 44.** Giancarlo Giordano, Pannarale.

*Al comma 1, sopprimere le parole:* , ulteriori.

**3. 1003.** Carocci, Rocchi, Malpezzi, Ascani, Blažina, Bossa, Coccia, Crimì, D'Ottavio, Ghizzoni, Malisani, Manzi, Narduolo, Pes, Rampi, Andrea Romano, Rossi, Sgambato, Ventricelli, Mazzoli.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola:* ulteriori *con le seguenti:* alternativi ed equivalenti.

*Conseguentemente, dopo le parole:* di istruzione *aggiungere le seguenti:* , con esclusione di quelli caratterizzanti il corso di studi e oggetto di prova scritta negli esami di Stato.

**3. 40.** Santerini, Lo Monte.

*Al comma 1, primo periodo, dopo la parola:* ulteriori *aggiungere le seguenti:* , con un numero massimo del 20 per cento.

**3. 45.** Giancarlo Giordano, Pannarale.

*Al comma 1, primo periodo, sopprimere la parola* ordine.

*Conseguentemente, sostituire il comma 3 con il seguente:*

3. Le istituzioni scolastiche del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione inseriscono il *curriculum* di ciascuno studente nel Portale unico di cui all'articolo 14, comma 1.

**3. 3.** Centemero, Palmieri.

*Al comma 1, dopo le parole:* attivati dalle istituzioni scolastiche *aggiungere le seguenti:* o da reti di istituzioni scolastiche.

**3. 32.** Rocchi, Carocci, Malpezzi, Ascani, Blažina, Bossa, Coccia, Crimì, D'Ottavio, Ghizzoni, Malisani, Manzi, Narduolo, Pes, Rampi, Andrea Romano, Rossi, Sgambato, Ventricelli, Fassina, Mazzoli, Fabbri.

*Al comma 1, dopo le parole:* alle competenze acquisite *aggiungere le seguenti:* anche nel volontariato e nel servizio civile,.

*Conseguentemente, dopo le parole:* alle attività culturali, sportive *sopprimere le seguenti:* e di volontariato.

**3. 41.** Santerini, Lo Monte.

*Al comma 1, dopo le parole: scuola-lavoro aggiungere le seguenti:* , alla partecipazione a laboratori didattici e a comunità di apprendimento non formali, basate sulla logica pari a pari, nonché.

**3. 8.** Martelli.

*Al comma 1, dopo le parole: attività culturali, aggiungere le seguenti:* artistiche, di pratiche musicali,.

**3. 30.** Ghizzoni, Malpezzi, Bossa, Rocchi, Carocci, Ascani, Blažina, Coccia, Crimì, D'Ottavio, Malisani, Manzi, Narduolo, Pes, Rampi, Andrea Romano, Rossi, Sgambato, Ventricelli.

*Al comma 1 aggiungere in fine il seguente periodo:* Nell'eventuale insegnamento opzionale dell'educazione sessuale, le istituzioni scolastiche dovranno fornire adeguate conoscenze sulla maternità e la paternità, nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 29 della Costituzione.

**3. 1000.** Pagano.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*1-bis.* Negli istituti tecnici agrari e negli istituti professionali per l'agricoltura è assicurato il potenziamento, per piano di studi per classe, degli insegnamenti di Esercitazioni Agrarie, classe di concorso C050, ora 5C.

**3. 38.** Baldassarre, Artini, Barbanti, Bechis, Mucci, Prodani, Rizzetto, Rostellato, Segoni, Turco.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*1-bis.* Agli insegnamenti di cui al comma 1, è comunque associato l'apprendimento di tecniche di pronto soccorso di *basic life support* con la possibilità di

successiva integrazione con adeguate conoscenze di procedure di defibrillazione.

**3. 24.** De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli, Simone Valente, Brescia, Di Benedetto, D'Uva, Luigi Gallo, Marzana, Vacca.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*1-bis.* Negli istituti tecnici e professionali, è assicurato il potenziamento delle discipline tecnico pratiche di laboratorio, nel primo biennio, al fine di combattere la dispersione scolastica; e nel secondo biennio al fine di rendere più consapevoli gli allievi attraverso maggiori competenze e abilità relative al profilo professionale che sceglieranno per accedere al mondo del lavoro.

**3. 2.** Baldassarre, Artini, Barbanti, Bechis, Mucci, Prodani, Rizzetto, Rostellato, Segoni, Turco.

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

*1-bis.* A decorrere dall'anno scolastico successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle scuole del primo ciclo, è previsto l'insegnamento della materia « Educazione alimentare » e sono organizzati percorsi didattici finalizzati alla suddetta disciplina concernente le abitudini alla piramide alimentare, la composizione e il valore nutritivo degli alimenti anche attraverso la lettura delle etichette, la rilevanza e la funzione e la storia dei vari alimenti al fine di far sviluppare all'adolescente un comportamento responsabile nella scelta dei cibi, la conoscenza degli effetti di un'alimentazione eccessiva o insufficiente e le varie patologie legate all'alimentazione allo scopo di prevenire i disturbi del comportamento alimentare.

**3. 1006.** Rostellato, Artini, Baldassarre, Barbanti, Bechis, Mucci, Prodani, Rizzetto, Segoni, Turco.

*Sopprimere il comma 2.*

**\*3. 22.** Chimienti, Marzana, Vacca, Luigi Gallo.

*Sopprimere il comma 2.*

**\*3. 47.** Giancarlo Giordano, Pannarale.

*Al comma 2, sostituire le parole:* Il dirigente scolastico può individuare percorsi formativi e iniziative dirette a garantire un maggiore coinvolgimento degli studenti *con le seguenti:* Il dirigente scolastico di concerto con gli organi collegiali può individuare percorsi formativi e iniziative dirette a garantire un maggiore coinvolgimento degli studenti.

**3. 27.** Carocci, Rocchi, Malpezzi, Ascani, Blažina, Bossa, Coccia, Crimi, D'Ottavio, Ghizzoni, Malisani, Manzi, Narduolo, Orfini, Pes, Rampi, Andrea Romano, Rossi, Sgambato, Ventricelli, Carrescia, Mazzoli.

*Al comma 2, sostituire le parole:* Il dirigente scolastico può *con le seguenti:* Le scuole secondarie di II grado possono.

*Conseguentemente, sopprimere le parole da:* utilizzando *fino a:* sponsorizzazioni e aggiungere, *in fine, il seguente periodo:* le istituzioni scolastiche non possono concludere accordi di sponsorizzazione con soggetti privati.

**3. 15.** Vacca, Brescia, Luigi Gallo, Marzana.

*Al comma 2 sostituire le parole:* Il dirigente scolastico può *con le seguenti:* Le scuole secondarie di II grado possono.

*Conseguentemente, sostituire le parole da:* utilizzando *fino a:* sponsorizzazioni *con le seguenti:* utilizzando le risorse disponibili ai sensi del comma 1-bis comma 5 del decreto-legge n. 134 del 25 settembre 2009.

**3. 16.** Vacca, Brescia, Luigi Gallo, Marzana.

*Al comma 2 sostituire le parole:* Il dirigente scolastico può *con le seguenti:* Le scuole secondarie di II grado possono.

*Conseguentemente, dopo le parole:* studenti *inserire le seguenti:* dell'ultimo biennio.

**3. 13.** Vacca, Luigi Gallo, Marzana, Brescia.

*Al comma 2, dopo le parole:* Il dirigente scolastico *aggiungere le seguenti:* ed il Collegio dei docenti.

*Conseguentemente, sostituire la parola:* può *con la seguente:* possono e *le parole:* esterni, compresi quelli derivanti da sponsorizzazioni, *con le seguenti:* esterni pubblici.

**3. 46.** Giancarlo Giordano, Pannarale.

*Al comma 2, dopo le parole:* Il dirigente scolastico *aggiungere le seguenti:* previo parere del consiglio d'istituto e del collegio dei docenti.

**3. 14.** Vacca, Marzana, Luigi Gallo.

*Al comma 2, dopo le parole:* Il Dirigente scolastico *sono aggiunte le seguenti:* , sentiti il Collegio dei docenti e il Consiglio d'istituto.

**3. 9.** Pillozzi, Malpezzi.

*Al comma 2, dopo le parole:* Il Dirigente scolastico *aggiungere le seguenti:* sentito il Collegio dei docenti.

**\*3. 25.** Burtone.

*Al comma 2, dopo le parole:* dirigente scolastico *aggiungere le seguenti:* sentito il Collegio dei docenti.

**\*3. 1001.** Pagano.

*Al comma 2, dopo le parole:* può individuare *inserire le seguenti:* , sentito il pedagogo di riferimento dell'istituzione scolastica,.

**3. 36.** Simonetti, Borghesi.

*Al comma 2, dopo le parole:* e iniziative dirette, *aggiungere le seguenti:* all'orientamento post scolastico ed.

**3. 43.** Pannarale, Giancarlo Giordano, Costantino.

*Al comma 2 sostituire le parole:* del merito scolastico e dei talenti *con le seguenti:* delle inclinazioni e dei talenti di tutti gli studenti, in particolare di quelli che presentano bisogni educativi speciali e difficoltà di apprendimento.

**3. 23.** Chimienti, Luigi Gallo, Marzana, Brescia, Vacca.

*Al comma 2 sopprimere le parole da:* , utilizzando *fino a:* procedure.

**3. 39.** Cristian Iannuzzi.

*Al comma 2 sostituire le parole:* compresi con quelli derivanti da sponsorizzazioni *con le seguenti:* senza che ci siano sponsorizzazioni negli Istituti scolastici.

**3. 21.** Luigi Gallo, Marzana, Vacca, Brescia.

*Al comma 2, dopo le parole:* derivanti da sponsorizzazioni *inserire le seguenti:* sentiti gli enti locali di riferimento al fine di raccordare gli interventi con la programmazione della rete scolastica.

**3. 6.** Russo, Squeri, Altieri.

*Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* e la completa autonomia di scelta nell'utilizzo delle risorse.

**3. 20.** Brescia, Vacca, Luigi Gallo, Marzana.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

*2-bis.* Al fine di assicurare la migliore continuità tra scuola secondaria di II grado e l'istruzione superiore, le istituzioni scolastiche, le università e gli ITS potranno sottoscrivere dei protocolli d'intesa finalizzati alla definizione di un programma di attività co-progettate e co-realizzate, il cui fine sia quello di implementare e certificare le competenze acquisite dagli studenti della scuola secondaria superiore in vista della prosecuzione della loro formazione in ambito universitario ovvero nel segmento dell'Istruzione Tecnica Superiore (ITS).

I percorsi potranno essere attivati con gradualità a partire dal secondo biennio della scuola secondaria di II grado e insisteranno sul potenziamento delle competenze in ingresso richieste dalle Università e dagli ITS.

Le attività didattiche realizzate da un team di docenti universitari e di scuola secondaria di II grado, selezionati, rispettivamente, dai direttori di dipartimento universitari e dal Comitato per la valutazione del servizio dei docenti (articolo 11 d.lgs. n. 297/1994), contribuiranno anche alla formazione in servizio dei docenti, attraverso la metodologia della ricerca-azione e della Comunità di Pratiche.

Le competenze acquisite dagli studenti, certificate in base ad indicatori e livelli definiti nell'ambito dei protocolli di intesa coerentemente all'EQF (Quadro Europeo delle qualifiche e dei titoli per l'apprendimento permanente) contribuiranno a formare il 50 per cento del punteggio attribuito agli studenti che partecipano alle selezioni per l'ammissione alle facoltà a numero chiuso o limitato.

**3. 11.** Bruno Bossio, Censore, Battaglia, Stumpo.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

*2-bis.* È istituito, nel sistema nazionale di istruzione, l'insegnamento a carattere interdisciplinare dell'educazione di genere.

I piani dell'offerta formativa delle scuole del primo e del secondo ciclo di istruzione adottano misure educative volte all'eliminazione degli stereotipi di genere promuovendo cambiamenti nei modelli comportamentali al fine di eliminare pregiudizi, costumi, tradizioni e altre pratiche socio-culturali fondati sulla differenziazione delle persone in base al sesso di appartenenza e di sopprimere gli ostacoli che limitano di fatto la complementarietà tra i sessi nella società.

Le tematiche a contenuto metodologico scientifico e culturale relative all'educazione di genere non costituiscono materia curricolare a se stante e sono parte integrante degli orientamenti educativi e dei programmi di insegnamento.

Il dirigente scolastico, d'intesa con il collegio dei docenti ed il consiglio d'istituto nomina, tra i docenti, un referente dell'educazione di genere, con il compito di promuovere azioni e iniziative mirate, in collaborazione con gli organismi preposti alle politiche per le pari opportunità, assicurando il coinvolgimento delle famiglie degli studenti.

I contenuti e le modalità dell'educazione di genere saranno adeguati all'età degli alunni e al loro diverso grado di maturità psico-fisica e devono tenere conto delle diverse proposte in un quadro di pluralismo culturale.

Nell'ambito delle finalità indicate nel presente comma, il MIUR, a partire dall'anno scolastico 2015/2016, predispone appositi percorsi formativi per il personale docente da impegnare nell'insegnamento dell'educazione di genere che prevedono, in particolare, tematiche quali la parità tra i sessi, i ruoli di genere non stereotipati, la cultura del rispetto dell'altro e la soluzione non violenta dei conflitti nei rapporti interpersonali.

Le università, nel predisporre i corsi di laurea per gli insegnanti della scuola dell'infanzia e della scuola primaria e secondaria, tengono conto delle finalità della presente legge.

Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca promuove, di concerto con il Ministro per le pari opportunità, lo

sport e le politiche giovanili e d'intesa con gli organi preposti alle politiche per le pari opportunità, l'adozione di libri di testo nelle scuole dell'infanzia, primaria e secondaria conformi alle indicazioni contenute nel codice di autoregolamentazione POLITE (Pari opportunità nei libri di testo) e recanti la dichiarazione di adesione al medesimo codice.

**3. 12.** Bruno Bossio, Censore, Battaglia, Stumpo.

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

*2-bis.* Nell'ambito dell'esame di Stato conclusivo dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado, nello svolgimento dei colloqui la commissione d'esame tiene conto del curriculum dello Studente.

**3. 1002.** Ascani, Rocchi, Blažina, Bossa, Coccia, Carocci, Crimì, D'Ottavio, Ghizzoni, Malisani, Malpezzi, Manzi, Narduolo, Pes, Piccoli Nardelli, Rampi, Andrea Romano, Rossi, Sgambato, Ventricelli.

*Sopprimere il comma 3.*

*Conseguentemente all'articolo 14, comma 3, sopprimere le parole:* del curriculum dello studente di cui all'articolo 3 e.

**\*3. 48.** Giancarlo Giordano, Pannarale.

*Sopprimere il comma 3.*

*Conseguentemente, all'articolo 14, comma 3, sopprimere le parole:* del curriculum dello studente di cui all'articolo 3 e.

**\*3. 17.** Marzana, Brescia, Luigi Gallo.

*Al comma 3 dopo le parole:* Le istituzioni scolastiche *inserire le seguenti:* alla fine del percorso formativo dello studente fino ai 12 mesi successivi.

**3. 10.** Albini, Fossati.

Al comma 3, dopo le parole: istituzioni scolastiche aggiungere le seguenti: del sistema di istruzione nazionale.

**3. 42.** Santerini, Lo Monte.

Al comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole: anche attraverso la sperimentazione di registri elettronici per la mappatura del curriculum ai fini di una trasparente lettura della progettazione e della valutazione per competenze.

**3. 1.** Coppola, Ascani, Marco Di Maio, Quintarelli, Bonaccorsi, Capua, Tentori, Basso, Peluffo, Gadda, Dellai, Malpezzi, Bonomo, Bargerò, Carrozza, D'Alia, Gribaudo.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Le istituzioni scolastiche possono individuare docenti nell'ambito dell'organico dell'autonomia cui affidare il coordinamento delle attività di cui al comma 1.

**3. 34.** Rocchi, Carocci, Malpezzi, Ascani, Blažina, Bossa, Coccia, Crimi, D'Ottavio, Ghizzoni, Malisani, Manzi, Narduolo, Pes, Rampi, Andrea Romano, Rossi, Sgambato, Ventricelli, Fassina, Mazzoli, Fabbri.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Le attività e i progetti di orientamento scolastico nonché di accesso al lavoro sono sviluppati con modalità idonee a sostenere le eventuali difficoltà e problematiche proprie degli studenti di origine straniera.

**3. 29.** Beni, Iori, Capone, Locatelli, Di Lello, Chaouki, Fossati, La Marca, Tiddi, Patriarca, Cimbri, Lacquaniti, D'Incecco, Capone.

Dopo il comma aggiungere il seguente:

3-bis. Gli studenti delle scuole paritarie sono esclusi dal programma nazionale di

valorizzazione del merito e del talento degli studenti e dal riparto delle risorse complessivamente disponibili per tale finalità.

**3. 1004.** Catalano.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Dopo il comma 2 dell'articolo 1 della legge 23 novembre 2012, n. 222 è aggiunto il seguente:

«2-bis. Il primo e l'ultimo giorno di lezione di ogni anno scolastico è fatto obbligo il canto dell'inno di Mameli da parte degli studenti e degli insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado».

**3. 025.** Antimo Cesaro, Molea, Mazziotti Di Celso.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

(Revoca e riassegnazione della quota capitaria in caso di trasferimento per disagio psico-fisico).

1. Le risorse del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 1, comma 601, della legge n. 296 del 27 dicembre 2006, assegnate direttamente agli istituti scolastici con periodicità quadrimestrale, secondo i criteri e i parametri al decreto ministeriale 1° marzo 2007, n. 21 e di cui al decreto ministeriale n. 351 del 21 maggio 2014 e da questi erogate, sono ripartite in base al numero degli alunni.

2. Al termine del primo e del secondo quadrimestre le risorse assegnate per quota capitaria agli studenti che hanno richiesto, con nulla-osta, il trasferimento ad altro Istituto del sistema nazionale pubblico di istruzione per disagio psico-fisico sono revocate all'Istituto a cui l'alunno è iscritto e attribuite all'Istituto di destinazione. Al termine dell'anno scolastico, a seguito di verifica del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, che attesti il superamento del disa-

gio psico-fisico e del contributo educativo formativo e motivazionale all'alunno, all'Istituto di destinazione sono assegnate risorse pari al doppio della quota capitaria medesima.

**3. 050.** Gigli, Santerini, Lo Monte.

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

ART. 3-bis.

*(Rafforzamento dei Poli tecnici professionali).*

1. Al fine di favorire l'accesso all'occupazione giovanile nonché la ricollocazione delle persone in cerca di lavoro e inattive, compresi i disoccupati di lunga durata, nell'ambito dei poli tecnici professionali, di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, le Regioni definiscono piani di intervento per la formazione e il lavoro, di durata triennale, per il sostegno a programmi finalizzati a stimolare l'offerta di posti disponibili, a supportare le imprese nell'utilizzo degli strumenti, a valorizzare la componente formativa professionalizzante in raccordo con i sistemi di certificazione della competenze e i repertori regionali e nazionali, nonché ad accelerare processi di riallocazione del personale in esubero o oggetto di licenziamenti collettivi.

2. I piani di cui al comma precedente sono attuati dagli Istituti Tecnici Superiori e possono prevedere, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria di settore, l'attivazione di strumenti anche in grado di compensare le maggiori difficoltà occupazionali di alcuni gruppi di lavoratori, incidendo direttamente o indirettamente sul costo del lavoro a favore delle imprese che partecipano attivamente alle attività formative mettendo a disposizione i propri impianti per le lezioni/esercitazioni pratiche e attività di tirocinio. I piani possono essere attivati anche nei processi di sviluppo aziendale collegati a programmi di investimenti con particolare

riferimento a quelli ad alto contenuto innovativo, per la promozione dell'internazionalizzazione e il rafforzamento del *made in Italy*, nonché tesi ad introdurre nuovi processi produttivi sostenibili da un punto di vista energetico-ambientale.

3. Previa intesa in Conferenza Stato Regioni, agli oneri derivanti dall'applicazione dei commi precedenti possono concorrere le risorse rinvenite dai fondi strutturali e di investimento 2014-2020, dal Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, dal Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui al decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 188, nonché dalle risorse eventualmente riprogrammabili nell'ambito del Piano di Azione Coesione.

4. Con Decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro del Lavoro, dello Sviluppo economico, dell'Economia e delle Finanze, e previo parere della Conferenza Stato Regioni, da emanarsi entro trenta giorni dalla pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della presente legge, sono disciplinati i criteri per l'attivazione dei piani di cui al comma 1 e le misure previste dal precedente comma 2.

**3. 01.** Palese, Centemero, Palmieri.

*Dopo l'articolo 3 inserire il seguente:*

ART. 3-bis.

*(Istituzione nelle città di Torino di un distretto sperimentale per l'innovazione scolastica).*

1. Il comma introduce uno specifico profilo di flessibilità dell'offerta formativa prevedendo un piano pluriennale per l'attivazione nella scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo grado e secondo grado comprendenti licei, istituti tecnici, istituti magistrali, istituti professionali, al fine di promuovere l'innovazione, nel rispetto delle normative comunitarie, delle norme costituzionali e degli ordinamenti della scuola non derogati dalla presente legge, istituendo nelle città di Torino distretti scolastici sperimentali in deroga

all'articolo 17 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. La sperimentazione, intesa come ricerca e realizzazione di innovazioni sul piano metodologico didattico, si struttura in modo che coinvolga tutti gli insegnamenti. A tal fine i docenti, per la sua realizzazione, presentano il programma al collegio dei docenti e al consiglio di intersezione, interclasse o di classe per le rispettive competenze.

2. La deroga contenuta nella presente legge consiste nella determinazione di un speciale distretto sperimentale da determinare nella città di Torino. A tal fine si delega il Ministro della pubblica istruzione a individuare un ambito territoriale omogeneo e una popolazione pari a 50.000 abitanti per la realizzazione del distretto sperimentale nella città di Torino. Nell'ambito del distretto scolastico detto, sarà assicurata la sperimentazione garantendo la partecipazione di istituti appartenenti a tutti gli ordini e gradi di istruzione, ad eccezione delle università, delle accademie di belle arti e dei conservatori di musica. Nella delimitazione dell'area del distretto, il Governo dovrà tenere in conto il riferimento alle caratteristiche sociali, economiche e culturali della zona interessata, nonché alla distribuzione della popolazione, delle infrastrutture, di altri organismi e servizi, con particolare riferimento a quelli sanitari e di medicina preventiva, alle comunicazioni e ai trasporti, tenendo conto della espansione urbanistica e dello sviluppo demografico e scolastico.

3. I principi sui quali si fonda la sperimentazione, nel rispetto della normativa domestica non derogata e comunitaria, sono quelli dell'indipendenza, libertà di scelta del percorso educativo entro limiti codificati e successivamente specificati, parzialmente delegati al Ministro della pubblica istruzione, vertenti sul rispetto per il naturale sviluppo fisico, psicologico, intellettuale, cognitivo e sociale dello studente. Al fine di realizzare l'obiettivo le classi dovranno essere composte di studenti suddivise per fascia di età ovvero:

- a) dalla nascita ai 3 anni di età;
- b) dai 3 ai 6 anni di età;

c) dai 6 ai 12 anni di età;

d) dai 12 ai 18 anni di età.

4. Tali suddivisioni sono proposte al fine di stimolare la socializzazione, la cooperazione, l'apprendimento tra pari. Deve essere garantita la libera scelta del discente del proprio autonomo percorso educativo, consistente nella individuazione autonoma delle attività da svolgere, nella decisione libera sull'ambito temporale a ciò dedicato, all'interno di una gamma di opzioni predisposte e preventivamente pubblicizzate dall'insegnante. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro sono determinati annualmente i criteri per la formazione delle sezioni e delle classi, delle scuole e degli istituti di cui al comma 1 ed è stabilito il numero massimo e minimo di alunni per sezione e per classe.

5. Ogni istituto individuato per la sperimentazione, nella sua autonomia, stabilisce le modalità temporali ed organizzative, anche con opportuni adattamenti del calendario scolastico. Gli orari di insegnamento necessari al migliore funzionamento del metodo didattico sperimentale proposto devono essere sufficientemente estesi e senza interruzioni, indicando nel periodo delle tre ore quello ottimale. L'orario di servizio è stabilito in deroga alla contrattazione collettiva ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.

6. È riconosciuta piena validità agli studi compiuti dagli alunni delle classi o scuole interessate alla sperimentazione secondo criteri di corrispondenza individuati dalla delega di cui al comma 2 che specifica le modalità della sperimentazione delegate.

7. L'organizzazione delle attività educative sperimentali, dei laboratori, degli ambienti di studio e apprendimento e dei materiali didattici a disposizione di docenti e discenti, deve favorire l'apprendimento per scoperta e per costruzione delle conoscenze poste nella zona di sviluppo prossimale di ogni singolo discente sulla base di un modello psicopedagogico co-



struttivista. Il materiale didattico specializzato deve consentire l'apprendimento per scoperta, l'utilizzo raffinato dei sensi, l'autocorrezione.

8. In deroga all'articolo 17 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, si delega il Ministro della pubblica istruzione ad istituire un centro per l'innovazione scolastica presso i due distretti sperimentali di Torino al fine di favorire e implementare lo sviluppo di metodi innovativi di insegnamento basati sull'indipendenza e sulla libertà di scelta del percorso educativo che si vuole seguire, nel rispetto delle normative comunitarie, delle norme costituzionali e degli ordinamenti della scuola non derogati dalla presente legge e fondati sul principio del rispetto per il naturale sviluppo fisico, psicologico, intellettuale, cognitivo e sociale del discente. A tal fine deve essere assicurata la formazione di insegnanti e formatori capaci di garantire un'efficace e duratura diffusione delle innovazioni educative sviluppate in seguito all'adozione del modello ivi proposto. Si specifica che il metodo di formazione degli insegnanti e dei formatori dovrà essere quello utilizzato per la formazione dei discenti.

9. È prevista l'istituzione di un centro per l'innovazione scolastica che favorisca lo sviluppo di metodi innovativi di insegnamento basati sull'indipendenza, sulla libertà di scelta del proprio percorso educativo, nel rispetto delle normative comunitarie, delle norme costituzionali e degli ordinamenti della scuola non derogati dalla presente legge e sul rispetto del naturale sviluppo fisico, psicologico e sociale del bambino, oltre alla formazione di insegnanti e formatori capaci di garantire un'efficace e duratura diffusione delle innovazioni derivanti dalla sperimentazione delle attività educative sviluppate negli istituti scolastici individuati quali istituzioni componenti i distretti sperimentali.

10. Con propri decreti da adottarsi secondo la procedura prevista dall'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro della pubblica istruzione emana uno o più regolamenti per l'esecuzione delle disposizioni relative

agli scrutini ed agli esami degli studenti torinesi partecipanti al progetto sperimentale. Il Ministro della pubblica istruzione determina annualmente, con propria ordinanza, le modalità organizzative degli scrutini ed esami stessi, nel rispetto delle attività educative sperimentali sviluppate negli istituti scolastici individuati quali istituzioni componenti i distretti sperimentali.

11. I decreti suddetti demandati al Ministro della pubblica istruzione, sono emanati entro il 31 dicembre 2015.

12. Ai fini dell'attuazione del presente articolo, è autorizzata una spesa pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016-2035. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

**3. 07.** Bechis, Baldassarre, Artini, Barbanti, Mucci, Prodani, Rizzetto, Rostellato, Segoni, Turco.

*Dopo l'articolo 3 inserire il seguente:*

ART. 3-bis.

*(Istituzione nelle città di Torino di un distretto sperimentale per l'innovazione scolastica).*

1. Il comma introduce uno specifico profilo di flessibilità dell'offerta formativa prevedendo un piano pluriennale per l'attivazione nella scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo grado e secondo grado comprendenti licei, istituti tecnici, istituti magistrali, istituti professionali, al fine di promuovere l'innovazione, nel rispetto delle normative comunitarie, delle norme costituzionali e degli ordinamenti della scuola non derogati dalla presente legge, istituendo nelle città di Torino di-

stretti scolastici sperimentali in deroga all'articolo 17 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. La sperimentazione, intesa come ricerca e realizzazione di innovazioni sul piano metodologico didattico, si struttura in modo che coinvolga tutti gli insegnamenti. A tal fine i docenti, per la sua realizzazione, presentano il programma al collegio dei docenti e al consiglio di intersezione, interclasse o di classe per le rispettive competenze.

2. La deroga contenuta nella presente legge consiste nella determinazione di un speciale distretto sperimentale da determinare nella città di Torino. A tal fine si delega il Ministro della pubblica istruzione a individuare un ambito territoriale omogeneo e una popolazione pari a 50.000 abitanti per la realizzazione del distretto sperimentale nella città di Torino. Nell'ambito del distretto scolastico detto, sarà assicurata la sperimentazione garantendo la partecipazione di istituti appartenenti a tutti gli ordini e gradi di istruzione, ad eccezione delle università, delle accademie di belle arti e dei conservatori di musica. Nella delimitazione dell'area del distretto, il Governo dovrà tenere in conto il riferimento alle caratteristiche sociali, economiche e culturali della zona interessata, nonché alla distribuzione della popolazione, delle infrastrutture, di altri organismi e servizi, con particolare riferimento a quelli sanitari e di medicina preventiva, alle comunicazioni e ai trasporti, tenendo conto della espansione urbanistica e dello sviluppo demografico e scolastico.

3. I principi sui quali si fonda la sperimentazione, nel rispetto della normativa domestica non derogata e comunitaria, sono quelli dell'indipendenza, libertà di scelta del percorso educativo entro limiti codificati e successivamente specificati, parzialmente delegati al Ministro della pubblica istruzione, vertenti sul rispetto per il naturale sviluppo fisico, psicologico, intellettuale, cognitivo e sociale dello studente. Al fine di realizzare l'obiettivo le classi dovranno essere composte di studenti suddivise per fascia di età ovvero:

a) dalla nascita ai 3 anni di età;

b) dai 3 ai 6 anni di età;

c) dai 6 ai 12 anni di età;

d) dai 12 ai 18 anni di età.

4. Tali suddivisioni sono proposte al fine di stimolare la socializzazione, la cooperazione, l'apprendimento tra pari. Deve essere garantita la libera scelta del discente del proprio autonomo percorso educativo, consistente nella individuazione autonoma delle attività da svolgere, nella decisione libera sull'ambito temporale a ciò dedicato, all'interno di una gamma di opzioni predisposte e preventivamente pubblicizzate dall'insegnante. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro sono determinati annualmente i criteri per la formazione delle sezioni e delle classi, delle scuole e degli istituti di cui al comma 1 ed è stabilito il numero massimo e minimo di alunni per sezione e per classe.

5. Ogni istituto individuato per la sperimentazione, nella sua autonomia, stabilisce le modalità temporali ed organizzative, anche con opportuni adattamenti del calendario scolastico. Gli orari di insegnamento necessari al migliore funzionamento del metodo didattico sperimentale proposto devono essere sufficientemente estesi e senza interruzioni, indicando nel periodo delle tre ore quello ottimale. L'orario di servizio è stabilito in deroga alla contrattazione collettiva ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.

6. È riconosciuta piena validità agli studi compiuti dagli alunni delle classi o scuole interessate alla sperimentazione secondo criteri di corrispondenza individuati dalla delega di cui al comma 2 che specifica le modalità della sperimentazione delegate.

7. L'organizzazione delle attività educative sperimentali, dei laboratori, degli ambienti di studio e apprendimento e dei materiali didattici a disposizione di docenti e discenti, deve favorire l'apprendimento per scoperta e per costruzione delle conoscenze poste nella zona di sviluppo prossimale di ogni singolo discente sulla

base di un modello psicopedagogico costruttivista. Il materiale didattico specializzato deve consentire l'apprendimento per scoperta, l'utilizzo raffinato dei sensi, l'autocorrezione.

8. In deroga all'articolo 17 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, si delega il Ministro della pubblica istruzione ad istituire un centro per l'innovazione scolastica presso i due distretti sperimentali di Torino al fine di favorire e implementare lo sviluppo di metodi innovativi di insegnamento basati sull'indipendenza e sulla libertà di scelta del percorso educativo che si vuole seguire, nel rispetto delle normative comunitarie, delle norme costituzionali e degli ordinamenti della scuola non derogati dalla presente legge e fondati sul principio del rispetto per il naturale sviluppo fisico, psicologico, intellettuale, cognitivo e sociale del discente. A tal fine deve essere assicurata la formazione di insegnanti e formatori capaci di garantire un'efficace e duratura diffusione delle innovazioni educative sviluppate in seguito all'adozione del modello ivi proposto. Si specifica che il metodo di formazione degli insegnanti e dei formatori dovrà essere quello utilizzato per la formazione dei discenti.

9. Con propri decreti da adottarsi secondo la procedura prevista dall'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro della pubblica istruzione emana uno o più regolamenti per l'esecuzione delle disposizioni relative agli scrutini ed agli esami degli studenti torinesi partecipanti al progetto sperimentale. Il Ministro della pubblica istruzione determina annualmente, con propria ordinanza, le modalità organizzative degli scrutini ed esami stessi, nel rispetto delle attività educative sperimentali sviluppate negli istituti scolastici individuati quali istituzioni componenti i distretti sperimentali.

10. I decreti suddetti demandati al Ministro della pubblica istruzione, sono emanati entro il 31 dicembre 2015.

11. Ai fini dell'attuazione del presente articolo, è autorizzata una spesa pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni

2016-2035. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

**3. 08.** Bechis, Baldassarre, Artini, Barbanti, Mucci, Prodani, Rizzetto, Rostellato, Segoni, Turco.

*Dopo l'articolo 3 inserire il seguente:*

ART. 3-bis.

*(Istituzione nelle città di Torino e Arezzo di un distretto sperimentale per l'innovazione scolastica).*

1. Il comma introduce uno specifico profilo di flessibilità dell'offerta formativa prevedendo un piano pluriennale per l'attivazione nella scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo grado e secondo grado comprendenti licei, istituti tecnici, istituti magistrali, istituti professionali, al fine di si promuovere l'innovazione, nel rispetto delle normative comunitarie, delle norme costituzionali e degli ordinamenti della scuola non derogati dalla presente legge, istituendo nelle città di Torino e Arezzo distretti scolastici sperimentali in deroga all'articolo 17 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. La sperimentazione, intesa come ricerca e realizzazione di innovazioni sul piano metodologico didattico, si struttura in modo che coinvolga tutti gli insegnamenti. A tal fine i docenti, per la sua realizzazione, presentano il programma al collegio dei docenti e al consiglio di intersezione, inter-classe o di classe per le rispettive competenze.

2. La deroga contenuta nella presente legge consiste nella determinazione di un speciale distretto sperimentale da determinare nelle città di Torino e Arezzo. A

tal fine si delega il Ministro della pubblica istruzione a individuare un ambito territoriale omogeneo e una popolazione pari a 50.000 abitanti per la realizzazione del distretto sperimentale nella città di Torino, e una popolazione non superiore ai 10.000 abitanti per la realizzazione del distretto sperimentale nella città di Arezzo. Nell'ambito dei distretti scolastici detti, sarà assicurata la sperimentazione garantendo la partecipazione di istituti appartenenti a tutti gli ordini e gradi di istruzione, ad eccezione delle università, delle accademie di belle arti e dei conservatori di musica. Nella delimitazione dell'area del distretto, il Governo dovrà tenere in conto il riferimento alle caratteristiche sociali, economiche e culturali della zona interessata, nonché alla distribuzione della popolazione, delle infrastrutture, di altri organismi e servizi, con particolare riferimento a quelli sanitari e di medicina preventiva, alle comunicazioni e ai trasporti, tenendo conto della espansione urbanistica e dello sviluppo demografico e scolastico.

3. I principi sui quali si fonda la sperimentazione, nel rispetto della normativa domestica non derogata e comunitaria, sono quelli dell'indipendenza, libertà di scelta del percorso educativo entro limiti codificati e successivamente specificati, parzialmente delegati al il Ministro della pubblica istruzione, vertenti sul rispetto per il naturale sviluppo fisico, psicologico, intellettuale, cognitivo e sociale dello studente. Al fine di realizzare l'obiettivo le classi dovranno essere composte di studenti suddivise per fascia di età ovvero:

- a) dalla nascita ai 3 anni di età;
- b) dai 3 ai 6 anni di età;
- c) dai 6 ai 12 anni di età;
- d) dai 12 ai 18 anni di età.

4. Tali suddivisioni sono proposte al fine di stimolare la socializzazione, la cooperazione, l'apprendimento tra pari. Deve essere garantita la libera scelta del discente del proprio autonomo percorso educativo, consistente nelle individuazione autonoma delle attività da svolgere, nella

decisione libera sull'ambito temporale a ciò dedicato, all'interno di una gamma di opzioni predisposte e preventivamente pubblicizzate dall'insegnante. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro sono determinati annualmente i criteri per la formazione delle sezioni e delle classi, delle scuole e degli istituti di cui al comma 1 ed è stabilito il numero massimo e minimo di alunni per sezione e per classe.

5. Ogni istituto individuato per la sperimentazione, nella sua autonomia, stabilisce le modalità temporali ed organizzative, anche con opportuni adattamenti del calendario scolastico. Gli orari di insegnamento necessari al miglior funzionamento del metodo didattico sperimentale proposto devono essere sufficientemente estesi e senza interruzioni, indicando nel periodo delle tre ore quello ottimale. L'orario di servizio è stabilito in deroga alla contrattazione collettiva ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni.

6. È riconosciuta piena validità agli studi compiuti dagli alunni delle classi o scuole interessate alla sperimentazione secondo criteri di corrispondenza individuati dalla delega di cui al comma 2 che specifica le modalità della sperimentazione delegate.

7. L'organizzazione delle attività educative sperimentali, dei laboratori, degli ambienti di studio e apprendimento e dei materiali didattici a disposizione di docenti e discenti, deve favorire l'apprendimento per scoperta e per costruzione delle conoscenze poste nella zona di sviluppo prossimale di ogni singolo discente sulla base di un modello psicopedagogico costruttivista. Il materiale didattico specializzato deve consentire l'apprendimento per scoperta, l'utilizzo raffinato dei sensi, l'autocorrezione.

8. In deroga all'articolo 17 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, si delega il Ministro della pubblica istruzione ad istituire un centro per l'innovazione scolastica presso i due distretti sperimentali di Torino e Arezzo al fine di favorire e implementare lo sviluppo di metodi inno-

vativi di insegnamento basati sull'indipendenza e sulla libertà di scelta del percorso educativo che si vuole seguire, nel rispetto delle normative comunitarie, delle norme costituzionali e degli ordinamenti della scuola non derogati dalla presente legge e fondati sul principio del rispetto per il naturale sviluppo fisico, psicologico, intellettuale, cognitivo e sociale del discente. A tal fine deve essere assicurata la formazione di insegnanti e formatori capaci di garantire un'efficace e duratura diffusione delle innovazioni educative sviluppate in seguito all'adozione del modello ivi proposto. Si specifica che il metodo di formazione degli insegnanti e dei formatori dovrà essere quello utilizzato per la formazione dei discenti.

9. È prevista l'istituzione di un centro per l'innovazione scolastica che favorisca lo sviluppo di metodi innovativi di insegnamento basati sull'indipendenza, sulla libertà di scelta del proprio percorso educativo, nel rispetto delle normative comunitarie, delle norme costituzionali e degli ordinamenti della scuola non derogati dalla presente legge.

10. Con propri decreti da adottarsi secondo la procedura prevista dall'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro della pubblica istruzione emana uno o più regolamenti per l'esecuzione delle disposizioni relative agli scrutini ed agli esami degli studenti torinesi e aretini partecipanti al progetto sperimentale. Il Ministro della pubblica istruzione determina annualmente, con propria ordinanza, le modalità organizzative degli scrutini ed esami stessi, nel rispetto delle attività educative sperimentali sviluppate negli istituti scolastici individuati quali istituzioni componenti i distretti sperimentali.

11. I decreti suddetti demandati al Ministro della pubblica istruzione, sono emanati entro il 31 dicembre 2015.

12. Ai fini dell'attuazione del presente articolo, è autorizzata una spesa pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016-2035. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte

corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

**3. 013.** Bechis, Baldassarre, Artini, Barbanti, Mucci, Prodani, Rizzetto, Rostellato, Segoni, Turco.

*Dopo l'articolo 3 inserire il seguente:*

ART. 3-bis.

*(Istituzione nelle città di Torino e Arezzo di un distretto sperimentale per l'innovazione scolastica).*

1. Il comma introduce uno specifico profilo di flessibilità dell'offerta formativa prevedendo un piano pluriennale per l'attivazione nella scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo grado e secondo grado comprendenti licei, istituti tecnici, istituti magistrali, istituti professionali, al fine di promuovere l'innovazione, nel rispetto delle normative comunitarie, delle norme costituzionali e degli ordinamenti della scuola non derogati dalla presente legge, istituendo nelle città di Torino e Arezzo distretti scolastici sperimentali in deroga all'articolo 17 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. La sperimentazione, intesa come ricerca e realizzazione di innovazioni sul piano metodologico didattico, si struttura in modo che coinvolga tutti gli insegnamenti. A tal fine i docenti, per la sua realizzazione, presentano il programma al collegio dei docenti e al consiglio di intersezione, inter-classe o di classe per le rispettive competenze.

2. La deroga contenuta nella presente legge consiste nella determinazione di uno speciale distretto sperimentale da determinare nelle città di Torino e Arezzo. A tal fine si delega il Ministro della pubblica istruzione a individuare un ambito territoriale omogeneo e una popolazione pari a

50.000 abitanti per la realizzazione del distretto sperimentale nella città di Torino, e una popolazione non superiore ai 10.000 abitanti per la realizzazione del distretto sperimentale nella città di Arezzo. Nell'ambito dei distretti scolastici detti, sarà assicurata la sperimentazione garantendo la partecipazione di istituti appartenenti a tutti gli ordini e gradi di istruzione, ad eccezione delle università, delle accademie di belle arti e dei conservatori di musica. Nella delimitazione dell'area del distretto, il Governo dovrà tenere in conto il riferimento alle caratteristiche sociali, economiche e culturali della zona interessata, nonché alla distribuzione della popolazione, delle infrastrutture, di altri organismi e servizi, con particolare riferimento a quelli sanitari e di medicina preventiva, alle comunicazioni e ai trasporti, tenendo conto della espansione urbanistica e dello sviluppo demografico e scolastico.

3. I principi sui quali si fonda la sperimentazione, nel rispetto della normativa domestica non derogata e comunitaria, sono quelli dell'indipendenza, libertà di scelta del percorso educativo entro limiti codificati e successivamente specificati, parzialmente delegati al Ministro della pubblica istruzione, vertenti sul rispetto per il naturale sviluppo fisico, psicologico, intellettuale, cognitivo e sociale dello studente. Al fine di realizzare l'obiettivo le classi dovranno essere composte di studenti suddivise per fascia di età ovvero:

- a) dalla nascita ai 3 anni di età;
- b) dai 3 ai 6 anni di età;
- c) dai 6 ai 12 anni di età;
- d) dai 12 ai 18 anni di età.

4. Tali suddivisioni sono proposte al fine di stimolare la socializzazione, la cooperazione, l'apprendimento tra pari. Deve essere garantita la libera scelta del discente del proprio autonomo percorso educativo, consistente nella individuazione autonoma delle attività da svolgere, nella decisione libera sull'ambito temporale a ciò dedicato, all'interno di una gamma di opzioni predisposte e preventivamente

pubblicizzate dall'insegnante. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro sono determinati annualmente i criteri per la formazione delle sezioni e delle classi, delle scuole e degli istituti di cui al comma ed è stabilito il numero massimo e minimo di alunni per sezione e per classe.

5. Ogni istituto individuato per la sperimentazione, nella sua autonomia, stabilisce le modalità temporali ed organizzative, anche con opportuni adattamenti del calendario scolastico. Gli orari di insegnamento necessari al miglior funzionamento del metodo didattico sperimentale proposto devono essere sufficientemente estesi e senza interruzioni, indicando nel periodo delle tre ore quello ottimale. L'orario di servizio è stabilito in deroga alla contrattazione collettiva ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni.

6. È riconosciuta piena validità agli studi compiuti dagli alunni delle classi o scuole interessate alla sperimentazione secondo criteri di corrispondenza individuati dalla delega di cui al comma 2 che specifica le modalità della sperimentazione delegate.

7. L'organizzazione delle attività educative sperimentali, dei laboratori, degli ambienti di studio e apprendimento e dei materiali didattici a disposizione di docenti e discenti, deve favorire l'apprendimento per scoperta e per costruzione delle conoscenze poste nella zona di sviluppo prossimale di ogni singolo discente sulla base di un modello psicopedagogico costruttivista. Il materiale didattico specializzato deve consentire l'apprendimento per scoperta, l'utilizzo raffinato dei sensi, l'autocorrezione.

8. In deroga all'articolo 17 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, si delega il Ministro della pubblica istruzione ad istituire un centro per l'innovazione scolastica presso i due distretti sperimentali di Torino e Arezzo al fine di favorire e implementare lo sviluppo di metodi innovativi di insegnamento basati sull'indipendenza e sulla libertà di scelta del percorso educativo che si vuole seguire, nel rispetto

delle normative comunitarie, delle norme costituzionali e degli ordinamenti della scuola non derogati dalla presente legge e fondati sul principio del rispetto per il naturale sviluppo fisico, psicologico, intellettuale, cognitivo e sociale del discente. A tal fine deve essere assicurata la formazione di insegnanti e formatori capaci di garantire un'efficace e duratura diffusione delle innovazioni educative sviluppate in seguito all'adozione del modello ivi proposto. Si specifica che il metodo di formazione degli insegnanti e dei formatori dovrà essere quello utilizzato per la formazione dei discenti.

9. Si delega il Ministro della pubblica istruzione a individuare, in deroga alle disposizioni vigenti, una modifica per i distretti sperimentali di Torino e Arezzo del calendario scolastico ed i periodi di vacanze estive, natalizie e pasquali per un periodo continuativo di un massimo di 30 giorni consecutivi. Durante i periodi di chiusura sono garantite delle attività integrative mirate allo sviluppo fisico, psicologico, intellettuale e sociale del bambino.

10. Con propri decreti da adottarsi secondo la procedura prevista dall'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro della pubblica istruzione emana uno o più regolamenti per l'esecuzione delle disposizioni relative agli scrutini ed agli esami degli studenti torinesi e aretini partecipanti al progetto sperimentale. Il Ministro della pubblica istruzione determina annualmente, con propria ordinanza, le modalità organizzative degli scrutini ed esami stessi, nel rispetto delle attività educative sperimentali sviluppate negli istituti scolastici individuati quali istituzioni componenti i distretti sperimentali.

11. I decreti suddetti demandati al Ministro della pubblica istruzione, sono emanati entro il 31 dicembre 2014.

12. Ai fini dell'attuazione del presente articolo, è autorizzata una spesa pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016-2035. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio trien-

nale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

**3. 028.** Bechis, Baldassarre, Artini, Barbanti, Mucci, Prodani, Rizzetto, Rostellato, Segoni, Turco.

*Dopo l'articolo 3 inserire il seguente:*

ART. 3-bis.

*(Istituzione nelle città di Torino e Arezzo di un distretto sperimentale per l'innovazione scolastica).*

1. Il comma introduce uno specifico profilo di flessibilità dell'offerta formativa prevedendo un piano pluriennale per l'attivazione nella scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo grado e secondo grado comprendenti licei, istituti tecnici, istituti magistrali, istituti professionali, al fine di si promuovere l'innovazione, nel rispetto delle normative comunitarie, delle norme costituzionali e degli ordinamenti della scuola non derogati dalla presente legge, istituendo nelle città di Torino e Arezzo distretti scolastici sperimentali in deroga all'articolo 17 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. La sperimentazione, intesa come ricerca e realizzazione di innovazioni sul piano metodologico didattico, si struttura in modo che coinvolga tutti gli insegnamenti. A tal fine i docenti, per la sua realizzazione, presentano programma al collegio dei docenti e al consiglio di intersezione, interclasse o di classe per le rispettive competenze.

2. La deroga contenuta nella presente legge consiste nella determinazione di un speciale distretto sperimentale da determinare nelle città di Torino e Arezzo. A tal fine si delega il Ministro della pubblica istruzione a individuare un ambito territoriale omogeneo e una popolazione pari a 50.000 abitanti per la realizzazione del distretto sperimentale nella città di Torino,

e una popolazione non superiore ai 10.000 abitanti per la realizzazione del distretto sperimentale nella città di Arezzo. Nell'ambito dei distretti scolastici detti, sarà assicurata la sperimentazione garantendo la partecipazione di istituti appartenenti a tutti gli ordini e gradi di istruzione, ad eccezione delle università, delle accademie di belle arti e dei conservatori di musica. Nella delimitazione dell'area del distretto, il Governo dovrà tenere in conto il riferimento alle caratteristiche sociali, economiche e culturali della zona interessata, nonché alla distribuzione della popolazione, delle infrastrutture, di altri organismi e servizi, con particolare riferimento a quelli sanitari e di medicina preventiva, alle comunicazioni e ai trasporti, tenendo conto della espansione urbanistica e dello sviluppo demografico e scolastico.

3. I principi sui quali si fonda la sperimentazione, nel rispetto della normativa domestica non derogata e comunitaria, sono quelli dell'indipendenza, libertà di scelta del percorso educativo entro limiti codificati e successivamente specificati, parzialmente delegati al il Ministro della pubblica istruzione, vertenti sul rispetto per il naturale sviluppo fisico, psicologico, intellettuale, cognitivo e sociale dello studente. Al fine di realizzare l'obiettivo le classi dovranno essere composte di studenti suddivise per fascia di età ovvero:

- a) dalla nascita ai 3 anni di età;
- b) dai 3 ai 6 anni di età;
- c) dai 6 ai 12 anni di età;
- d) dai 12 ai 18 anni di età.

4. Tali suddivisioni sono proposte al fine di stimolare la socializzazione, la cooperazione, l'apprendimento tra pari. Deve essere garantita la libera scelta del discente del proprio autonomo percorso educativo, consistente nella individuazione autonoma delle attività da svolgere, nella decisione libera sull'ambito temporale a ciò dedicato, all'interno di una gamma di opzioni predisposte e preventivamente pubblicizzate dall'insegnante. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione di

concerto con il Ministro del tesoro sono determinati annualmente i criteri per la formazione delle sezioni e delle classi, delle scuole e degli istituti di cui al comma 1 ed è stabilito il numero massimo e minimo di alunni per sezione e per classe.

5. Ogni istituto individuato per la sperimentazione, nella sua autonomia, stabilisce le modalità temporali ed organizzative, anche con opportuni adattamenti del calendario scolastico. Gli orari di insegnamento necessari al miglior funzionamento del metodo didattico sperimentale proposto devono essere sufficientemente estesi e senza interruzioni, indicando nel periodo delle tre ore quello ottimale. L'orario di servizio è stabilito in deroga alla contrattazione collettiva ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni.

6. È riconosciuta piena validità agli studi compiuti dagli alunni delle classi o scuole interessate alla sperimentazione secondo criteri di corrispondenza individuati dalla delega di cui al comma 2 che specifica le modalità della sperimentazione delegate.

7. L'organizzazione delle attività educative sperimentali, dei laboratori, degli ambienti di studio e apprendimento e dei materiali didattici a disposizione di docenti e discenti, deve favorire l'apprendimento per scoperta e per costruzione delle conoscenze poste nella zona di sviluppo prossimale di ogni singolo discente sulla base di un modello psicopedagogico costruttivista. Il materiale didattico specializzato deve consentire l'apprendimento per scoperta, l'utilizzo raffinato dei sensi, l'autocorrezione.

8. In deroga all'articolo 17 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, si delega il Ministro della pubblica istruzione ad istituire un centro per l'innovazione scolastica presso i due distretti sperimentali di Torino e Arezzo al fine di favorire e implementare lo sviluppo di metodi innovativi di insegnamento basati sull'indipendenza e sulla libertà di scelta del percorso educativo che si vuole seguire, nel rispetto delle normative comunitarie, delle norme costituzionali e degli ordinamenti della



scuola non derogati dalla presente legge e fondati sul principio del rispetto per il naturale sviluppo fisico, psicologico, intellettuale, cognitivo e sociale del discente. A tal fine deve essere assicurata la formazione di insegnanti e formatori capaci di garantire un'efficace e duratura diffusione delle innovazioni educative sviluppate in seguito all'adozione del modello ivi proposto. Si specifica che il metodo di formazione degli insegnanti e dei formatori dovrà essere quello utilizzato per la formazione dei discenti.

9. È prevista l'istituzione di un centro per l'innovazione scolastica che favorisca lo sviluppo di metodi innovativi di insegnamento basati sull'indipendenza, sulla libertà di scelta del proprio percorso educativo, nel rispetto delle normative comunitarie, delle norme costituzionali e degli ordinamenti della scuola non derogati dalla presente legge e sul rispetto del naturale sviluppo fisico, psicologico e sociale del bambino, oltre alla formazione di insegnanti e formatori capaci di garantire un'efficace e duratura diffusione delle innovazioni derivanti dalla sperimentazione delle attività educative sviluppate negli istituti scolastici individuati quali istituzioni componenti i distretti sperimentali.

10. Si delega il Ministro della pubblica istruzione a individuare, in deroga alle disposizioni vigenti, una modifica per i distretti sperimentali di Torino e Arezzo del calendario scolastico ed i periodi di vacanza estive, natalizie e pasquali per un periodo continuativo di un massimo di 30 giorni consecutivi. Durante i periodi di chiusura sono garantite delle attività integrative mirate allo sviluppo fisico, psicologico, intellettuale e sociale del bambino.

11. Con propri decreti da adottarsi secondo la procedura prevista dall'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro della pubblica istruzione emana uno o più regolamenti per l'esecuzione delle disposizioni relative agli scrutini ed agli esami degli studenti torinesi e aretini partecipanti al progetto sperimentale. Il Ministro della pubblica istruzione determina annualmente, con propria ordinanza, le modalità organizza-

tive degli scrutini ed esami stessi, nel rispetto delle attività educative sperimentali sviluppate negli istituti scolastici individuati quali istituzioni componenti i distretti sperimentali.

12. I decreti suddetti demandati al Ministro della pubblica istruzione, sono emanati entro il 31 dicembre 2015.

13. Ai fini dell'attuazione del presente articolo, è autorizzata una spesa pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016-2035. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma *Fondi di riserva e speciali* della missione *Fondi da ripartire* dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

**3. 030.** Bechis, Baldassarre, Artini, Barbanti, Mucci, Prodani, Rizzetto, Rostellato, Segoni, Turco.

*Dopo l'articolo 3 inserire il seguente:*

ART. 3-bis.

*(Istituzione di corsi di apprendimento on line mediante corsi di e-learning per studenti temporaneamente impossibilitato da cause oggettive alla costante frequenza dei corsi dell'obbligo).*

1. Il comma introduce uno specifico profilo di flessibilità dell'offerta formativa volto a garantire una continuità didattica per tutti i casi in cui un discente sia temporaneamente impossibilitato da cause oggettive alla costante frequenza dei corsi dell'obbligo, con particolare riguardo alla situazione di discenti appartenenti all'etnia Rom o a discenti profughi. A tal fine si istituisce una piattaforma telematica di insegnamento *on line* che consenta lo svolgimento di corsi di *e-learning* al fine di consentire il superamento del divario di conoscenza imputabile alle condizioni descritte.

2. Al fine di promuovere l'innovazione, si delega il Ministro della pubblica istruzione ad istituire, nel rispetto delle normative comunitarie, delle norme costituzionali e degli ordinamenti della scuola non derogati dalla presente legge, la piattaforma suddetta.

3. Al fine di aumentare i mezzi e i modi con i quali garantire l'offerta formativa e per la migliore attualizzazione e completa attuazione dell'articolo 34 della Costituzione si delega il Ministro della pubblica istruzione alla emanazioni di norme secondarie che consentano al corpo insegnante di:

e) aumentare le ore dedicate alle esercitazioni pratiche in aula, con particolare riguardo per le materie scientifiche;

f) aumentare il grado di integrazione dei minori di lingua madre straniera.

4. Per l'ottenimento degli obiettivi descritti si delega il Governo ad istituire entro gennaio 2016, tramite apposito bando da emanarsi entro 90 giorni dalla pubblicazione della presente legge in *Gazzetta Ufficiale*, una piattaforma internet ove siano presenti contenuti multimediali emozionali riguardanti:

a) tutti i programmi relativi all'istruzione obbligatoria impartita per almeno 10 anni, finalizzata a consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno d'età;

b) l'insegnamento della Costituzione italiana, dei principi fondamentali dell'Unione Europea e i conseguenti diritti e dei doveri del cittadino italiano, europeo, straniero e degli apolidi.

5. I decreti suddetti sono demandati al Ministro della pubblica istruzione, e devono essere emanati entro il 31 marzo 2016.

6. Ai fini dell'attuazione del presente articolo, è autorizzata una spesa pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017-2026. Al relativo onere si provvede

mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

**3. 035.** Bechis, Baldassarre, Artini, Barbanti, Mucci, Prodani, Rizzetto, Rostellato, Segoni, Turco.

*Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:*

ART. 3-bis.

*(Istituzione di corsi di apprendimento on line mediante corsi di e-learning per studenti temporaneamente impossibilitati da cause oggettive alla costante frequenza dei corsi dell'obbligo).*

1. Il comma introduce uno specifico profilo di flessibilità dell'offerta formativa volto a garantire una continuità didattica per tutti i casi in cui un discente sia temporaneamente impossibilitato da cause oggettive alla costante frequenza dei corsi dell'obbligo, con particolare riguardo alla situazione di discenti appartenenti all'etnia Rom o a discenti profughi. A tal fine si istituisce una piattaforma telematica di insegnamento on line che consenta lo svolgimento di corsi di *e-learning* al fine di consentire il superamento del divario di conoscenza imputabile alle condizioni descritte.

2. Al fine di promuovere l'innovazione, si delega il Ministro della pubblica istruzione ad istituire, nel rispetto delle normative comunitarie, delle norme costituzionali e degli ordinamenti della scuola non derogati dalla presente legge, la piattaforma suddetta.

3. Al fine di aumentare i mezzi e i modi con i quali garantire l'offerta formativa e per la migliore attualizzazione e completa attuazione dell'articolo 34 della Costituzione si delega il Ministro della pubblica

istruzione alla emanazioni di norme secondarie che consentano al corpo insegnante di:

*a)* aumentare le ore dedicate alle esercitazioni pratiche in aula, con particolare riguardo per le materie scientifiche;

*b)* aumentare il grado di integrazione dei minori di lingua madre straniera.

4. Per l'ottenimento degli obiettivi descritti si delega il governo ad istituire entro gennaio 2016, tramite apposito bando da emanarsi entro 90 giorni dalla pubblicazione della presente legge in gazzetta ufficiale, una piattaforma internet ove siano presenti contenuti multimediali emozionali riguardanti:

*a)* tutti i programmi relativi all'istruzione obbligatoria impartita per almeno 10 anni, finalizzata a consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno d'età;

5. I decreti suddetti sono demandati al Ministro della pubblica istruzione, e devono essere emanati entro il 31 marzo 2016.

6. Ai fini dell'attuazione del presente articolo, è autorizzata una spesa pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017-2026. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

**3. 037.** Bechis, Baldassarre, Artini, Barbanti, Mucci, Prodani, Rizzetto, Rostellato, Segoni, Turco.

*Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:*

ART. 3-bis.

*(Istituzione di corsi di apprendimento on line mediante corsi di e-learning per studenti temporaneamente impossibilitati da cause oggettive alla costante frequenza dei corsi dell'obbligo).*

1. Il comma introduce uno specifico profilo di flessibilità dell'offerta formativa volto a garantire una continuità didattica per tutti i casi in cui un discente sia temporaneamente impossibilitato da cause oggettive alla costante frequenza dei corsi dell'obbligo, con particolare riguardo alla situazione di discenti appartenenti all'etnia Rom o a discenti profughi. A tal fine si istituisce una piattaforma telematica di insegnamento on line che consenta lo svolgimento di corsi di *e-learning* al fine di consentire il superamento del divario di conoscenza imputabile alle condizioni descritte.

2. Al fine di promuovere l'innovazione, si delega il Ministro della pubblica istruzione ad istituire, nel rispetto delle normative comunitarie, delle norme costituzionali e degli ordinamenti della scuola non derogati dalla presente legge, la piattaforma suddetta.

3. Al fine di aumentare i mezzi e i modi con i quali garantire l'offerta formativa e per la migliore attualizzazione e completa attuazione dell'articolo 34 della Costituzione si delega il Ministro della pubblica istruzione alla emanazioni di norme secondarie che consentano al corpo insegnante di:

*a)* aumentare le ore dedicate alle esercitazioni pratiche in aula, con particolare riguardo per le materie scientifiche;

*b)* aumentare il grado di integrazione dei minori di lingua madre straniera.

4. Per l'ottenimento degli obiettivi descritti si delega il governo ad istituire entro gennaio 2016, tramite apposito bando da emanarsi entro 90 giorni dalla pubblicazione della presente legge in gazzetta ufficiale, una piattaforma internet ove siano

presenti contenuti multimediali emozionali riguardanti:

a) tutti i programmi relativi all'istruzione obbligatoria impartita per almeno 10 anni, finalizzata a consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno d'età;

b) l'insegnamento della lingua italiana ai discendenti stranieri;

c) l'insegnamento della Costituzione italiana, dei principi fondamentali dell'Unione Europea e i conseguenti diritti e dei doveri del cittadino italiano, europeo, straniero e degli apolidi.

11. I decreti suddetti sono demandati al Ministro della pubblica istruzione, e devono essere emanati entro il 31 marzo 2016.

12. Ai fini dell'attuazione del presente articolo, è autorizzata una spesa pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017-2026. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

**3. 038.** Bechis, Baldassarre, Artini, Barbanti, Mucci, Prodani, Rizzetto, Rostellato, Segoni, Turco.

*Dopo l'articolo 3 inserire il seguente:*

ART. 3-bis.

*(Istituzione nelle città di Arezzo di un distretto sperimentale per l'innovazione scolastica).*

1. Il comma introduce uno specifico profilo di flessibilità dell'offerta formativa

prevedendo un piano pluriennale per l'attivazione nella scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo grado e secondo grado comprendenti licei, istituti tecnici, istituti magistrali, istituti professionali, al fine di si promuovere l'innovazione, nel rispetto delle normative comunitarie, delle norme costituzionali oltre agli ordinamenti della scuola non derogati dalla presente legge, istituendo nella città di Torino un distretto scolastico sperimentale in deroga all'articolo 17 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. La sperimentazione, intesa come ricerca e realizzazione di innovazioni sul piano metodologico didattico, si struttura in modo che coinvolga tutti gli insegnamenti. A tal fine i docenti, per la sua realizzazione, presentano il programma al collegio dei docenti e al consiglio di intersezione, interclasse o di classe per le rispettive competenze.

2. La sperimentazione contenuta nella presente legge consiste nella determinazione di uno speciale distretto sperimentale da istituire nelle città di Torino. A tal fine si delega il Ministro della pubblica istruzione a individuare un ambito territoriale omogeneo e una popolazione non superiore a 50.000 abitanti per la realizzazione del distretto sperimentale nella città di Torino. Nell'ambito dei distretti scolastici detti, sarà assicurata la sperimentazione garantendo la partecipazione di istituti appartenenti a tutti gli ordini e gradi di istruzione, ad eccezione delle università, delle accademie di belle arti e dei conservatori di musica. Nella delimitazione dell'area del distretto, il Governo dovrà tenere in conto il riferimento alle caratteristiche sociali, economiche e culturali della zona interessata, nonché alla distribuzione della popolazione, delle infrastrutture, di altri organismi e servizi, con particolare riferimento a quelli sanitari e di medicina preventiva, alle comunicazioni e ai trasporti, tenendo conto della espansione urbanistica e dello sviluppo demografico e scolastico.

3. I principi sui quali si fonda la sperimentazione, sono quelli dell'indipendenza, libertà di scelta del percorso educativo entro limiti codificati e successiva-

mente specificati, la cui attuazione è delegata al il Ministro della pubblica istruzione, vertenti sul rispetto per il naturale sviluppo fisico, psicologico, intellettuale, cognitivo e sociale dello studente. Al fine di realizzare l'obiettivo le classi dovranno essere composte di studenti suddivise per fascia di età ovvero:

- a) dalla nascita ai 3 anni di età;
- b) dai 3 ai 6 anni di età;
- c) dai 6 ai 12 anni di età;
- d) dai 12 ai 18 anni di età.

4. Tali suddivisioni sono proposte al fine di stimolare la socializzazione, la cooperazione, l'apprendimento tra pari. Deve essere garantita la libera scelta del discente del proprio autonomo percorso educativo, consistente nelle individuazione autonoma delle attività da svolgere, nella decisione libera sull'ambito temporale a ciò dedicato all'interno di una gamma di opzioni predisposte e preventivamente pubblicizzate dall'insegnante. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro sono determinati annualmente i criteri per la formazione delle sezioni e delle classi, delle scuole e degli istituti di cui al comma 1 ed è stabilito il numero massimo e minimo di alunni per sezione e per classe.

5. Ogni istituto individuato per la sperimentazione, nella sua autonomia, stabilisce le modalità temporali ed organizzative, anche con opportuni adattamenti del calendario scolastico. Gli orari di insegnamento necessari al miglior funzionamento del metodo didattico sperimentale proposto devono essere sufficientemente estesi e senza interruzioni, indicando nel periodo delle tre ore quello ottimale. L'orario di servizio è stabilito in deroga alla contrattazione collettiva ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni.

6. È riconosciuta piena validità agli studi compiuti dagli alunni delle classi o scuole interessate alla sperimentazione secondo criteri di corrispondenza individuati dalla delega di cui al comma 2.

7. L'organizzazione delle attività educative sperimentali, dei laboratori, degli ambienti di studio e apprendimento e dei materiali didattici a disposizione di docenti e discenti, deve favorire l'apprendimento per scoperta e per costruzione delle conoscenze poste nella zona di sviluppo prossimale di ogni singolo discente sulla base di un modello psicopedagogico costruttivista. Il materiale didattico specializzato utilizzato per l'insegnamento deve consentire l'apprendimento per scoperta, l'utilizzo raffinato dei sensi, l'autocorrezione.

8. In deroga all'articolo 17 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, si delega il Ministro della pubblica istruzione ad istituire un centro per l'innovazione scolastica presso i due distretto sperimentali di Torino al fine di favorire e implementare lo sviluppo di metodi innovativi di insegnamento basati sull'indipendenza e sulla libertà di scelta del percorso educativo che si vuole seguire, nel rispetto delle normative comunitarie, delle norme costituzionali e degli ordinamenti della scuola non derogati dalla presente legge e fondati sul principio del rispetto per il naturale sviluppo fisico, psicologico, intellettuale, cognitivo e sociale del discente. A tal fine deve essere assicurata la formazione di insegnanti e formatori capaci di garantire un'efficace e duratura diffusione delle innovazioni educative sviluppate in seguito all'adozione del modello ivi proposto. Si specifica che il metodo di formazione degli insegnanti e dei formatori dovrà essere quello utilizzato per la formazione dei discenti.

9. È prevista altresì l'istituzione di un centro per l'innovazione scolastica che favorisca lo sviluppo di metodi innovativi di insegnamento basati sull'indipendenza, sulla libertà di scelta del proprio percorso educativo, nel rispetto delle normative comunitarie, delle norme costituzionali oltre agli ordinamenti della scuola non derogati dalla presente legge e sul rispetto del naturale sviluppo fisico, psicologico e sociale del bambino, mediante la formazione di insegnanti e formatori capaci di garantire un'efficace e duratura diffusione delle

innovazioni derivanti dalla sperimentazione delle attività educative sviluppate negli istituti scolastici individuati quali istituzioni componenti i distretti sperimentali.

10. Si delega il Ministro della pubblica istruzione a individuare, in deroga alle disposizioni vigenti, nel distretto sperimentale di Torino, il calendario scolastico sperimentale ed i periodi di vacanza estive, natalizie e pasquali per un periodo continuativo di un massimo di 15 giorni consecutivi. Durante i periodi di chiusura sono garantite delle attività integrative mirate allo sviluppo fisico, psicologico, intellettuale e sociale del bambino.

11. Con propri decreti da adottarsi secondo la procedura prevista dall'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro della pubblica istruzione emana uno o più regolamenti per l'esecuzione delle disposizioni relative agli scrutini ed agli esami degli studenti torinesi partecipanti al progetto sperimentale. Il Ministro della pubblica istruzione determina annualmente, con propria ordinanza, le modalità organizzative degli scrutini ed esami stessi, nel rispetto delle attività educative sperimentali sviluppate negli istituti scolastici individuati quali istituzioni componenti i distretti sperimentali.

12. I decreti suddetti demandati al Ministro della pubblica istruzione, sono emanati entro il 31 dicembre 2015.

13. Ai fini dell'attuazione del presente articolo, è autorizzata una spesa pari a 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015-2035. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie di parte corrente, ad eccezione dei programmi di spesa relativi allo stato di previsione del MIUR, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e di cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili, di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, delle missioni di spesa di ciascun Ministero.

**3. 049.** Bechis, Baldassarre, Artini, Barbanti, Mucci, Prodani, Rizzetto, Rostellato, Segoni, Turco.

ART. 4.

*Sopprimerlo.*

**4. 28.** Vacca.

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

Al fine di incrementare le opportunità di lavoro degli studenti e la consapevolezza degli stessi nei confronti del proprio percorso formativo e professionale, i percorsi di alternanza scuola-lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, sono attuati negli istituti tecnici e professionali nonché nei percorsi liceali nell'ultimo anno del percorso di studi, per una durata massima di un terzo dell'orario complessivo annuale. Le disposizioni del periodo precedente si applicano a partire dalle classi quinte attivate nell'anno scolastico successivo alla data di entrata in vigore della presente legge. I percorsi di alternanza scuola-lavoro sono inseriti nei piani triennali di cui all'articolo 2.

*Conseguentemente:*

a) dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Al fine di consentire il pieno sviluppo personale, culturale e professionale dello studente inserito nel percorso di alternanza scuola-lavoro, lo studente individua autonomamente il soggetto ospitante del proprio percorso in un elenco costituito dagli enti pubblici e privati accreditati disponibili all'attivazione dei percorsi di cui al presente articolo, istituito con decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge;

b) sopprimere il comma 6;

c) al comma 8, sostituire le parole da: individua le imprese a presente articolo e con le seguenti: in base alle scelte effettuate dallo studente ai sensi della comma 1-bis del presente articolo, il dirigente scolastico.

**4. 1021.** Pannarale, Giancarlo Giordano.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: al fine di inserire le seguenti: ampliare la didattica esperienziale e all'aperto e allo sviluppo di abilità concrete, nonché.

Conseguentemente, all'articolo 4 apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1 sostituire le parole: 400 ore e 200 ore con le seguenti: 200 ore e 100 ore;

b) al comma 7 sostituire le parole: 100 milioni con le seguenti: 50 milioni;

c) dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

8-bis. Con lo scopo principale di favorire adeguato collegamento con il territorio nonché la formazione civica del cittadino, lo sviluppo di una rete nazionale connessa di saperi, conoscenze, esperienze e metodologie didattiche in continua evoluzione e al passo, con i risultati delle ultime ricerche nel campo, il rinnovamento degli aspetti educativi e didattici e dell'offerta formativa nell'ambito dell'autonomia, lo Stato e, per quanto di propria competenza, le Regioni e gli enti locali, in base al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 emanato in attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59, promuovono, come parte integrante dell'attività curriculare in stretta correlazione con la programmazione disciplinare ed interdisciplinare:

a) i progetti di *scuola aperta* mediante l'impiego delle infrastrutture scolastiche in giorni e orari diversi da quelli della didattica convenzionale per attività educative avanzate e volte alla sperimentazione;

b) progetti di *scuola diffusa* finalizzati al superamento del concetto di aula e di edificio scolastico, intesi come esclusivo spazio destinato all'apprendimento attraverso l'introduzione di esperienze didattiche da svolgersi in altre sedi e in appositi spazi digitali.

8-ter. Nel bilancio previsionale del MIUR è istituito, a decorrere dall'anno

2016, un Fondo denominato « Scuole aperte e diffuse » pari a 50 milioni di euro. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca da emanarsi entro 60 giorni dall'approvazione della presente legge, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono assegnate le risorse di cui al presente comma a ciascuna Regione in base al reddito pro capite regionale e all'indice della dispersione scolastica.

8-quater. Con il medesimo decreto sono stabiliti i criteri per l'assegnazione annuale, sulla base dei progetti presentati, delle risorse alle istituzioni scolastiche, che nella redazione dei progetti possono avvalersi della collaborazione dei Nuclei di cui all'articolo 1 della presente legge.

8-quinquies. Alle attività rientranti nei progetti di scuola aperta e diffusa, si provvede nei limiti delle disponibilità del fondo di cui al comma 8-ter del presente articolo e delle risorse derivanti dal concorso dei soggetti pubblici e privati partecipanti.

#### 4. 1005. Luigi Gallo.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: Al fine di inserire le seguenti: ampliare la didattica esperienziale e all'aperto e allo sviluppo di abilità concrete, nonché.

#### 4. 26. Luigi Gallo.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole le opportunità di lavoro aggiungere le seguenti: e le capacità di orientamento.

4. 58. Rocchi, Carocci, Malpezzi, Ascani, Blažina, Bossa, Coccia, Crimi, D'Ottavio, Ghizzoni, Malisani, Manzi, Narduolo, Pes, Rampi, Andrea Romano, Rossi, Sgambato, Ventricelli, Fassina, Mazzoli, Fabbri.

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole:* degli studenti, *inserire le seguenti:* anche attraverso specifiche azioni di orientamento.

*Conseguentemente, al terzo periodo, dopo le parole:* I percorsi di alternanza, *inserire le seguenti:* e di orientamento.

**\*4. 69.** Vignali, Binetti.

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole:* degli studenti, *inserire le seguenti:* anche attraverso specifiche azioni di orientamento.

*Conseguentemente, al terzo periodo, dopo le parole:* I percorsi di alternanza, *inserire le seguenti:* e di orientamento.

**\*4. 79.** Santerini, Lo Monte.

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole:* opportunità di lavoro degli studenti *inserire le seguenti:* con particolare attenzione a quelli con bisogni educativi speciali,.

**4. 1006.** Catalano.

*Al comma 1, sostituire la parola:* almeno *con la seguente:* al massimo.

**\*4. 1010.** Cristian Iannuzzi.

*Al comma 1, sostituire la parola:* almeno *con la seguente:* al massimo.

**\*4. 1007.** Cristian Iannuzzi.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole:* 400 ore *con le seguenti:* 200 ore.

*Conseguentemente, sostituire le parole:* 200 ore *con le seguenti:* 100 ore.

**4. 27.** Luigi Gallo.

*Al comma 1, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente:* Le istituzioni scolastiche del secondo ciclo di istruzione possono introdurre percorsi di alternanza scuola-lavoro anche nel primo biennio, per un numero di ore complessivamente non superiori a 100.

**4. 1.** Centemero, Palmieri, Lainati, Altieri.

*Al comma 1, dopo il secondo periodo, inserire il seguente:* Le istituzioni scolastiche del secondo ciclo d'istruzione sono autorizzate ad introdurre percorsi di alternanza scuola-lavoro anche nel primo biennio, per un numero di ore complessivamente non superiore a 100.

**4. 1000.** Caruso, Lo Monte.

*Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole:* percorsi di alternanza *aggiungere le seguenti:* e di orientamento.

**\*4. 3.** Centemero, Palmieri.

*Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole:* percorsi di alternanza *aggiungere le seguenti:* e di orientamento.

**\*4. 57.** Rocchi, Carocci, Malpezzi, Ascani, Blažina, Bossa, Coccia, Crimì, D'Ottavio, Ghizzoni, Malisani, Manzi, Narduolo, Pes, Rampi, Andrea Romano, Rossi, Sgambato, Ventricelli, Fassina, Mazzoli, Fabbri.

*Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole:* triennali di cui all'articolo 2 *con le seguenti:* dell'offerta formativa.

**4. 68.** Vezzali.

*Al comma 1, dopo l'ultimo periodo, aggiungere il seguente:* Per gli studenti iscritti presso istituti liceali i percorsi di alternanza scuola-lavoro sono facoltativi. Per gli studenti iscritti presso istituti tec-



nici e professionali i percorsi di alternanza scuola-lavoro sono obbligatori per la metà del monte ore previsto dal presente articolo e, quale parte integrante del percorso formativo, possono svolgersi all'interno delle regolari attività didattiche.

**4. 25.** D'Uva.

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

1-bis. Al fine di favorire i percorsi di alternanza scuola-lavoro di cui al comma 1, si rende obbligatorio l'insegnamento della disciplina diritto del lavoro a partire dalle classi prime degli istituti tecnici e professionali. Tali disposizioni si applicano a decorrere dall'anno scolastico successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

**4. 1011.** Rostellato, Artini, Baldassarre, Barbanti, Bechis, Mucci, Prodani, Rizzetto, Segoni, Turco.

*Al comma 2 sostituire le parole da enti fino alla fine del comma con le seguenti:* con i musei e gli altri istituti pubblici e privati operanti nei settori del patrimonio e delle attività culturali, artistiche e musicali, nonché con enti che svolgono attività afferenti al patrimonio ambientale.

**4. 51.** Ghizzoni, Malpezzi, Bossa, Rocchi, Carocci, Ascani, Blažina, Coccia, Crimì, D'Ottavio, Malisani, Manzi, Narduolo, Pes, Rampi, Andrea Romano, Rossi, Sgambato, Ventricelli.

*Al comma 2, dopo le parole:* patrimonio artistico, culturale e ambientale, *aggiungere le seguenti:* e al rispetto degli animali come esseri senzienti e alle leggi in loro tutela.

**4. 83.** Vezzali, Molea, Capua.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

2-bis. Gli studenti nel loro percorso alternativo alla scuola sono affidati ad un *tutor* che favorisce l'inserimento nella struttura, garantisce le opportunità formative concrete e valuta l'acquisizione delle competenze previste al termine del periodo.

**4. 73.** Binetti.

*Sopprimere il comma 3.*

**4. 24.** Luigi Gallo.

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

L'alternanza non può essere svolta durante la sospensione delle attività didattiche; essa può essere svolta con la modalità dell'impresa formativa simulata

**4. 22.** Vacca.

*Al comma 3, dopo le parole:* può essere svolta *inserire le seguenti:* in orario extracurricolare e nel periodo di sospensione dell'attività didattica *e dopo le parole:* impresa formativa simulata *inserire le seguenti:* La partecipazione ai percorsi di alternanza scuola lavoro costituisce credito formativo nella valutazione finale dell'alunno.

**4. 1002.** Pagano.

*Al comma 3, sopprimere le seguenti parole:* durante la sospensione delle attività didattiche nonché.

**\*4. 23.** Vacca.

*Al comma 3 sopprimere le seguenti parole:* durante la sospensione delle attività didattiche nonché.

**\*4. 66.** Cristian Iannuzzi.

*Al comma 3, dopo le parole:* sospensione delle attività didattiche *aggiungere le seguenti:* secondo il programma formativo e le modalità di verifica stabilite.

**4. 50.** Carocci, Rocchi, Malpezzi, Ascani, Blažina, Bossa, Coccia, Crimi, D’Ottavio, Ghizzoni, Malisani, Manzi, Narduolo, Orfini, Pes, Rampi, Andrea Romano, Rossi, Sgambato, Ventricelli, Carrescia, Mazzoli.

*Al comma 3, aggiungere, in fine le seguenti parole:* , fermo restando che il 40 per cento del monte ore complessivo delle ore destinate all’alternanza scuola-lavoro, venga svolto all’interno dell’orario curricolare.

**4. 76.** Santerini, Lo Monte.

*Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Il percorso di alternanza scuola-lavoro si può realizzare anche all’estero, per favorire contestualmente l’acquisizione di una lingua straniera che entri a far parte del bagaglio culturale del soggetto.

**4. 72.** Binetti.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

*3-bis.* Nelle ore pomeridiane, gli studenti possono essere chiamati a svolgere attività extrascolastiche in collaborazione con le aziende designate nell’offerta formativa, aumentando le ore settimanali del P.O.F. fino a 45. Conseguentemente, le ore lavorative dei docenti possono essere aumentate da 18 fino a 36,, con conseguente adeguamento stipendiale da definirsi attraverso contratto.

**4. 4.** Altieri, Marti, Distaso, Ciraci.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

*3-bis.* Il compenso dei docenti per l’attività oltre il proprio orario di servizio è stabilito in sede negoziale con le RSU.

**4. 21.** Marzana.

*Al comma 4, sostituire le parole di concerto con la seguente:* sentiti.

*Conseguentemente, sostituire le parole sentito il Forum con le seguenti:* nonché il Forum.

**4. 61.** Fioroni.

*Al comma 4, sostituire le parole sentito il con le seguenti:* di concerto con il.

**4. 18.** Vacca.

*Al comma 4, sostituire le parole da di concerto fino a coinvolgimento di enti pubblici con le seguenti:* entro quattro mesi dall’entrata in vigore della presente legge.

**4. 20.** Luigi Gallo.

*Al comma 4, dopo le parole è adottato inserire le seguenti:* entro quattro mesi dall’entrata in vigore della presente legge.

**4. 19.** Vacca.

*Al comma 4, aggiungere in fine le seguenti parole:* con particolare riguardo alla possibilità per lo studente di esprimere una valutazione in relazione all’efficacia e alla coerenza dei percorsi stessi con il proprio indirizzo di studio.

**4. 1012.** Labriola.

*Al comma 4, infine, aggiungere il seguente periodo:* Nel regolamento è previsto un codice etico da far sottoscrivere a tutti i soggetti esterni coinvolti e che affermi il rispetto dell’ambiente, l’estraneità a qualsiasi ambiente criminale e le norme d’impiego degli studenti, nonché la costituzione di commissioni composte da docenti e studenti per la selezione delle aziende e degli enti pubblici e privati dove svolgere l’alternanza scuola-lavoro.

**4. 44.** Vacca.

Al comma 4, , aggiungere infine il seguente periodo: La citata Carta dei diritti e dei doveri degli studenti è riportata in tutte le Convenzioni, di cui al comma 8 del presente articolo, che le istituzioni scolastiche stipulano con i soggetti esterni nell'ambito dell'attuazione dell'alternanza scuola-lavoro.

**4. 45.** Vacca.

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

4-bis. Le attività degli studenti sono retribuite con un compenso forfettario a carico dell'azienda o altro soggetto di inserimento.

**4. 82.** Giancarlo Giordano, Pannarale, Placido, Airaudo.

*Sopprimere il comma 6.*

**\*4. 5.** Gelmini, Centemero, Palmieri.

*Sopprimere il comma 6.*

**\*4. 32.** Chimienti, Simone Valente.

*Sopprimere il comma 6.*

**4. 53.** Malpezzi, Ascani, Blažina, Bossa, Carocci, Coccia, Crimi, D'Ottavio, Ghizzoni, Malisani, Manzi, Narduolo, Pes, Piccoli Nardelli, Rampi, Rocchi, Andrea Romano, Rossi, Sgambato, Ventricelli, Fioroni, Richetti, Marzano, De Menech, Rotta, Mazzoli, Piazzoni, Miotto.

*Sopprimere il comma 6.*

**\*4. 65.** Pisicchio, Marguerettaz.

*Sopprimere il comma 6.*

**\*4. 77.** Santerini, Gigli, Caruso, Lo Monte.

*Sopprimere il comma 6.*

**\*4. 81.** Giancarlo Giordano, Pannarale.

*Sostituire il comma 6 con i seguenti:*

6. Alla legge 28 marzo 2003 n. 53, sono apportate le seguenti modifiche:

all'articolo 2 comma 2 lettera g) la parola « quindicesimo » è sostituita con la seguente: « sedicesimo »;

all'articolo 4 comma 1 primo periodo la parola « quindicesimo » è sostituita con la seguente: « sedicesimo »;

all'articolo 4 comma 1 lettera a) le parole: « dai 15 ai 18 anni » sono sostituite con le seguenti: « dai 16 ai 18 anni ».

6-bis. Al decreto legislativo 15 aprile 2005 n. 77, all'articolo 1 comma 1, secondo periodo la parola « quindicesimo » è sostituita con la seguente « sedicesimo » e le parole « dai 15 ai 18 anni » sono sostituite con le seguenti « dai 16 ai 18 anni ».

6-ter. È abrogato il comma 8 dell'articolo 48 della Legge 4 novembre 2010 n. 183.

6-quater. All'articolo 3 comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2011 n. 167, al primo periodo la parola « quindicesimo » è sostituita con la seguente: « sedicesimo ».

6-quinquies. All'articolo 3 della Legge 17 ottobre 1967 n. 977, le parole « 15 anni compiuti » sono sostituite con le seguenti: « 16 anni compiuti ».

**4. 1004.** Vacca.

*Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: a partire dal secondo anno dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado con le seguenti: iscritti negli istituti tecnici e professionali di istruzione secondaria superiore e gli studenti inseriti nel sistema di istruzione e formazione professionale e le parole: anche tenuto conto di con la seguente: secondo.*

**4. 6.** Centemero, Palmieri.

*Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole secondo anno con le seguenti: terzo anno.*

**4. 30.** Chimienti.

*Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole secondo anno con le seguenti: quarto anno.*

**4. 31.** Vacca.

*Al comma 6, primo periodo, dopo la parola azienda inserire le seguenti: dotata di certificazione di qualità e di laboratori innovativi.*

**4. 42.** Simone Valente.

*Sostituire il comma 6 con il seguente:*

6. A decorrere dell'anno scolastico successivo alla data di entrata in vigore della presente legge gli studenti dopo il primo ciclo di istruzione possono acquisire una qualifica e un diploma professionale attraverso contratti di apprendistato che siano stipulati secondo le competenze di settore, tengano conto di quanto previsto dall'articolo 1 comma 7 della legge 10 dicembre 2014 n. 183, scaturiscano da accordi specifici tra i datori di lavoro e le istituzioni formative, comprendano piani formativi personali, sottoscritti dai rispettivi datori di lavoro, la cui progettazione e realizzazione siano affidate alle istituzioni formative con il riconoscimento di eventuali crediti culturali e professionali e che prevedano esperienze in azienda dopo il compimento del sedicesimo anno di età. È abrogato il comma 2 dell'articolo 8-bis del decreto legge 12 settembre 2013 n. 104 convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013 n. 128. Sono fatti salvo, fino alla loro conclusione, i progetti sperimentali per lo svolgimento di periodi di formazione in azienda già attivati.

**4. 78.** Santerini, Lo Monte.

*Al comma 6, in fine, aggiungere il seguente periodo: Gli studenti, a partire dal quarto anno dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado, possono svolgere periodi di formazione propedeutici all'accesso ai corsi universitari a numero programmato previsti dall'ordinamento. Gli istituti scolastici svolgono l'attività di formazione in materia di accesso ai corsi di laurea a numero programmato attraverso l'attivazione di appositi corsi, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Tali corsi possono essere svolti durante la sospensione delle attività didattiche.*

**4. 29.** D'Uva.

*Al comma 6, infine, aggiungere il seguente periodo: Al termine del periodo di apprendistato sono riconosciuti allo studente crediti formativi.*

**4. 41.** Simone Valente.

*Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:*

6-bis. Per la realizzazione degli obiettivi di cui al comma 6, con decreto del ministero dell'economia e delle finanze, sentito il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanarsi entro 60 giorni dall'approvazione della presente legge, sono definiti i criteri e le procedure volte a consentire alle imprese che accolgono studenti in alternanza scuola lavoro, una defiscalizzazione delle spese sostenute per ogni progetto di inserimento.

**4. 80.** Santerini, Lo Monte.

*Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole 100 milioni con le seguenti: 200 milioni.*

*Conseguentemente, al comma 3 dell'articolo 10 sostituire le parole a decorrere dall'esercizio 2015 con le seguenti: per l'anno 2015 e a decorrere dall'anno 2016 281,137 milioni di euro.*

**4. 34.** Vacca.

*Al comma 7, secondo periodo, dopo le parole:* tra le istituzioni scolastiche ai sensi dell'articolo 2, comma 7. *aggiungere le seguenti:* Ulteriori risorse, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria di settore, potranno essere destinate, previa intesa in Conferenza Stato Regioni, a valere sui fondi strutturali e di investimento 2014-2020, sul Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, dal Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui al decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 188, nonché dalle risorse eventualmente riprogrammabili nell'ambito del Piano di Azione Coesione.

**4. 7.** Palese, Centemero, Palmieri.

*Sostituire il comma 8 con il seguente:*

L'istituzione scolastica, sentita la commissione, da istituire in ciascuna istituzione scolastica, composta da docenti e studenti dell'istituto per la selezione delle aziende e degli enti pubblici e privati dove svolgere l'alternanza scuola-lavoro,.

**4. 36.** Vacca.

*Al comma 8, le parole:* Il dirigente scolastico *sono sostituite con le seguenti:* Il Consiglio d'Istituto.

**4. 1008.** Cristian Iannuzzi.

*Al comma 8, primo periodo, dopo le parole:* Il dirigente scolastico *aggiungere le seguenti:* avvalendosi di un'apposita commissione costituita da docenti referenti per l'alternanza scuola-lavoro e di concerto con il consiglio d'istituto,.

**\*4. 2.** Altieri, Palmieri.

*Al comma 8, primo periodo, dopo le parole:* Il dirigente scolastico *aggiungere le seguenti:* avvalendosi di un'apposita commissione costituita da docenti referenti per l'alternanza scuola-lavoro e di concerto con il consiglio d'istituto,.

**\*4. 1001.** Caruso, Lo Monte.

*Al comma 8, dopo le parole:* dirigente scolastico *aggiungere le seguenti:* di concerto con un comitato paritetico costituito da docenti e studenti.

**4. 1019.** Pannarale, Giancarlo Giordano.

*Al comma 8, primo periodo, dopo le parole:* Il dirigente scolastico *aggiungere le seguenti:* in raccordo con gli enti locali anche attraverso i servizi per l'impiego.

**4. 9.** Russo, Squeri, Altieri.

*Al comma 8, primo periodo, dopo le parole:* dirigente scolastico *aggiungere le seguenti:* , sentita la commissione, da istituire in ciascuna istituzione scolastica, composta da docenti e studenti dell'istituto, per la selezione delle aziende e degli enti pubblici e privati dove svolgere l'alternanza scuola-lavoro,.

**4. 35.** Vacca.

*Al comma 8, dopo le parole:* dirigente scolastico *aggiungere le seguenti:* e il Consiglio di Istituto » e, *conseguentemente sostituire la parola:* individua *con la seguente:* individuano.

**4. 1020.** Giancarlo Giordano, Pannarale.

*Al comma 8, primo periodo, dopo le parole:* dirigente scolastico *aggiungere le seguenti:* , di concerto con il consiglio d'istituto.

**4. 1017.** Altieri, Marti, Distaso, Ciraci, Centemero, Palmieri.

*Al comma 8 dopo la parola:* individua *inserire le seguenti:* , di concerto con il consiglio d'istituto,.

**4. 1015.** Labriola.

*Al comma 8, primo periodo, dopo le parole il dirigente scolastico aggiungere le seguenti:* d'intesa con i docenti delle discipline coinvolte e con delibera del collegio docenti e adottata dal consiglio d'istituto.

**4. 38.** Marzana.

*Al comma 8, primo periodo, dopo le parole stipula apposite convenzioni anche aggiungere le seguenti:* con istituti e aziende sanitarie locali, ospedaliere, policlinici, scuole di specializzazione universitaria in medicina o associazioni specializzate nell'assistenza sanitaria, nel rispetto dell'autonomia scolastica e compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica,.

**4. 47.** Manzi, Rampi, Carrescia.

*Al comma 8, secondo periodo, dopo le parole della cultura aggiungere le seguenti:* e delle arti performative,.

**4. 52.** Ghizzoni, Bossa, Malpezzi, Rocchi, Carocci, Ascani, Blažina, Coccia, Crimì, D'Ottavio, Malisani, Manzi, Narduolo, Pes, Rampi, Andrea Romano, Rossi, Sgambato, Ventricelli.

*Al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Il dirigente scolastico al termine di ogni anno scolastico redige una scheda di valutazione sulle strutture che sono state convenzionate, evidenziandone la specificità del potenziale formativo e le eventuali difficoltà incontrate nella collaborazione.

**4. 74.** Binetti.

*Al comma 8 aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Analoghe convenzioni possono essere stipulate tra l'Agenzia delle entrate, gli enti locali e gli istituti statali d'istruzione secondaria superiore nei quali

sia previsto l'insegnamento delle materie estimo e topografia al fine di consentire agli studenti iscritti agli ultimi due anni del triennio scolastico di avere un'esperienza professionale mediante una collaborazione attiva nell'ambito delle rilevazioni catastali.

**4. 37.** Marzana.

*Al comma 8 aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Il sistema dei servizi per l'impiego collabora con le istituzioni scolastiche e formative per la promozione dell'alternanza scuola lavoro e per l'organizzazione delle propedeutiche attività di orientamento degli studenti.

**4. 1018.** Centemero, Squeri, Russo, Altieri.

*Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:*

*8-bis.* Con lo scopo principale di favorire adeguato collegamento con il territorio nonché la formazione civica del cittadino, lo sviluppo di una rete nazionale connessa di saperi, conoscenze, esperienze e metodologie didattiche in continua evoluzione e al passo con i risultati delle ultime ricerche nel campo, il rinnovamento degli aspetti educativi e didattici e dell'offerta formativa nell'ambito dell'autonomia, lo Stato e, per quanto di propria competenza, le Regioni e gli enti locali, in base al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 emanato in attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59, promuovono, come parte integrante dell'attività curricolare in stretta correlazione con la programmazione disciplinare ed interdisciplinare:

a) i progetti di « scuola aperta » mediante l'impiego delle infrastrutture scolastiche in giorni e orari diversi da quelli

della didattica convenzionale per attività educative avanzate e volte alla sperimentazione;

*b)* progetti di « scuola diffusa » finalizzati al superamento del concetto di aula e di edificio scolastico intesi come esclusivo spazio destinato all'apprendimento attraverso l'introduzione di esperienze didattiche da svolgersi in altre sedi e in appositi spazi digitali.

*8-ter.* Nel bilancio previsionale del MIUR è istituito, a decorrere dall'anno 2016, un Fondo denominato « Scuole aperte e diffuse » con una dotazione annua pari a 300 milioni di euro, destinata al finanziamento dei progetti di scuola aperta e di scuola diffusa. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca da emanarsi entro 60 giorni dall'approvazione della presente legge, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono assegnate le risorse di cui al presente comma a ciascuna Regione in base al reddito pro capite regionale e all'indice della dispersione scolastica.

*8-quater.* Con il medesimo decreto sono stabiliti i criteri per l'assegnazione annuale, sulla base dei progetti presentati, delle risorse alle istituzioni scolastiche, che nella redazione dei progetti possono avvalersi della collaborazione dei Nuclei di cui all'articolo 1 della presente legge.

*8-quinquies.* Alle attività rientranti nei progetti di scuola aperta e diffusa, si provvede nei limiti delle disponibilità del fondo di cui al comma *8-ter* del presente articolo e delle risorse derivanti dal concorso dei soggetti pubblici e privati partecipanti.

*Conseguentemente, dopo il comma 3 dell'articolo 24 aggiungere il seguente comma:*

*3-bis.* Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche: *a)* all'articolo 6, comma 8, le parole « nella misura del 96 per cento »

sono sostituite dalle seguenti « nella misura del 95 per cento »; *b)* all'articolo 6, comma 9, le parole « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti « nella misura del 95 per cento »; *c)* all'articolo 7, comma 2, le parole « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti « nella misura del 95 per cento ».

**4. 40.** Luigi Gallo.

*Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:*

*8-bis.* Presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura è istituita una apposita sezione speciale del registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile, a cui le piccole e medie imprese per l'alternanza scuola-lavoro devono essere iscritte; la sezione speciale del registro delle imprese consente la condivisione, nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali, delle informazioni relative all'anagrafica, all'attività svolta, ai soci fondatori e agli altri collaboratori, al fatturato, al patrimonio netto, al sito internet, ai rapporti con gli altri attori della filiera delle PMI per l'alternanza scuola-lavoro.

*8-ter.* I requisiti delle PMI per l'alternanza scuola-lavoro sono definiti entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dello Sviluppo economico.

*8-quater.* Si applicano in quanto compatibili i commi 3, 4, 5, 6, 7, 9 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3 convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2015, n. 33.

**4. 55.** Malpezzi, Ascani, Blažina, Bossa, Carocci, Coccia, Crimì, D'Ottavio, Ghizzoni, Malisani, Manzi, Narduolo, Pes, Piccoli Nardelli, Rampi, Rocchi, Andrea Romano, Rossi, Sgambato, Ventricelli, Fioroni, Richetti, Marzano, De Menech, Rotta, Mazzoli, Piazzoni.

*Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:*

9. Al fine di potenziare ed estendere l'esperienza dagli istituti tecnici e professionali con annesse aziende agrarie, di rafforzare l'integrazione tra dimensione pratica e teorica degli apprendimenti e l'autonomia delle istituzioni scolastiche, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentiti il Ministro dell'Economia e delle Finanze, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro dello sviluppo economico, sono definite le modalità di costituzione delle aziende annesse alle istituzioni scolastiche del secondo ciclo di istruzione, senza nuovi o ulteriori oneri per la finanza pubblica. Il regolamento individua altresì i requisiti prioritari per l'assegnazione, su tali istituzioni scolastiche, dei direttori dei servizi generali e amministrativi. Con effetto della data di entrata in vigore del regolamento previsto dal presente comma sono abrogate le disposizioni vigenti con esso incompatibili, la cui ricognizione è affidata al regolamento medesimo. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il ministro dell'Economia e delle finanze, sono adottate le conseguenti modifiche al decreto interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44.

**4. 12.** Centemero, Palmieri.

*Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:*

8-bis. Al fine di incrementare le opportunità di lavoro degli studenti, di rafforzare l'integrazione tra dimensione pratica e teorica degli apprendimenti e l'autonomia delle istituzioni scolastiche, nell'ambito delle risorse umane e strumentali disponibili e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in ogni scuola secondaria di secondo grado è isti-

tuito lo « Sportello Placement », con il compito di svolgere attività di orientamento al lavoro per gli studenti, favorendo i primi contatti con le aziende, anche attraverso l'organizzazione di *career days*, e assistendo aziende ed enti pubblici che manifestino interesse nella ricerca e selezione di studenti.

Gli Sportelli *Placement* gestiscono i contatti con aziende, enti pubblici e privati, anche internazionali, che offrano opportunità di formazione e di lavoro rivolte agli studenti. Inoltre offrono un servizio di supporto alla redazione del *curriculum vitae*, alla preparazione al colloquio di lavoro e all'elaborazione del progetto professionale.

**4. 13.** Centemero, Palmieri.

*Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:*

8-bis. Per le finalità di cui al presente articolo, nell'ambito del registro delle imprese è istituita un'apposita sezione per l'alternanza scuola-lavoro ove sono inserite le imprese disponibili ad attivare percorsi di alternanza in collaborazione con le istituzioni scolastiche. Entro 90 giorni dall'approvazione della presente legge è emanato un decreto di concerto tra il Ministero dello Sviluppo Economico, il Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, che definisce i requisiti e i criteri per l'iscrizione al registro.

**4. 14.** Centemero, Palmieri, Lainati.

*Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:*

8-bis. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanarsi entro tre mesi dall'approvazione della presente legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,



sentite le commissioni parlamentari competenti, sono definiti i criteri generali, relativi alle risorse finanziarie disponibili, requisiti degli Enti interessati ad ospitare gli studenti e al riconoscimento dei crediti formativi, ai quali le convenzioni devono attenersi.

**4. 39.** Marzana.

*Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:*

8-bis. A decorrere dall'anno scolastico 2015/2016, è istituito il Registro nazionale per l'alternanza scuola-lavoro, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Ministero dello sviluppo economico, da adottare entro il 31 agosto 2015. Nel Registro, suddiviso in sezioni regionali, sono inserite le imprese e gli enti pubblici e privati disponibili a svolgere i percorsi di alternanza in collaborazione con le istituzioni scolastiche. Nel Registro sono indicati, per ciascuna impresa iscritta, il numero massimo degli studenti ammissibili nonché i periodi dell'anno in cui è possibile svolgere l'attività di alternanza.

**4. 49.** Carocci, Rocchi, Malpezzi, Ascani, Blažina, Bossa, Coccia, Crimi, D'Ottavio, Ghizzoni, Malisani, Manzi, Narduolo, Orfini, Pes, Rampi, Andrea Romano, Rossi, Sgambato, Ventricelli, Carrescia, Bruno Bossio, Censore, Battaglia, Stumpo, Mazzoli.

*Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:*

9. Le attività proposte agli studenti devono avere carattere formativo e non esecutivo e devono essere concordate con l'Istituzione scolastica. Le imprese individuate per l'inserimento degli studenti devono ispirare la propria attività all'articolo 36 della Costituzione e devono dare adeguata dimostrazione di potere mettere a disposizione risorse per la formazione dello studente.

**4. 1009.** Cristian Iannuzzi.

*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:*

ART. 4-bis.

*(Disposizioni concernenti l'insegnamento presso gli istituti penitenziari).*

All'articolo 135 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Per l'insegnamento relativo alla scuola primaria presso gli istituti penitenziari è istituito un ruolo speciale, al quale possono accedere, ai sensi dell'articolo 399, i docenti in possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione ai concorsi per la scuola primaria e del titolo di specializzazione di cui al comma 7 »;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. I docenti del ruolo speciale delle scuole primarie presso gli istituti penitenziari sono incardinati nei Centri provinciali d'istruzione per gli adulti, ai sensi dell'articolo 1, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2012, n. 263. Possono chiedere il trasferimento ad altro centro provinciale ai sensi della normativa vigente. Ad essi spetta il trattamento giuridico ed economico dei docenti di scuola primaria ».

c) al comma 6 le parole: « elementari carcerarie » sono sostituite dalle parole: « primarie presso gli istituti penitenziari »;

d) al comma 7 le parole: « I docenti elementari del ruolo speciale » sono sostituite dalle parole: « I docenti del ruolo speciale delle scuole primarie presso gli istituti penitenziari »;

e) dopo il comma 7, è aggiunto il comma:

« 8. Nelle more dell'istituzione dei corsi di specializzazione di cui al comma 7, costituisce titolo di accesso al ruolo speciale l'aver maturato almeno 3 anni. ».

**4. 01.** Centemero, Palmieri.

## ALLEGATO 3

**Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti. C. 2994 Governo, e abb. C. 416 Caparini, C. 1595 Antimo Cesaro, C. 1835 Cimbro, C. 2043 Vezzali, C. 2045 Carfagna, C. 2067 Coccia, C. 2291 Ascani, C. 2524 Centemero, C. 2630 Paglia, C. 2860 Iori, C. 2875 Di Benedetto, C. 2975 Chimienti.**

**EMENDAMENTI APPROVATI**

*Sostituire il comma 8 con il seguente:*

8. L'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, è sostituito dal seguente:

**ART. 3.**

*(Piano triennale dell'offerta formativa).*

1. Ogni istituzione scolastica predispone, con la partecipazione di tutte le sue componenti, il Piano triennale dell'offerta formativa, rivedibile annualmente. Il Piano è il documento fondamentale costitutivo dell'identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa ed organizzativa che le singole scuole adottano nell'ambito della loro autonomia.

2. Il Piano è coerente con gli obiettivi generali ed educativi dei diversi tipi e indirizzi di studi determinati a livello nazionale a norma dell'articolo 8 e riflette le esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale, tenendo conto della programmazione territoriale dell'offerta formativa. Esso comprende e riconosce le diverse opzioni metodologiche, anche di gruppi minoritari, valorizza le corrispondenti professionalità e indica gli insegnamenti e le discipline tali da coprire:

a) il fabbisogno dei posti comuni e di sostegno dell'organico dell'autonomia sulla base del monte orario degli insegnamenti,

con riferimento anche alla quota di autonomia dei curricoli e agli spazi di flessibilità, nonché del numero di alunni con disabilità, ferma restando la possibilità di istituire posti di sostegno in deroga;

b) il fabbisogno dei posti per il potenziamento dell'offerta formativa.

Il Piano indica altresì il fabbisogno relativo ai posti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, il fabbisogno di infrastrutture e di attrezzature materiali, nonché i piani di miglioramento dell'istruzione scolastica di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 80 del 2013.

3. Il Piano è elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico. Il Piano è approvato dal consiglio di circolo o d'istituto.

4. Ai fini della predisposizione del Piano, il dirigente scolastico attiva i necessari rapporti con gli enti locali e con le diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti sul territorio; tiene altresì conto delle proposte e dei pareri formulati dagli organismi e dalle associazioni dei genitori e, per le scuole secondarie superiori, degli studenti.

5. Il Piano, nonché le eventuali revisioni annuali, sono resi pubblici tramite la pubblicazione sui siti delle istituzioni scolastiche.

*Conseguentemente sopprimere il comma 9.*

**2. 2000.** La Relatrice.

*Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:*

*8-bis.* Il Piano triennale dell'offerta formativa assicura l'attuazione dei principi di pari opportunità promuovendo nelle scuole di ogni ordine e grado l'educazione alla parità di genere, la prevenzione della violenza di genere e di tutte le discriminazioni, al fine di informare e sensibilizzare gli studenti, i docenti ed i genitori sulle relative tematiche come previsto anche dall'articolo 5, comma 2, del decreto legge 14 agosto 2013 n. 93 convertito nella legge 15 ottobre 2013, n. 199 in materia di Piano di azione straordinario contro la violenza.

**2. 41.** *(Nuova formulazione)* Martelli, Malpezzi, Ghizzoni, Manzi, Rampi, Malisani, D'Ottavio, Bossa, Rocchi, Sgambato, Ascani, Blažina, Coccia, Crimi, Narduolo, Pes, Centemero, Carfagna, Molea, Carocci, Orfini, Piccoli Nardelli, Rampi, Andrea Romano, Paolo Rossi, Ventricelli.

*Al comma 11, sostituire le parole: definito il con le seguenti: con riferimento al.*

**2. 314.** Pannarale, Giancarlo Giordano.

*Al comma 11, sostituire la parola scengono con la seguente: individuano.*

**2. 172.** Carocci, Giovanna Sanna, Albanella, Casellato, Iacono, Rocchi, Malpezzi, Ascani, Blažina, Bossa, Coccia, Crimi, D'Ottavio, Ghizzoni, Malisani, Manzi, Narduolo, Pes, Rampi, Andrea Romano, Rossi, Sgambato, Ventricelli, Mazzoli.

*Dopo le parole: abilitati all'insegnamento aggiungere le seguenti: per la scuola primaria in possesso di competenze certificate, nonché docenti abilitati all'insegnamento.*

**0. 2. 2003. 2.** *(Nuova formulazione)* Centemero, Palmieri.

*Sostituire i commi 14 e 15 con i seguenti:*

14. Per l'insegnamento della lingua inglese, della musica e dell'educazione motoria nella scuola primaria sono utilizzati, nell'ambito delle risorse di organico disponibili, docenti abilitati all'insegnamento anche di altri gradi di istruzione in qualità di specialisti ai quali è assicurata una specifica formazione nell'ambito del Piano Nazionale di cui all'articolo 10 comma 4.

**2. 2003.** Relatrice.

*Dopo il comma 15, inserire il seguente:*  
15-bis. Per il potenziamento degli obiettivi formativi riguardanti le materie di cui al comma 3, lettere e) e f), nonché al fine di promuovere l'eccellenza italiana nelle arti, è riconosciuta, secondo le modalità e i criteri stabiliti, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, l'equipollenza alla laurea triennale, alla laurea magistrale e alla specializzazione dei titoli rilasciati da scuole e istituzioni formative di rilevanza nazionale operanti nei settori di competenza del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

**2. 1029.** Ghizzoni, Manzi, Rampi, Malpezzi, Malisani, D'Ottavio, Bossa, Rocchi, Sgambato, Ascani, Blažina, Coccia, Crimi, Narduolo, Pes.

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

ART. 2-bis.

*(Autonomia delle istituzioni di Alta formazione artistica, musicale e coreutica).*

1. Il Fondo per il funzionamento amministrativo e didattico delle istituzioni statali dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica è incrementato di euro 7 milioni per ciascuno degli anni dal 2015 al 2022.

*Conseguentemente, all'articolo 24, comma 2, sostituire le parole da: 11.683.000 a: 33.923.000 con le seguenti: 4.683.000 euro per l'anno 2015, a 90.713.000 euro per l'anno 2016, a 127.663.000 euro per l'anno 2017, a 74.963.000 euro per l'anno 2018, a 40.863.000 euro per l'anno 2019, a 23.000.000 euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e a 26.923.000.*

**2. 06.** Malpezzi, Ghizzoni, Crimì, Richetti, Marzano, De Menech, Rotta, Mazzoli, Piazzoni, Ascani, Blažina, Bossa, Carocci, Coccia, Crimì, D'Ottavio, Ghizzoni, Malisani, Manzi, Narduolo, Orfini, Pes, Piccoli Nardelli, Rampi, Rocchi, Andrea Romano, Paolo Rossi, Sgambato, Ventricelli.

*Al comma 3, sostituire la lettera d) con la seguente:*

*d) sviluppare competenze di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace per il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture; sostenere l'assunzione di responsabilità nonché la solidarietà e cura dei beni comuni e la consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in materia di diritto e di economia, di alfabetizzazione economico-finanziaria, di educazione all'autoimprenditorialità.*

**2. 288.** *(Nuova formulazione)* Santerini, Lo Monte.

*Al comma 3, lettera g), dopo le parole: allo sport, aggiungere le seguenti: e attenzione alla tutela del diritto allo studio delle studentesse e degli studenti praticanti attività sportiva agonistica.*

**2. 273.** *(Nuova formulazione)* Vezzali, Molea.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

*3-bis.* Anche ai fini dell'attuazione degli obiettivi di cui al comma 3, lettere g), l) e m), nonché al fine di promuovere l'educazione ad una alimentazione sana, corretta, sostenibile per l'ambiente, che valorizzi le tradizioni agro alimentari locali, le istituzioni pubbliche che gestiscono mense scolastiche possono prevedere, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nelle gare concernenti i relativi servizi di fornitura, criteri di priorità per l'inserimento di prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero, provenienti da filiera corta agricola e ittica, e prodotti agricoli e alimentari derivanti dall'agricoltura biologica o comunque a ridotto impatto ambientale e di qualità e della pesca sociale. Con decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministri competenti per ciascun decreto, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti i parametri per la definizione delle categorie di prodotti di cui al primo periodo.

**2. 1023.** *(Nuova riformulazione)* Malpezzi, Richetti, Marzano, De Menech, Rotta, Mazzoli, Piazzoni.

*Dopo le parole: iniziative per aggiungere le seguenti: la prevenzione e.*

**0. 2. 2001. 3.** Centemero, Palmieri.

Alla lettera i), sostituire le parole: in collaborazione con gli enti territoriali, con le seguenti: in collaborazione con i servizi socio-sanitari ed educativi territoriali.

**0. 2. 2001. 8.** (Nuova formulazione) Nicchi, Pannarale, Giancarlo Giordano, Duranti, Costantino.

Al comma 3, sostituire la lettera i) con la seguente:

i) iniziative per il contrasto dei fenomeni della dispersione scolastica, della discriminazione e del bullismo e cyberbullismo e a garanzia della più ampia inclusione scolastica; e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali anche attraverso l'attivazione di percorsi individualizzati e personalizzati, nonché misure educative e didattiche di supporto anche in collaborazione con gli enti territoriali e le associazioni di settore.

**2. 2001.** (Nuova formulazione) Relatrice.

Sopprimere le parole: secondo quanto previsto dall'articolo 14, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 81 del 2009.

**0. 2. 2002. 7.** Carocci, Rocchi.

Aggiungere infine le seguenti parole: con l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali.

**0. 2. 2002. 9.** (Nuova formulazione) Santerini.

Al comma 3, sostituire la lettera q) con la seguente:

q) alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano L2 attraverso corsi e laboratori, per alunni e studenti di cittadinanza e o di lingua non italiana da organizzare secondo quanto previsto dall'articolo 14, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 81 del 2009

anche tra reti di scuole e in collaborazione con gli enti locali, il terzo settore e il volontariato.

**2. 2002.** Relatrice.

Dopo il comma 15 inserire il seguente:

« 15-bis. Nei periodi di sospensione dell'attività didattica, le istituzioni scolastiche e gli enti locali, anche in collaborazione con le famiglie interessate, le realtà associative del territorio e del terzo settore, promuovono attività educative, ricreative, culturali, artistiche e sportive da svolgersi presso gli edifici scolastici.

**2. 282.** (Nuova formulazione) Adornato, Scopelliti, Binetti, Vignali, Dorina Bianchi, Molea.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. In relazione a quanto disposto alla lettera c) del precedente comma, per le scuole con lingua di insegnamento slovena e/o bilingue del Friuli Venezia Giulia, esse possono sottoscrivere apposite convenzioni con i centri musicali di lingua slovena, di cui al comma 2, dell'articolo 15 della legge 23 febbraio 2001, n. 38.

**2. 184.** (Nuova formulazione) Blažina.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Anche ai fini dell'attuazione degli obiettivi di cui al comma 3, lettere g), l) e m), nonché al fine di promuovere l'educazione ad una alimentazione sana, corretta, sostenibile per l'ambiente, che valorizzi le tradizioni agro alimentari locali, le istituzioni pubbliche che gestiscono mense scolastiche possono prevedere, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nelle gare concernenti i relativi servizi di fornitura, criteri di priorità per l'inserimento di prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero, provenienti da filiera corta agricola e ittica, e prodotti agricoli e alimentari derivanti dall'agricoltura biologica o comunque a ridotto impatto ambientale e di qualità e della pesca

sociale. Con decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministri competenti per ciascun decreto, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti i parametri per la definizione delle categorie di prodotti di cui al primo periodo.

**2. 1023.** *(Nuova riformulazione)* Malpezzi, Richetti, Marzano, De Menech, Rotta, Mazzoli, Piazzoni, Ascani, Blažina, Bossa, Carocci, Coccia, Crimì, D'Ottavio, Ghizzoni, Malisani, Malpezzi, Manzi, Narduolo, Orfini, Pes, Piccoli Nardelli, Rampi, Rocchi, Andrea Romano, Paolo Rossi, Sgambato, Ventricelli.

*Al comma 13, primo periodo, sostituire: scegliendoli dal ruolo con le seguenti: con le modalità. Sopprimere l'ultimo periodo.*

**2. 161.** *(Nuova formulazione)* Rocchi, Carocci, Malpezzi, Ascani, Blažina, Bossa, Coccia, Crimì, D'Ottavio, Ghizzoni, Malisani, Manzi, Narduolo, Pes, Rampi, Andrea Romano, Rossi, Sgambato, Ventricelli, Fassina, Mazzoli, Fabbri.

*Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: istruzione sopprimere le parole da: nelle more fino a: successive modificazioni.*

*Conseguentemente:*

a) *al comma 2, dopo le parole: livello generale aggiungere le seguenti: dei saperi e.*

**2. 2004.** Relatrice.

*Al comma 1 sostituire le parole da: introducono insegnamenti fino alla fine del periodo con le seguenti: introducono gli insegnamenti opzionali nel 2° biennio e nell'ultimo anno delle scuole secondarie di*

secondo grado anche utilizzando la quota di autonomia e gli spazi di flessibilità.

**3. 33.** Rocchi, Carocci, Malpezzi, Ascani, Blažina, Bossa, Coccia, Crimì, D'Ottavio, Ghizzoni, Malisani, Manzi, Narduolo, Pes, Rampi, Andrea Romano, Rossi, Sgambato, Ventricelli, Fassina, Mazzoli, Fabbri.

*Al comma 1, dopo le parole: attivati dalle istituzioni scolastiche aggiungere le seguenti: o da reti di istituzioni scolastiche.*

**3. 32.** Rocchi, Carocci, Malpezzi, Ascani, Blažina, Bossa, Coccia, Crimì, D'Ottavio, Ghizzoni, Malisani, Manzi, Narduolo, Pes, Rampi, Andrea Romano, Rossi, Sgambato, Ventricelli, Fassina, Mazzoli, Fabbri.

*Al comma 1, dopo le parole: attività culturali, aggiungere le seguenti: artistiche, di pratiche musicali,.*

**3. 30.** Ghizzoni, Malpezzi, Bossa, Rocchi, Carocci, Ascani, Blažina, Coccia, Crimì, D'Ottavio, Malisani, Manzi, Narduolo, Pes, Rampi, Andrea Romano, Rossi, Sgambato, Ventricelli.

*Sostituire il comma 2 con il seguente: Il dirigente scolastico di concerto con gli organi collegiali può individuare percorsi formativi e iniziative dirette a garantire un maggiore coinvolgimento degli studenti nonché una valorizzazione del merito scolastico e dei talenti. A tal fine possono essere utilizzati nel rispetto dell'autonomia delle scuole e di quanto previsto dal Decreto Interministeriale del 1° febbraio 2001, n. 44, anche finanziamenti esterni, compresi quelli derivanti da sponsorizzazioni, fermi restando gli obblighi di trasparenza delle procedure.*

**3. 27.** *(Nuova formulazione)* Carocci, Rocchi, Malpezzi, Ascani, Blažina, Bossa, Coccia, Crimì, D'Ottavio, Ghizzoni, Malisani, Manzi, Narduolo, Orfini, Pes, Rampi, Andrea Romano, Rossi, Sgambato, Ventricelli, Carrescia, Mazzoli.

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

2-bis. Nell'ambito dell'esame di Stato conclusivo dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado, nello svolgimento dei colloqui la commissione d'esame tiene conto del curriculum dello Studente.

**3. 1002.** Ascani, Rocchi, Blažina, Bossa, Coccia, Carocci, Crimi, D'Ottavio, Ghizzoni, Malisani, Malpezzi, Manzi, Narduolo, Pes, Piccoli Nardelli, Rampi, Andrea Romano, Rossi, Sgambato, Ventricelli.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

3-bis. Le istituzioni scolastiche possono individuare docenti nell'ambito dell'organico dell'autonomia cui affidare il coordinamento delle attività di cui al comma 1.

**3. 34.** Rocchi, Carocci, Malpezzi, Ascani, Blažina, Bossa, Coccia, Crimi, D'Ottavio, Ghizzoni, Malisani, Manzi, Narduolo, Pes, Rampi, Andrea Romano, Rossi, Sgambato, Ventricelli, Fassina, Mazzoli, Fabbri.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

3-bis. Le attività e i progetti di orientamento scolastico nonché di accesso al lavoro sono sviluppati con modalità idonee a sostenere anche le eventuali difficoltà e problematiche proprie degli studenti di origine straniera.

**3. 29.** (Nuova formulazione) Beni, Iori, Capone, Locatelli, Di Lello, Chaouki, Fossati, La Marca, Tidei, Patriarca, Cimbro, Lacquaniti, D'Incecco, Capone.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. Al fine di promuovere lo sviluppo della conoscenza delle tecniche di primo soccorso nelle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado si attivano iniziative specifiche rivolte agli studenti, con il contributo delle realtà del territorio,

nel rispetto dell'autonomia scolastica, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

**3. 24.** (Nuova formulazione) De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli, Simone Valente, Brescia, Di Benedetto, D'Uva, Luigi Gallo, Marzana, Vacca, Manzi, Rampi.

*Al comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole:* anche includendo la mappatura di curriculum ai fini di una trasparente lettura della progettazione e della valutazione per competenze.

**3. 1.** (Nuova formulazione) Coppola, Ascani, Marco Di Maio, Quintarelli, Bonaccorsi, Capua, Tentori, Basso, Pelluffo, Gadda, Dellai, Malpezzi, Bonomo, Bargerò, Carrozza, D'Alia, Gribaudo.

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole le opportunità di lavoro aggiungere le seguenti:* e le capacità di orientamento.

**4. 58.** Rocchi, Carocci, Malpezzi, Ascani, Blažina, Bossa, Coccia, Crimi, D'Ottavio, Ghizzoni, Malisani, Manzi, Narduolo, Pes, Rampi, Andrea Romano, Rossi, Sgambato, Ventricelli, Fassina, Mazzoli, Fabbri.

*Al comma 2 sostituire le parole da enti fino alla fine del comma con le seguenti:* con i musei e gli altri istituti pubblici e privati operanti nei settori del patrimonio e delle attività culturali, artistiche e musicali, nonché con enti che svolgono attività afferenti al patrimonio ambientale.

**4. 51.** Ghizzoni, Malpezzi, Bossa, Rocchi, Carocci, Ascani, Blažina, Coccia, Crimi, D'Ottavio, Malisani, Manzi, Narduolo, Pes, Rampi, Andrea Romano, Rossi, Sgambato, Ventricelli.

*Al comma 3, dopo le parole: sospensione delle attività didattiche aggiungere le seguenti: secondo il programma formativo e le modalità di verifica stabilite.*

- 4. 50.** Carocci, Rocchi, Malpezzi, Ascani, Blažina, Bossa, Coccia, Crimi, D'Ottavio, Ghizzoni, Malisani, Manzi, Narduolo, Orfini, Pes, Rampi, Andrea Romano, Rossi, Sgambato, Ventricelli, Carrescia, Mazzoli.

*Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il percorso di alternanza scuola-lavoro si può realizzare anche all'estero, per favorire contestualmente l'acquisizione di una lingua straniera che entri a far parte del bagaglio culturale del soggetto.*

- 4. 72.** Binetti, Santerini, Scopelliti, Centemero, Bossa, Capua.

*Al comma 4, aggiungere in fine le seguenti parole: con particolare riguardo alla possibilità per lo studente di esprimere una valutazione in relazione all'efficacia e alla coerenza dei percorsi stessi con il proprio indirizzo di studio.*

- 4. 1012.** Labriola, Carocci, Rocchi.

*Sopprimere il comma 6.*

- \*4. 5.** Gelmini, Centemero, Palmieri.

*Sopprimere il comma 6.*

- \*4. 32.** Chimienti, Simone Valente.

*Sopprimere il comma 6.*

- \*4. 53.** Malpezzi, Ascani, Blažina, Bossa, Carocci, Coccia, Crimi, D'Ottavio, Ghizzoni, Malisani, Manzi, Narduolo, Pes, Piccoli Nardelli, Rampi, Rocchi, Andrea Romano, Rossi, Sgambato, Ventricelli, Fioroni, Richetti, Marzano, De Menech, Rotta, Mazzoli, Piazzoni, Miotto.

*Sopprimere il comma 6.*

- \*4. 65.** Pisicchio, Marguerettaz.

*Sopprimere il comma 6.*

- \*4. 77.** Santerini, Gigli, Caruso, Lo Monte.

*Sopprimere il comma 6.*

- \*4. 81.** Giancarlo Giordano, Pannarale.

*Al comma 8, secondo periodo, dopo le parole della cultura aggiungere le seguenti: e delle arti performative,.*

- 4. 52.** Ghizzoni, Bossa, Malpezzi, Rocchi, Carocci, Ascani, Blažina, Coccia, Crimi, D'Ottavio, Malisani, Manzi, Narduolo, Pes, Rampi, Andrea Romano, Rossi, Sgambato, Ventricelli.

*Al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il dirigente scolastico al termine di ogni anno scolastico redige una scheda di valutazione sulle strutture che sono state convenzionate, evidenziandone la specificità del potenziale formativo e le eventuali difficoltà incontrate nella collaborazione.*

- 4. 74.** Binetti.

*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:*

ART. 4-bis.

*(Disposizioni concernenti l'insegnamento presso gli istituti penitenziari).*

*All'articolo 135 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Per l'insegnamento relativo alla scuola primaria presso gli istituti penitenziari è istituito un ruolo speciale, al quale



possono accedere, ai sensi dell'articolo 399, i docenti in possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione ai concorsi per la scuola primaria e del titolo di specializzazione di cui al comma 7 »;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. I docenti del ruolo speciale delle scuole primarie presso gli istituti penitenziari sono incardinati nei Centri provinciali d'istruzione per gli adulti, ai sensi dell'articolo 1, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2012, n. 263. Possono chiedere il trasferimento ad altro centro provinciale ai sensi della normativa vigente. Ad essi spetta il trattamento giuridico ed economico dei docenti di scuola primaria ».

c) al comma 6 le parole: « elementari carcerarie » sono sostituite dalle parole: « primarie presso gli istituti penitenziari »;

d) al comma 7 le parole: « I docenti elementari del ruolo speciale » sono sostituite dalle parole: « I docenti del ruolo speciale delle scuole primarie presso gli istituti penitenziari »;

e) dopo il comma 7, è aggiunto il comma:

« 8. Nelle more dell'istituzione dei corsi di specializzazione di cui al comma 7, costituisce titolo di accesso al ruolo speciale l'aver maturato almeno 3 anni ».

**4. 0. 1.** Centemero, Palmieri.

*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:*

ART. 4-bis.

*(Istituti Tecnici Superiori).*

3. Le risorse messe a disposizione dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a valere sul fondo previsto dall'articolo 1, comma 875, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, così come modificato dall'articolo 7, comma 37-ter, della legge 7 agosto 2012, n. 135, destinate ai percorsi degli Istituti Tecnici Superiori, da

ripartire secondo l'accordo in Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, dall'anno 2016 sono assegnate, in misura non inferiore al trenta per cento del loro ammontare, alle singole Fondazioni, tenendo conto del numero dei diplomati e del tasso di occupabilità a 12 mesi raggiunti in relazione ai percorsi da ciascuna di esse attivati, con riferimento al termine dell'anno precedente a quello del finanziamento. Tale quota costituisce elemento di premialità, da destinare all'attivazione di nuovi percorsi degli Istituti Tecnici Superiori da parte delle Fondazioni esistenti.

4. I giovani e gli adulti accedono ai percorsi realizzati dagli Istituti Tecnici Superiori con il possesso dei seguenti titoli di studio:

diploma di istruzione secondaria superiore;

diploma professionale conseguito al termine dei percorsi quadriennali di istruzione e formazione professionale di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, compresi nel Repertorio nazionale di cui agli Accordi in Conferenza Stato-Regioni del 27 luglio 2011 e del 19 gennaio 2012, integrato da un percorso di Istruzione e formazione Tecnica Superiore di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 2008, di durata annuale, la cui struttura e i cui contenuti sono definiti con accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni.

4. Per favorire le misure di semplificazione e promozione degli Istituti Tecnici Superiori, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono emanate le linee guida per conseguire i seguenti obiettivi, a sostegno

delle politiche di istruzione e formazione sul territorio e dello sviluppo dell'occupazione dei giovani:

*d)* semplificare e snellire le procedure per lo svolgimento delle prove conclusive dei percorsi attivati dagli Istituti Tecnici Superiori, prevedendo modifiche alla composizione delle commissioni di esame e alla predisposizione e valutazione delle prove di verifica finali;

*e)* prevedere l'ammontare del contributo dovuto dagli studenti per gli esami conclusivi dei percorsi e per il rilascio del diploma;

*f)* prevedere che la partecipazione dei soggetti pubblici in qualità di soci fondatori delle Fondazioni di partecipazione cui fanno capo gli Istituti Tecnici Superiori e le loro attività possano avvenire senza determinare nuovi e maggiori oneri a carico dei propri bilanci;

*g)* prevedere che, ai fini del riconoscimento della personalità giuridica da parte del Prefetto, le Fondazioni di partecipazione cui fanno capo gli Istituti Tecnici Superiori siano dotate di un patrimonio, uniforme su tutto il territorio nazionale, non inferiore a euro 100.000 e comunque che garantisca la piena realizzazione di un ciclo completo di percorsi;

*h)* prevedere per le Fondazioni di partecipazione cui fanno capo gli Istituti Tecnici Superiori un regime contabile e uno schema di bilancio per la rendicontazione dei percorsi uniforme su tutto il territorio nazionale.

10. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro dello sviluppo economico, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto

1997, n. 281, sono emanate le linee guida relativamente ai percorsi degli Istituti Tecnici Superiori relativi all'area della Mobilità sostenibile, ambiti « Mobilità delle persone e delle merci – conduzione del mezzo navale » e « Mobilità delle persone e delle merci – gestione degli apparati e impianti di bordo », per unificare le prove di verifica finale con le prove di esame di abilitazione allo svolgimento della professione di Ufficiale di marina mercantile, di navigazione e di macchina, integrando la composizione della commissione d'esame, mediante modificazione delle norme vigenti in materia;

11. All'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 16 Aprile 2013, n. 75 dopo la lettera « *b* » è aggiunta la seguente lettera: « *b* ) diploma di Tecnico Superiore di cui al D.P.C.M. 25 Gennaio 2008, conseguito in esito ai percorsi relativi alle figure nazionali definite dall'Allegato A, Area 1 – Efficienza energetica, del D.I. 7 settembre 2011 ».

12. All'articolo 2, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 16 Aprile 2013, n. 75 dopo le parole « ordini e collegi professionali, » sono aggiunte le seguenti parole: « Istituti Tecnici Superiori dell'area Efficienza energetica »,

13. All'articolo 4, comma 1, del decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37 dopo la lettera *a*) è aggiunta la seguente lettera: « *a* ) diploma di Tecnico Superiore di cui al DPCM 25 Gennaio 2008, conseguito in esito ai percorsi relativi alle figure nazionali definite dall'Allegato A, Area 1 – Efficienza energetica del D.I. 7 Settembre 2011. ».

14. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, sentiti i Ministri competenti, sono definiti i criteri per il riconoscimento dei crediti acquisiti dallo studente a conclusione dei percorsi realizzati dagli Istituti Tecnici Superiori di cui al capo II del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86

dell'11 aprile 2008, definiti ai sensi dell'articolo 69, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144, secondo le tabelle di confluenza tra gli esiti di apprendimento in termini di competenze acquisite al termine dei suddetti percorsi e le competenze in esito ai corsi di laurea ad essi assimilabili. L'ammontare dei crediti formativi universitari riconosciuti non potrà essere comunque inferiore a cento per i percorsi della durata di quattro semestri, e a centocinquanta per i percorsi della durata di sei semestri.

15. All'articolo 55 comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, dopo le parole « della durata di 4 semestri, », sono aggiunte le seguenti parole: « oppure i percorsi formativi degli Istituti Tecnici Superiori di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008 ».

*Conseguentemente all'articolo 21, comma 2, sopprimere la lettera h).*

#### **4. 0. 2.** Relatrice.

*Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:*

*8-bis.* A decorrere dall'anno scolastico 2015/2016 è istituito presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura il registro nazionale per l'alternanza scuola lavoro. Il registro è costituito d'intesa con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca, sentiti il Ministero del lavoro e delle politiche so-

ciali e il Ministero dello Sviluppo economico, e consta delle seguenti componenti:

*a)* un'area aperta e consultabile gratuitamente in cui sono visibili le imprese e gli enti pubblici e privati disponibili a svolgere i percorsi di alternanza in collaborazione con le Istituzioni scolastiche e formative. Per ciascun ente il registro riporta il numero massimo degli studenti ammissibili nonché i periodi dell'anno in cui è possibile svolgere l'attività di alternanza;

*b)* una sezione speciale del registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile, a cui imprese per l'alternanza scuola-lavoro devono essere iscritte; tale sezione consente la condivisione, nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali, delle informazioni relative all'anagrafica, all'attività svolta, ai soci e agli altri collaboratori, al fatturato, al patrimonio netto, al sito internet, ai rapporti con gli altri attori della filiera delle imprese che attivano percorsi di alternanza.

*8-ter.* Si applicano in quanto compatibili i commi 3, 4, 5, 6, 7, 9 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3 convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2015, n. 33.

**4. 55.** *(Nuova formulazione)* Malpezzi, Ascani, Blažina, Bossa, Carocci, Coccia, Crimi, D'Ottavio, Ghizzoni, Malisani, Manzi, Narduolo, Pes, Piccoli Nardelli, Rampi, Rocchi, Andrea Romano, Rossi, Sgambato, Ventricelli, Fioroni, Richetti, Marzano, De Menech, Rotta, Mazzoli, Piazzoni.

**INDICE GENERALE****VII Cultura, scienza e istruzione**

## SEDE REFERENTE:

Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti. C. 2994 Governo, e abb. C. 416 Caparini, C. 1595 Antimo Cesaro, C. 1835 Cimbro, C. 2043 Vezzali, C. 2045 Carfagna, C. 2067 Coccia, C. 2291 Ascani, C. 2524 Centemero, C. 2630 Paglia, C. 2860 Iori, C. 2875 Di Benedetto, C. 2975 Chimienti (Seguito dell'esame e rinvio) .....	2
ALLEGATO 1 (Subemendamenti ed emendamenti della relatrice) .....	19
ALLEGATO 2 (Emendamenti presentati agli articoli 3 e 4) .....	32
ALLEGATO 3 (Emendamenti approvati) .....	66

Stabilimenti Tipografici  
Carlo Colombo S.p.A.

€ 4,60



\*17SMC0004410\*